



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
dal Ministro per le riforme istituzionali  
e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)  
dal Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)  
dal Ministro della giustizia (NORDIO)  
dal Ministro della cultura (SANGIULIANO)  
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)  
dal Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)  
dal Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)  
dal Ministro per le disabilità (LOCATELLI)  
e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)  
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)  
con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (ROCCELLA)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2024**

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	18
Analisi tecnico-normativa .....	»	30
Analisi di impatto della regolamentazione .....	»	52
Disegno di legge .....	»	110

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione nonché deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie, come di seguito si illustra.

### ***I. Premessa: la semplificazione normativa***

Il Governo attribuisce il massimo rilievo politico alla semplificazione ed al riassetto del quadro normativo, tanto da farne uno dei principali obiettivi di questa Legislatura.

Questo impegno è stato impresso nel Documento di Economia e Finanza per il 2023 che - a completamento della manovra per il 2023-2025 - ha previsto 21 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio. Nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023, sono stati previsti a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, quali collegati alla decisione di bilancio 32 disegni di legge, tra i quali è stato confermato il disegno di legge contenente “Misure in materia di semplificazione normativa”.

Che fra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica si collochi anche un disegno di legge in materia di semplificazione normativa non deve sorprendere: la riduzione e semplificazione del complesso della normativa vigente è, infatti, strettamente funzionale al rilancio economico del Paese e trova la sua più profonda ragione d’essere nella necessità di aprire nuovi spazi di autonomia e di libertà per i cittadini e le attività produttive. Spazi che tendono a ridursi nell’ordinamento italiano, per il concorrere di fenomeni generali, come l’evoluzione tecnologica, la specializzazione settoriale e la moltiplicazione delle sedi di produzione normativa, sia da fattori contingenti, quali l’assenza di presidi costituzionali efficaci idonei ad evitare la degenerazione delle tecniche della normazione e delle prassi legislative.

Politiche energiche di semplificazione normativa – che contrassegnano le democrazie contemporanee più efficienti – assumono i toni della necessità assoluta per l’ipertrofia normativa che affligge ormai strutturalmente il nostro Paese.

Dal 1861 al 12 aprile 2023 (data dell’ultima rilevazione da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), sono stati adottati 204.272 atti aventi valore normativo. Di questi ultimi solo 94.062 sono stati espressamente abrogati.

A tale riguardo, la regolazione giuridica della pandemia ha introdotto un ulteriore elemento di complessità, giacché il flusso principale della regolazione è stato alimentato da decreti-legge, a contenuto ab origine plurimo, e da leggi di bilancio di dimensioni abnormi, senza considerare che le disposizioni che regolano singole materie continuano ad essere sparse in fonti normative tanto numerose quanto frammentarie, e risultano sovente difficili da individuare, anche in ragione della scarsa chiarezza dei testi.

Nella cornice di una così abnorme produzione normativa, la certezza del diritto va perseguita con ogni strumento possibile, secondo una strategia sinergica dispiegata su tre fronti:

- a) la riduzione quantitativa della legislazione vigente;
- b) il riassetto ed il riordino per ambiti tematici omogenei;
- c) il miglioramento della qualità della regolazione per ridurre la tendenza fisiologica delle norme a proliferare.

Il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa intende percorrere tutte le strade appena menzionate, separate ma complementari.

Lo strumento più adatto ad impostare una strategia complessiva e organica consiste in una legge di semplificazione che, con cadenza annuale, consenta di intervenire sulla quantità, sulla razionalizzazione e sulla qualità della legislazione.

Solo così potrà darsi rinnovato impulso all'attività di semplificazione avviata negli anni '90 e precocemente interrotta.

## II. *La giurisprudenza costituzionale*

La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato il valore della chiarezza normativa. Già con la sentenza n. 364 del 1988, la Corte costituzionale ha richiamato gli organi legislativi al dovere di formulare norme concettualmente e semanticamente precise, chiare e intelleggibili, elevando la *certezza del diritto* al rango di valore costituzionale.

Ancora di recente, il giudice delle leggi (sentenza n. 110 del 2023) ha ulteriormente rimarcato il nesso inscindibile che connette chiarezza e accessibilità della norma alla tutela delle libertà costituzionali.

In particolare, la Consulta ha osservato come «*disposizioni irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 Cost.*», ed ha statuito che, ferma l'esigenza di assicurare con particolare rigore in materia penale, dove è in gioco la libertà personale, il rispetto di *standard* minimi di intelligibilità del significato delle proposizioni normative, e conseguentemente di ragionevole prevedibilità della loro applicazione, sarebbe, nondimeno, errato ritenere che tale esigenza non sussista affatto rispetto alle norme che regolano la generalità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ovvero i rapporti reciproci tra questi ultimi. Anche in questi ambiti, ciascun consociato ha un'ovvia aspettativa a che la legge definisca *ex ante*, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno trovare tutela, sì da poter compiere su quelle basi le proprie libere scelte d'azione; sicché una norma radicalmente oscura «*... vincola in maniera soltanto apparente il potere amministrativo e giudiziario, in violazione del principio di legalità e della stessa separazione dei poteri; e crea inevitabilmente le condizioni per un'applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra i consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata nell'art. 3 Cost.*».

In definitiva, la Consulta stigmatizza l'impiego di tecniche redazionali che rendano oscuro il significato degli enunciati normativi e impossibile per l'interprete identificare le ipotesi riconducibili con certezza alla fattispecie astratta, al punto da porsi in contrasto con quei «*requisiti minimi di razionalità dell'azione legislativa*» che la sentenza n. 185 del 1992 ha, in via generale, evocato in funzione della tutela della «libertà e della sicurezza dei cittadini».

Analoghi principi di civiltà sono enunciati nella giurisprudenza costituzionale straniera.

Secondo il *Conseil constitutionnel* francese, l'accessibilità e l'intelligibilità della legge rappresentano principi di rango costituzionale, che impongono al legislatore di adottare disposizioni sufficientemente precise al fine di proteggere gli individui dal rischio di applicazioni arbitrarie delle leggi. I principi in questione sono dedotti, tra l'altro, dallo stesso principio di eguaglianza dinanzi alla legge, proclamato dall'art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, non potendo esservi effettiva eguaglianza se non quando i cittadini abbiano una «conoscenza sufficiente delle norme loro applicabili» (decisione 16 dicembre 1999, n. 99-421 DC, considerato n. 13; per una più recente dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge in ragione della sua inintelligibilità, decisione 30 luglio 2021, n. 2021-822 DC, paragrafi 29 e 30).

Anche il Tribunale costituzionale federale tedesco riconosce ormai da tempo l'esistenza di un vincolo costituzionale di «precisione» e «chiarezza normativa», in base al quale le disposizioni di legge debbono essere formulate in modo tale da: consentire ai loro destinatari di comprendere il loro significato e di regolare di conseguenza la loro condotta; disciplinare e limitare efficacemente l'attività della pubblica amministrazione; consentire all'autorità giudiziaria di esercitare il proprio potere di controllo sull'attività dell'amministrazione sulla base di criteri giuridici prestabiliti (pronuncia 3 marzo 2004, Bundesverfassungsgerichts 110, 33, pagine 53 e 54).

Sono sufficienti tali sintetici riferimenti alle esperienze comparate per comprendere come il tema della semplificazione normativa involga diversi livelli di intervento, orientati sia alla razionalizzazione e al riordino del tessuto ordinamentale previgente, sia alla cura delle tecniche redazionali, in funzione della piena accessibilità degli enunciati normativi.

Entrambe le linee di azione possono trovare spazio in una legge che, con cadenza annuale ed all'esito del monitoraggio delle misure di semplificazione necessarie nei diversi settori, assicuri stabilmente l'armonizzazione della legislazione e la più agevole comprensione della legge.

A tale riguardo, viene in soccorso la comparazione giuridica, che conosce strumenti diretti ad assicurare una periodica e durevole semplificazione normativa.

In Germania, si utilizza lo strumento della legge di consolidamento, che ha trovato applicazione a partire dal 2006 (*Erstes Gesetz über die Bereinigung vom Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums des Innern*). Sulla scorta del monitoraggio condotto da ciascun Ministero sulle aree di competenza, le leggi di consolidamento intervengono sul quadro normativo esistente, riducendone la complessità. Questa attività si è conclusa con una legge del 2016 (BGBL I S. 1594). Ugualmente strutturato è il modello di semplificazione francese, caratterizzato da un'opera di codificazione permanente, che ha portato nell'arco di qualche lustro alla codificazione del 60% circa del tessuto normativo vigente.

### ***III. I raccordi con la normativa previgente: in particolare, le diverse stagioni della semplificazione normativa***

Il percorso della semplificazione può ritenersi inaugurato dalla presentazione alle Camere del c.d. "Rapporto sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato", trasmesso dal Ministro per la funzione pubblica Massimo Severo Giannini il 16 novembre 1979.

Negli anni Novanta, il Legislatore è parso divenire consapevole della cruciale rilevanza della semplificazione normativa e del nesso di causalità tra qualità della regolazione e sviluppo e crescita del Paese. Il tema della semplificazione ha quindi assunto una rilevanza strategica nel quadro delle riforme amministrative degli anni Novanta, a partire dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito regole procedurali finalizzate allo snellimento dell'azione amministrativa.

Importanti sviluppi furono segnati dalle c.d. "leggi Bassanini": le leggi nn. 59, 94 e 127 del 1997. Soprattutto la legge 15 marzo 1997, n. 59 rappresenta un punto di svolta nell'opera di delegificazione e semplificazione, poiché prevede (all'articolo 20) una legge annuale di semplificazione che individui periodicamente i procedimenti amministrativi da semplificare, anche attraverso regolamenti di delegificazione. Si puntava in tal modo a predisporre uno strumento legislativo permanente, che in via strutturale rispondesse al problema della burocratizzazione della pubblica amministrazione.

Oltre all'individuazione dei procedimenti amministrativi da semplificare, le leggi annuali di semplificazione hanno progressivamente concentrato la loro attenzione sul riordino e sul

riassetto del sistema normativo. Si è passati in tal modo da un concetto di semplificazione prevalentemente amministrativa ad una semplificazione di plessi normativi.

In particolare, la prima legge annuale di semplificazione (legge 8 marzo 1999, n. 50) investiva il Governo (all'articolo 7, comma 2) di un compito di riordino con l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei comprendenti le disposizioni legislative e regolamentari. Era dunque prevista la raccolta, in un unico *corpus*, di norme sia legislative sia regolamentari, inerenti alla medesima materia, con la *ratio* di offrire ad interpreti e cittadini una raccolta organica della normazione.

Il modello francese dei "codici misti", come è stato sostenuto, ha dovuto fare i conti con l'inflazione regolamentare e con la nuova distribuzione della potestà regolamentare operata dall'art. 117 Cost., come riformato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. I problemi interpretativi suscitati dai testi unici misti, oltre alle difficoltà di una loro manutenzione, hanno indotto il legislatore ad abrogare la norma che prevedeva tale istituto, introducendo, quale nuovo strumento principale del riassetto normativo, il codice di settore con la legge 23 luglio 2003, n. 229, recante "Norme in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione" (legge di semplificazione per il 2001).

La "codificazione" è in tal modo intesa come strumento di semplificazione, da condurre mediante decreti legislativi di riforma dei singoli settori. L'articolo 1 della legge n. 229 del 2003 sostituiva integralmente l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, individuando quali obiettivi "*la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni*".

In effetti, a partire da quella data, sono numerosi i codici entrati in vigore<sup>1</sup>.

In controtendenza rispetto a quella che era apparsa come età della de-codificazione, come è stato sostenuto in dottrina, si è delineato così un ritorno alla codificazione, con un 'riordino' della normazione tramite riassetto, onde operare modifiche anche sostanziali della normativa vigente.

La legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), novellando ancora l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 prevede (all'articolo 1, comma 1, lettera b)) che: "*il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi*".

Riassumendo, le leggi di semplificazione, ad oggi susseguitesì, sono:

- la legge 8 marzo 1999, n. 50, "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998";
- legge 24 novembre 2000, n. 340, "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999";
- legge 29 luglio 2003, n. 229, "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001";

<sup>1</sup> "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); "Codice delle comunicazioni elettroniche" (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259); "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); "Codice della proprietà industriale" (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30); "Codice dell'amministrazione digitale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 196); "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE" (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171); "Codice del consumo" (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206); "Codice delle assicurazioni private" (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209); "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198); "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

- legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005".

Con quest'ultima legge si è arrivati all'esplicito riconoscimento, da parte del legislatore, della codificazione come strumento di semplificazione e al riconoscimento dell'importanza di intervenire sul riassetto normativo e sulla qualità della regolazione.

All'interno della semplificazione normativa rientrano anche gli strumenti di *drafting* sostanziale rispondenti a strumenti quali l'AIR (analisi di impatto della regolamentazione) e la VIR (verifica di impatto della regolamentazione), entrambi introdotti nell'ordinamento dalla già citata legge n. 246 del 2005 e poi concretamente regolamentati con il DPCM 15 settembre 2017, n. 169, meritevoli di revisione ed aggiornamento.

Si rammenta che il concetto di qualità della regolamentazione è stato anche previsto a livello internazionale già nel 1992 con la Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla c.d. "better regulation", che costituisce parte integrante delle strategie delle istituzioni dell'Unione europea, mirate al contrasto della "cattiva regolamentazione" per i riflessi negativi che la stessa proietta sulla certezza del diritto, sull'osservanza della legge e sull'efficienza della giustizia, nonché sullo sviluppo economico e l'uso efficiente delle risorse nazionali.

Infine, il provvedimento in esame si inserisce in un contesto nel quale la riduzione della burocrazia è un impegno comune sul piano europeo e su quello nazionale. Infatti, anche l'Unione europea intende rendere il proprio processo legislativo più trasparente, più aperto ai contributi delle parti interessate e più agevole da seguire, nonché dare rilievo alla valutazione dell'impatto del diritto dell'UE sulle piccole e medie imprese, sull'industria locale e sui cittadini. In tale contesto, inoltre, l'UE si pone l'obiettivo di eliminare gli ostacoli e gli oneri burocratici che rallentano gli investimenti e gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, impegnandosi a ridurre di almeno il 25% gli obblighi di rendicontazione per le imprese e le amministrazioni.

#### ***IV. Le motivazioni e le finalità del provvedimento***

Alla luce di quanto sopra illustrato, emerge chiaramente che il percorso di semplificazione normativa è stato episodico ed è rimasto incompiuto.

In particolare, l'introduzione nell'ordinamento di una legge annuale di semplificazione non ha raggiunto l'obiettivo di assicurare il periodico riordino delle fonti e di scongiurare il rischio di stratificazione della regolazione.

Sono, infatti, state emanate solo quattro leggi annuali di semplificazione in 26 anni. Nel contempo, anche la codificazione non ha esaurito gli interventi di riordino normativo e nuove e numerose norme si sono affastellate nell'ordinamento.

La scarsa applicazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 non è, tuttavia, da ricondurre allo strumento utilizzato poiché nell'ordinamento si annoverano altre leggi annuali che svolgono efficacemente la propria funzione; le criticità rilevate sono, invece, riconducibili alla complessità e alla conseguente difficoltà di applicazione della stessa norma, che è stata più volte novellata e integrata e da cui sono derivate notevoli difficoltà attuative.

Si ritiene dunque necessario "semplificare" il procedimento volto all'adozione della legge di semplificazione.

L'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 attualmente vigente prevede, infatti, un complesso procedimento, in base al quale il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, entro la data del 30 aprile,

avrebbe dovuto presentare al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo.

È possibile, pertanto, affermare che sulle criticità del citato articolo 20, a distanza di quasi trent'anni dalla sua entrata in vigore, si fondi oggi la necessità di introdurre una nuova legge annuale di semplificazione normativa strutturale, con l'obiettivo di sostituirsi ad un provvedimento legislativo all'epoca senz'altro innovativo ma ormai datato.

Si consideri, inoltre, l'obiettivo di evitare che disposizioni di semplificazione finiscano per essere collocate in vari provvedimenti ed entro disegni di legge diversi da quello annuale di semplificazione. Inoltre, la stratificazione delle fonti di produzione normativa orientate alla semplificazione discende, oltre che dall'intersecazione di competenze statali e regionali, dal fatto che numerose materie sono oggetto di disciplina europea e che disposizioni aventi effetti di semplificazione trovano collocazione in provvedimenti settoriali.

La previsione di una nuova legge delega annuale di semplificazione normativa mira, dunque, alla messa a regime di uno strumento organico e duraturo nel tempo, che stabilisca sin d'ora sia i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, sia la procedura per garantire un intervento di tutte le Amministrazioni competenti volto a dare una concreta risposta alle sempre nuove esigenze della società civile.

È, pertanto, necessario abrogare l'art. 20 della c.d. legge Bassanini e introdurre un veicolo normativo che permetta non solo di adottare, ogni anno, interventi di semplificazione normativa di tipo generale (destinati alla redazione di codici o testi unici), ma anche ulteriori interventi di semplificazione di tipo settoriale. La legge annuale di semplificazione potrà, infatti, riunire interventi di semplificazione che, altrimenti, finirebbero disseminati in diverse fonti, alimentando il disordine normativo.

Tale soluzione appare idonea per superare un paradigma di semplificazione che, in Italia, ha oscillato tra un modello troppo accentrato, nel quale il riordino era operato da strutture poste presso la Presidenza del Consiglio, senza il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, e uno troppo decentrato, nel quale una forte struttura di coordinamento, come il Ministro per le riforme istituzionale e la semplificazione normativa, mancava.

Per altro verso, anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) identifica la delega legislativa e le leggi annuali quali strumenti principali per delineare il quadro degli interventi normativi necessari per l'efficace esecuzione del Piano. La rivitalizzazione delle leggi annuali è quindi, senz'altro, la strada per evitare incoerenze nella legislazione e incoraggiare la prospettiva di medio-lungo periodo.

Con il presente disegno di legge si va nella stessa direzione, perseguendo l'obiettivo di rivitalizzare un'altra legge annuale - quella sulla semplificazione - le cui potenzialità non sono state finora sfruttate fino in fondo per le ragioni di cui sopra. Al contrario, invece, tale strumento può contribuire fortemente non solo ad evitare la dispersione delle norme sulla semplificazione in plurimi provvedimenti nel corso dell'anno, ma dare anche un nuovo impulso al processo di codificazione.

Si tratta quindi di un disegno di legge che si muove negli argini indicati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che negli ultimi tempi ha più volte richiamato l'attenzione di Governo e Parlamento per un processo decisionale più ordinato.

In quest'ottica, il disegno di legge di semplificazione normativa che si propone quale collegato alla legge di bilancio prevede in primo luogo, al Capo I, l'introduzione nell'ordinamento di una nuova "*Legge annuale di semplificazione normativa*" quale strumento di periodica revisione della legislazione nei settori che saranno individuati di anno in anno.

L'identificazione di tali settori si avvarrà anche delle segnalazioni che perverranno alla struttura di missione istituita dal DPCM 18 gennaio 2023 e successive modificazioni presso il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, che ha tra i suoi compiti l'istruzione del Piano annuale per la semplificazione, elaborato con i contributi della rete dei



referenti per la semplificazione normativa designati dalle amministrazioni centrali, che costituirà una delle basi ricognitive del disegno di legge. Ai fini della presentazione del disegno di legge per la semplificazione, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro della pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Tali Ministri svolgono altresì consultazioni pubbliche ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticità della legislazione vigente in determinati settori.

Ogni legge annuale di semplificazione normativa sarà presentata dal Governo su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri di volta in volta competenti, entro il 30 giugno di ogni anno, con scopi di semplificazione, riordino e codificazione della normativa vigente, anche mediante delega legislativa (articolo 1). Nella proposta vengono altresì individuati i principi e i criteri direttivi generali che varranno per ogni futura legge delega annuale ove non espressamente derogati dalla stessa legge (articolo 2).

La proposta prevede inoltre, al Capo II, misure volte al miglioramento della qualità della normazione (in particolare, all'articolo 4 l'introduzione nell'ordinamento di una valutazione di impatto generazionale delle leggi; all'articolo 5, una delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa e all'articolo 6 disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali). Nel Capo III, si prevedono semplificazioni settoriali, da attuare eventualmente anche avvalendosi delle nuove tecnologie. In particolare, all'articolo 7 è prevista una delega per la codificazione della disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l'articolo 8 reca una delega per la codificazione della disciplina di settore di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; l'articolo 9 contiene una delega al Governo in materia di disabilità; l'articolo 10 disciplina la delega nel settore della protezione civile; e, da ultimo, l'articolo 11 riporta una delega in materia formazione superiore e ricerca. Infine, nel Capo IV, articolo 12, è inserita la clausola di invarianza finanziaria.

#### *V. Iter e contenuti del presente disegno di legge*

**Il presente disegno di legge, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 dicembre 2023 e sul cui testo la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole – con richieste emendative recepite integralmente nella versione attuale del testo – nella seduta del 18 aprile u.s. ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a), punto 1 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, è suddiviso come di seguito illustrato.**

Il **Capo I** disciplina la “*Legge annuale di semplificazione normativa*” quale strumento organico di periodica semplificazione e di riordino della normativa nei settori che saranno individuati anno per anno.

In particolare, l'**articolo 1** disciplina forme e modalità per l'adozione delle leggi annuali di semplificazione normativa.

Il disegno di legge potrà essere formulato anche mediante delega legislativa.

Ciascuna legge sarà presentata dal Governo al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione, unitamente ai ministri di volta in volta competenti per materia, previo parere della Conferenza Unificata, in considerazione del coinvolgimento di interessi sia delle regioni sia delle autonomie locali.

Ai fini della proposta, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro della pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Tali Ministri, congiuntamente alle amministrazioni interessate, svolgono altresì consultazioni pubbliche ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticità della legislazione vigente in determinati settori.

Il delineato meccanismo di formazione della proposta di legge mira a garantire un intervento partecipato, che consenta di coinvolgere, sotto la regia del Presidente del Consiglio e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, tutte le amministrazioni competenti per materia e i soggetti eventualmente consultati.

Il **comma 3 dell'articolo 1** prevede – nei casi in cui la legge annuale sia proposta mediante delega legislativa – l'iter per l'adozione dei decreti legislativi. In particolare, si è ritenuto preferibile demandare alla legge di semplificazione la determinazione del termine di esercizio delle singole deleghe. In tale sede, sarà possibile tenere conto della complessità della materia da disciplinare e stabilire un termine adeguato all'esercizio delle diverse deleghe.

Il **comma 4 dell'articolo 1** prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto del procedimento di cui al comma 3 e dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Il **comma 5 dell'articolo 1** abroga, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale istituiva il precedente strumento del disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, ora superato con la nuova legge annuale di semplificazione normativa.

Infine, il **comma 6 dell'articolo 1** è stato inserito allo scopo di esplicitare che la legge annuale di semplificazione può prevedere, ove necessario, che il processo di semplificazione, riordino e riassetto di una determinata materia sia completato dalla sistematizzazione delle disposizioni regolamentari vigenti nella medesima materia. Si tratta di un'esigenza emersa nei recenti interventi di riordino e di semplificazione della normativa primaria, rispetto ai quali si è valutata l'opportunità di procedere contestualmente al coordinamento delle disposizioni regolamentari con la nuova disciplina di rango primario, nonché al riordino delle norme regolamentari vigenti.

L'**articolo 2** contiene i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, al fine di garantire la continuità dell'azione di governo e la certezza normativa.

In particolare:

- a) il primo criterio è volto a una costante attività di riordino delle disposizioni secondo settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici o testi unici, aventi contenuto innovativo, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina. I testi unici aventi valore meramente ricognitivo delle disposizioni vigenti restano, invece, disciplinati dall'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988;
- b) il secondo criterio prevede il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo. Tale criterio è volto, pertanto, a consentire non solo la piena e univoca conoscibilità di prescrizioni, oneri e adempimenti, ma anche, sul piano sostanziale, l'eliminazione delle sovrapposizioni e delle contraddizioni fra previsioni normative appartenenti a periodi o a settori diversi, ma suscettibili di trovare applicazione alla medesima fattispecie, scongiurando così il rischio di duplicare gli oneri e gli adempimenti a carico di cittadini ed imprese;

- c) il terzo criterio intende limitare la previsione di provvedimenti successivi di attuazione all'interno dei decreti legislativi, richiedendo l'emanazione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione. Storicamente, infatti, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione di ogni nuova legge è costituito dalla ritardata e incompleta approvazione dei previsti atti attuativi;
- d) il quarto criterio prevede il periodico riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione esplicita delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete;
- e) il quinto criterio direttivo concerne la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;
- f) il sesto criterio intende semplificare la normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento, e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati. In particolare, viene declinata la previsione della semplificazione normativa nella relazione dialettica, propria di ogni ordinamento statale, fra libertà e autorità al fine di inaugurare un nuovo rapporto fra amministrazione e cittadino, improntato ai criteri di tutela dell'affidamento e di sussidiarietà orizzontale. La sua attuazione postula, dunque, la necessità di limitare l'intervento del potere pubblico ai casi - e nei limiti - in cui ciò sia realmente necessario per garantire l'interesse pubblico e i diritti affidati alla tutela pubblica, favorendo ove possibile l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, sulla base del principio di sussidiarietà, così come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Nelle sue diverse declinazioni, la sussidiarietà orizzontale consente pertanto alle istituzioni titolari di funzioni di perseguire l'interesse generale non più da sole, ma insieme con i cittadini, singoli e associati. Si prevede, altresì, che l'esercizio delle potestà pubbliche rispetti il criterio di tutela dell'affidamento, che richiama, da un lato, il principio di certezza del diritto, secondo il quale il privato deve poter ragionevolmente prevedere le future conseguenze giuridiche delle proprie scelte e, dall'altro, il principio di buona fede;
- d) il settimo e ultimo criterio è volto a limitare e ridurre i vincoli, gli adempimenti e le prescrizioni non previsti dal diritto dell'Unione europea nelle materie da esso regolate. Tale criterio è quindi introdotto al fine di evitare che il recepimento degli obblighi e degli adempimenti previsti dal diritto dell'Unione europea possa costituire il veicolo per conservare o addirittura per introdurre nell'ordinamento nazionale oneri e adempimenti ulteriori rispetto a quelli armonizzati, suscettibili di creare un regime giuridico deteriore rispetto agli altri cittadini europei.

L'**articolo 3, comma 1**, della proposta prevede che i decreti legislativi previsti dalla legge annuale di semplificazione normativa sono adottati nel rispetto dei principi e i criteri direttivi generali indicati dall'art. 2 ove non espressamente modificati o derogati dalla stessa legge. In questo modo, tali principi e criteri valgono ora e per tutte le successive leggi di semplificazione, indipendentemente da un esplicito richiamo. Si intende così rendere permanente e continua l'opera di semplificazione, facendola corrispondere sempre ai medesimi principi.

Il **comma 2 dell'articolo 3** stabilisce che i principi e i criteri direttivi indicati dall'art. 2, comma 1, lettere e) e f), valgono come principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Il **comma 3 dell'articolo 3, introdotto al fine di recepire la proposta formulata in sede di Conferenza Unificata**, prevede che le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto

**speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La norma fa salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione.**

L'articolo 4 del disegno di legge contiene una nuova valutazione di impatto generazionale delle leggi. In particolare, si prevede che la valutazione di impatto generazionale (VIG) consiste nell'analisi preventiva dei disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, in virtù del principio di equità intergenerazionale nell'ambito della garanzia dei diritti inviolabili della persona di cui all'articolo 2 della Costituzione, anche nell'interesse delle future generazioni ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione. La disposizione prevede che tale valutazione dei disegni di legge del Governo sia effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede, altresì, che tale valutazione sia in ogni caso effettuata se l'intervento normativo, per la sua significatività, richiede una valutazione circa i costi di tipo ambientale o sociale indotti dal disegno di legge a carico delle generazioni future.

Di recente, d'altronde, anche il Comitato economico e sociale europeo, nel Parere riguardante la Cooperazione nel settore della gioventù (SOC/759) del 15/06/2023, ha ritenuto non solo che gli Stati membri dovrebbero rafforzare le misure intersettoriali che hanno un impatto positivo sui giovani, incidendo potenzialmente soprattutto sui giovani beneficiari e riducendo il divario generazionale, ma ha anche definito "essenziale" che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, le politiche, le strategie, i programmi, le misure e gli investimenti pubblici degli Stati membri siano sottoposti a una consultazione per accertare l'impatto dell'UE sui giovani, a una valutazione d'impatto, a una definizione di politiche e a proposte di misure di mitigazione, e impediscano ogni azione di violazione dei diritti e di discriminazione nei confronti dei giovani.

Attraverso la valutazione di impatto generazionale delle leggi, che si introduce col presente disegno di legge, non solo si intende accogliere tale prospettiva, ma allungarla nel tempo, valutando quelli che possono essere gli effetti nel lungo-periodo delle politiche pubbliche e, in particolar modo, di quelle che possono avere rilevanti costi di tipo ambientale o sociale.

Peraltro, tale strumento rappresenta una forma di attuazione della riforma dell'art. 9 Cost. (legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1), con la quale si è previsto che la Repubblica "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni". Peraltro, la tutela delle generazioni future è un'istanza che si sta affermando con sempre maggiore forza anche nella giurisprudenza costituzionale: si pensi non solo ai frequenti richiami della Corte costituzionale italiana alle future generazioni, ma anche ai sempre più ricorrenti riferimenti che vengono fatti nella giurisprudenza costituzionale di altri Stati membri dell'Unione europea, tra i quali spicca la pronuncia del 24 marzo 2021 del *Bundesverfassungsgericht*. Di recente, peraltro, il tema è stato anche oggetto di una riflessione svolta nel corso del IV incontro di studio quadrilaterale tra la Corte costituzionale italiana, il Consiglio costituzionale francese, i Tribunali costituzionali spagnolo e portoghese, a conferma di una sempre maggiore centralità della questione delle generazioni future anche da parte delle Corti costituzionali.

Con l'introduzione della VIG si intende peraltro elevare al rango legislativo il tentativo già esperito nella scorsa legislatura con le Linee guida elaborate dal "Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche" (COVIGE), di cui al DM 8 luglio 2022, con le quali si sono già definiti indicatori utili per la valutazione di impatto

generazionale, anche con riferimento a modelli praticati in altri paesi UE e agli obiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda 2030.

L'**articolo 5** della proposta, infine, prevede una delega al Governo finalizzata alla digitalizzazione dell'attività di produzione normativa. In particolare, si prevede che il Governo, curando gli opportuni raccordi con gli organi costituzionali coinvolti, sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disciplina delle modalità digitali di formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.

Al **comma 2** si prevede che il Governo osservi i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplina dell'attività di produzione normativa secondo modalità digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da garantire l'efficienza, la speditezza e la sicurezza del procedimento, assicurando l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;
- b) graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, assicurando comunque l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;
- c) individuazione delle modalità digitali di conservazione e di raccolta degli atti normativi.

Al **comma 3** si prevede la procedura di adozione dei decreti legislativi e al **comma 4** è stabilito che con un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari vigenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un regolamento unico, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario.

Il **comma 5** prevede la possibilità per il Governo di adottare le disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

L'**articolo 6** contiene disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali. In particolare, si prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5, comma 1, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possano essere adottati con modalità digitali, nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida, adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.

Al **comma 2** si prevede che la sottoscrizione dei regolamenti di cui sopra avvenga con firma digitale, che integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709 e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi.

Al **comma 3** si stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, siano individuate le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti.

Infine, al **comma 4** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistino efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto previsto dal comma 3.

Il **Capo III** contiene cinque deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.

L'**articolo 7** mira a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, si prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2 della presente legge. Il **comma 1** contiene poi anche i principi e criteri direttivi specifici della delega.

Al **comma 2** si prevede la procedura per l'adozione dei decreti legislativi e al **comma 3** si prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Al **comma 4** si prevede che con un unico regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Al **comma 5** si prevede che con un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1, sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

L'**articolo 8** mira a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, si prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Il **comma 1** contiene altresì i principi e criteri direttivi specifici della delega.

Al **comma 2** si prevede la procedura per l'adozione dei decreti legislativi e al **comma 3** si prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Al **comma 4** è previsto che, con un unico regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Al **comma 5** che con un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1, sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

L'**articolo 9** mira a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministro per le disabilità. In particolare, si prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2025, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alla semplificazione, al riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Il **comma 1** contiene altresì i principi e i criteri direttivi specifici della delega che con riferimento alla lettera a), nell'ambito del riordino non modificherà delle previsioni di cui alla legge 68/1999 sul collocamento delle persone con disabilità, visto il richiamo al "sistema di agevolazioni lavorative".

Al **comma 2** si prevede la procedura per l'adozione dei decreti legislativi e al **comma 3** si prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il **comma 4** stabilisce che il Governo emani, anche contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, un regolamento recante una raccolta organica delle disposizioni regolamentari, che disciplinano le materie di competenza di cui al predetto comma 1 adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

L'**articolo 10** contiene una nuova delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché degli specifici principi e i criteri direttivi, sanciti al **comma 1**.

**In particolare, si segnala come, all'esito del confronto svoltosi in sede di Conferenza Unificata, sono state valorizzate le seguenti direttrici principali:**

- la possibilità di prevedere ulteriori livelli intermedi, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto dell'esigenza di sostenibilità tecnico-economica;

- la maggiore diffusione della cultura di protezione civile, con attenzione alla consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza;

- rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, e mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative con possibilità di comprendere nel perimetro degli interventi di protezione civile gli eventi programmati o programmabili idonei a determinare criticità organizzative, anche di livello nazionale, relativamente alle sole attività di pianificazione e attuazione delle misure organizzative volte alla salvaguardia e all'assistenza alla popolazione, con esclusione di quanto attinente alla realizzazione di interventi e di opere strutturali e infrastrutturali;

- il consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile, promuovendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi;

- la valorizzazione delle funzioni delegate alle province ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera o), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, anche mediante la previsione della disciplina di una funzione di coordinamento delle strutture tecniche, operative e amministrative ad esse afferenti, al fine di assicurare il più efficace concorso al coordinamento delle attività volte al superamento delle situazioni di emergenza;

- la garanzia, in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, della coerenza e della continuità operativa nelle attività di protezione civile;

- l'accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonché delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale di adeguata qualificazione con contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati da eventi calamitosi;

- il ripristino delle funzioni e delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, anche mediante l'accelerazione degli interventi strutturali urgenti, strettamente necessari al superamento della fase di emergenza salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture;

- la revisione e la semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati;
- la valorizzazione della centralità, del ruolo e delle funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale e lo scambio di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili;
- il potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da impiegare, altresì, per il supporto alle attività di continuità amministrativa;
- la formazione e addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- la diffusione della cultura di protezione civile tra la cittadinanza, mediante campagne di sensibilizzazione a partire dalle istituzioni scolastiche;
- la definizione di ulteriori specifici strumenti per garantire l'effettività della funzione di protezione civile in capo alle componenti del Servizio nazionale, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e relativi alla definizione del ruolo degli operatori, a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all'allertamento del Servizio nazionale, anche tramite l'allineamento delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per il personale di protezione civile delle componenti del Servizio nazionale a quelle già previste per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella gestione delle emergenze.

L'esigenza di una delega legislativa in materia di protezione civile nasce dall'accelerazione dello sviluppo tecnico-scientifico, sociale ed economico di questi anni, che ha richiesto al Legislatore un impegno sempre maggiore di adeguamento, allo scopo di perseguire la massima utilità e coerenza delle varie norme di settore alle esigenze della comunità nazionale, al suo sviluppo e ai cambiamenti che la caratterizzano, tra cui prevenire e fronteggiare le varie fattispecie di rischio, alcune delle quali segnate, in questi tempi, da cambiamenti profondi ed evidenti che necessitano di una vigile azione di previsione, prevenzione ed efficace contrasto.

Il **comma 2** definisce il processo di adozione dei provvedimenti delegati.

L'**articolo 11** mira a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, si prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di alta formazione e di ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Il **comma 1** contiene i principi e criteri direttivi specifici della delega.

In particolare, l'esercizio della delega legislativa si articola principalmente lungo quattro direttrici di sviluppo:

- riordino e razionalizzazione della normativa in materia di università in ordine agli assetti istituzionali, organizzativi, formativi e didattici, alle procedure concorsuali dei professori e dei ricercatori, alla mobilità nazionale ed internazionale del corpo docente e degli studenti, alla promozione e alla valutazione dell'attività di ricerca, nonché allo stato giuridico ed economico del personale universitario;



- riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario (borse di studio, *no tax area*, prestiti d'onore, assistenza sanitaria), con particolare attenzione alle misure a sostegno delle politiche abitative in favore degli studenti universitari;
- riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;
- riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca (ricercatori e tecnologi), nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca.

Al **comma 2** si prevede la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del presente disegno di legge. In particolare, si prevede che tali decreti legislativi debbano essere adottati nel rispetto della procedura ivi prevista, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. **Si prevede altresì che sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera f) (riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza), è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.**

Al **comma 3** si prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Al **comma 4** è previsto che, con un unico regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Al **comma 5** si stabilisce che con un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano riuniti in un testo unico i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Il **Capo IV** contiene, infine, l'**articolo 12** che introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, inoltre, anche con riferimento alle singole deleghe, che, qualora uno o più decreti legislativi previsti in attuazione delle deleghe dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

## RELAZIONE TECNICA

(articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La **clausola di invarianza finanziaria** di cui all'**articolo 12** prevede, al primo comma, che dalla attuazione della presente legge di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, il secondo comma dispone che gli schemi dei decreti legislativi in attuazione delle deleghe siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero degli eventuali nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si prevede, altresì, che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, occorre evidenziare che il meccanismo di base dell'intero disegno di legge prevede un sistema permanente di semplificazione normativa, che si articola mediante singole leggi annuali di semplificazioni. Sono proprio le predette leggi che dovranno pertanto contenere misure specifiche ed eventuali deleghe fondate sui principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 del medesimo disegno di legge e che contestualmente dovranno dare conto dei forti risparmi di spesa attesi e degli eventuali costi di attuazione.

Resta comunque fermo che il valore complessivo del progetto normativo potrà superare il mero saldo finanziario, costituendo un fondamentale volano di crescita economica per il Paese, con importanti ricadute sulla libertà economica e d'impresa, sugli investimenti e sull'innovazione tecnica e scientifica e in ultima analisi sulla possibilità di accesso al mondo del lavoro e delle professioni.

Le medesime considerazioni valgono anche per le deleghe contenute nel disegno di legge, laddove si dovesse riscontrare l'impossibilità allo stato di quantificare l'impatto finanziario delle stesse in ragione della varietà delle materie e dell'ampiezza e complessità degli interventi. La copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato, che dovessero emergere dalle relazioni tecniche afferenti ai decreti legislativi attuativi, dovrà essere assicurata dai medesimi provvedimenti.

Quanto fin qui esposto vale a maggior ragione per la delega volta a consentire la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa di cui all'**articolo 5**. Allo stato non risulta possibile quantificare gli oneri finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi a causa della complessità della materia e della continua evoluzione tecnologica, nonché della connessa variabilità dei costi. In particolare, le disposizioni di cui all'articolo in esame interessano molteplici soggetti, coinvolti a vario titolo e in tutte le differenti fasi dell'*iter* legislativo e non risulta prevedibile quale sarà la dotazione strumentale degli attori coinvolti al momento dell'attuazione delle disposizioni previste, anche alla luce degli adempimenti digitali già finanziati che potrebbero realizzarsi nelle more dell'attuazione.

Pertanto, in merito agli aspetti di natura finanziaria, considerate la complessità della materia, la quantità e la diversa natura dei soggetti coinvolti, nonché l'articolazione degli stadi della produzione normativa, non risultano al momento quantificabili gli impatti economici. Le scelte che verranno operate in sede di attuazione della delega saranno quindi determinanti per la stima dell'eventuale impatto finanziario della norma.



In conclusione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 del disegno di legge in questione, i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 5 dovranno prevedere la quantificazione e la relativa copertura degli eventuali oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Quanto alle disposizioni di cui all'**articolo 6** queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introducono una mera facoltà di adozione dei regolamenti con modalità digitale, in linea con i correnti adempimenti digitali delle amministrazioni già finanziati. Nel dettaglio, essendo globalmente tali interventi finanziati a normativa vigente (PNRR), e gli strumenti già presenti nell'amministrazione (firme elettroniche, formazione e conservazione documenti informatici), rendere i documenti alla base degli atti normativi nativi digitali, muta i processi organizzativi e il workflow documentale, ma senza maggiori oneri per la finanza pubblica. In termini più generali, la norma si inserisce nel piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana, denominato "Italia digitale 2026", che implica un processo di trasformazione digitale basato su due pilastri principali: l'infrastruttura digitale e l'espansione dei servizi digitali per i cittadini. Di seguito sono riassunti i punti chiave:

**1. Infrastruttura Digitale:**

- Si promuove la migrazione al cloud delle amministrazioni per migliorare sicurezza ed efficienza.
- Si incoraggia l'interoperabilità tra gli enti pubblici per semplificare l'accesso alle informazioni.
- Si adotta il principio "*once only*" per evitare richieste duplicate di informazioni ai cittadini.
- Si potenziano le difese di cybersecurity.

**2. Migrazione al Cloud:**

- Si è previsto un investimento di 900 milioni di euro per trasformare i data center e migrare verso ambienti cloud.
- Si fornisce supporto e incentivi per la migrazione, con un focus sulle amministrazioni locali.
- Si favorisce l'aggregazione delle PA locali per gestire la transizione al cloud in modo efficiente.

**3. Dati e Interoperabilità:**

- Si sono previsti 650 milioni di euro per affrontare il gap digitale, migliorando l'interconnessione tra le basi dati delle amministrazioni.
- Si è creata la Piattaforma Digitale Nazionale Dati per garantire l'interoperabilità.
- Si sta finalizzando l'implementazione dello "Sportello Digitale Unico" per uniformare l'accesso ai servizi digitali nell'Unione Europea.

**4. Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale:**

- Si sono destinati 2,01 miliardi di euro per migliorare l'esperienza digitale dei cittadini attraverso servizi pubblici.
- Si promuove l'uso di modelli collaudati per la creazione di siti internet e la fornitura di servizi digitali.
- Si incoraggia l'adozione di pagamenti digitali e di identità digitale.
- Si sviluppa una piattaforma per le notifiche digitali degli atti pubblici.

**5. Cybersecurity:**

- Si investono 620 milioni di euro per potenziare le difese cibernetiche.



- Si implementa la disciplina del "Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica".
  - Si rafforzano presidi di front-line, capacità tecniche di valutazione e audit continuo, e si aumenta il personale dedicato alla sicurezza cibernetica.
6. **Digitalizzazione delle Grandi Amministrazioni Centrali:**
- Si sono destinati 610 milioni di euro per digitalizzare i processi delle grandi amministrazioni centrali, migliorando l'efficienza dei processi interni e dei servizi pubblici offerti.

La delega di cui all'**articolo 7** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La delega di cui all'**articolo 8** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'**articolo 9** si premette che con l'attuazione della delega ex lege n. 227/2021 si sta intervenendo sulle certificazioni di base espressamente previste dalla delega, mentre è rimasta fuori, per esempio, l'attività accertativa ai fini previdenziali (invalidità ordinaria, ecc.). Con una attività di codificazione come quella presente nella delega de qua, da eseguirsi in prosieguo del lavoro svolto con la delega del 2021, si andrebbe anche a rendere "dialoganti" le attività accertative assistenziali con quelle previdenziali.

La legge delega n. 227/2021 non ha previsto altresì la riforma degli istituti di protezione giuridica, quali l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno a tutela dei soggetti fragili, laddove invece occorre intervenire da tempo sugli stessi.

Infatti, pur con gli arresti giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Cassazione volte a definire una linea di demarcazione tra l'una e l'altra misura, nella prassi applicativa si è assistito ad un utilizzo caotico e ad una tendenziale abrogazione di fatto dell'interdizione verso l'utilizzo dell'amministrazione di sostegno che può modularsi anche con interventi di sostegno ad altissima intensità (l'interdizione è continuata ad esistere solo per alcune valutazioni di mera opportunità nel suo utilizzo, come quella di poter rendere la persona con disabilità, se interdetta, istituito nella sostituzione fedecommissaria ex art. 692 cc.).

Tra l'altro, occorre ricordare che, a seguito del Confronto Costruttivo che l'Italia ebbe, nel settembre 2016, con il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità circa lo stato di attuazione in Italia della Convenzione, il Comitato emise una serie di raccomandazioni, tra cui quelle ai numeri 27- 28, qui di seguito riportate:

*27. Il Comitato è preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo "Amministrazione di sostegno";*

*28. Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell'amministratore di sostegno, e di emanare a attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitaria e sociale.*

In quel caso, il Comitato nel ritenere che il meccanismo così come utilizzato anche dell'amministrazione di sostegno, spesso in maniera del tutto distorta, portasse ad una sostituzione tout court della persona, si è spinto a chiedere anche l'eliminazione di tale meccanismo.



L'Italia avrebbe già dovuto dar seguito a ciò nel maggio 2023 e al momento non ha dovuto ancor dar conto di quanto non fatto in questi anni, solo perché il Comitato Onu è in ritardo nel richiedere report circa l'evoluzione sul punto.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve escludersi qualsiasi sovrapposibilità delle deleghe.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, lett. a) si osserva che oggi vi è un difficile coordinamento tra l'invalidità civile di tipo assistenziale con l'invalidità ai fini previdenziali.

Infatti, una persona potrebbe essere riconosciuta invalida civile al 100% (detta quindi "inabile") e riconosciuta semmai, a seguito dell'accertamento *ex lege* n. 222/1984, invalido ordinario con percentuale più bassa e quindi, per quei fini previdenziali, "non inabile".

Tra l'altro, i due accertamenti competono ad Inps, ma con discipline e commissioni composte in maniera diverse, che quindi oggi determinano una duplicazione delle attività amministrative e dei conseguenti oneri.

Inoltre, appare incongruo che una persona con disabilità, dichiarata invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento, da considerare quindi "inabile" ai fini assistenziali, debba essere sottoposta a nuovo accertamento di "inabilità" per percepire la pensione ai superstiti, in caso di decesso di un suo genitore a cui era fiscalmente a carico.

Si segnala, inoltre, che sino a quest'anno, tale accertamento di (ulteriore) "inabilità" era di competenza delle Commissioni del Ministero dell'economia e delle finanze, prima di passare all'Inps.

Anche in tale ultimo caso, si assiste, nei passaggi normativi attuali, ad un utilizzo del termine "inabilità" a fini assistenziali diverso da quello a fini previdenziali.

Con l'intervento delegato si eviterebbero i vari momenti accertativi sovrapposti tra loro con risparmi di spesa per la finanza pubblica. Inoltre, i cittadini non sarebbero più chiamati a provare in più sedi e in diversi momenti condizioni sanitarie assolutamente gravi ed irreversibili (per esempio, nel caso di una persona allettata).

Con riferimento al passaggio inerente al "*coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative coerente con la nozione di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo*" si chiarisce che questo è volto a coordinare le attuali agevolazioni lavorative con la modifica terminologica del testo dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 introdotta con l'emanando decreto legislativo sulla valutazione di base (attuativo della legge delega n. 227/2021), che al posto di "handicap con connotazione di gravità" prevede la "condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo."

I requisiti sanitari rimangono gli stessi, ossia quelli in cui è "*ridotta l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,*" e quindi anche la platea delle persone rientranti in tale ambito non muta.

Però a tale condizione *ex lege* n. 104/1992 vengono ricollegate molte agevolazioni lavorative per persone con disabilità e per persone che assistono le prime, nelle cui fonti normative tuttora si fa riferimento ancora a "disabili gravi", "handicappati con connotazione di gravità", ecc. Con l'entrata in vigore della riforma in materia di disabilità occorre quindi che si creino i giusti richiami nelle norme delle agevolazioni lavorative al nuovo articolo 3 della legge n. 104/1992. L'operazione essendo solo di riallineamento terminologico non determina modifiche nell'applicazione delle



agevolazioni lavorative già riconosciute a legislazione vigente e quindi la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, lett. b), si evidenzia che l'articolo 380 del codice civile prevede che *“Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.”* L'attuale norma costringe anche i genitori conviventi di persone con disabilità, che semmai assumano l'incarico di tutore, a dover rendere conto al Giudice Tutelare di come aver speso, in alcuni casi, la sola pensione di invalidità /inabilità, pari a poco sopra i 300 euro al mese, attraverso la presentazione di scontrini di spesa, che tra l'altro, sono anche difficilmente riconducibili alle persone con disabilità. Basti considerare ai generi alimentari.

In alcuni casi è necessario prevedere una semplificazione di tale attività di rendiconto, anche per non onerare di decine di migliaia di rendiconti ciascuna cancelleria di volontaria giurisdizione (e quindi, funzionari di cancelleria per la ricezione e giudici togati o non per la validazione). Rimarrebbe ferma la gestione sotto il controllo del Giudice Tutelare delle aperture e chiusure dei conti, che vanno al di là di un'attività assolutamente di *menage* domestico, oltre a tutte le attività di rappresentanza e di gestione del patrimonio. Sul punto, sono state avviate interlocuzioni con il Ministero della Giustizia per la condivisione di tale esigenza di semplificazione.

Ne deriva che dalla semplificazione degli oneri di rendicontazione nei termini illustrati non deriva alcun maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'**articolo 10**, il comma 1 prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto **della Costituzione, del diritto dell'Unione europea**, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché di ulteriori principi e criteri direttivi specifici.

La delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le disposizioni di delegazione assumono natura ordinamentale e tendono a un aggiornamento e ad una integrazione del corpus normativo vigente in materia di Servizio nazionale della protezione civile, senza imporre lo svolgimento di nuove attività foriere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale caratteristica risulta speculare a quanto già contraddistingueva il precedente percorso di delega in materia (legge 16 marzo 2017, n. 30). Infatti, i principi cui dovranno attenersi i decreti legislativi risultano già correntemente presenti e attuati nell'ambito dell'attuale assetto normativo del decreto legislativo n. 1 del 2018 e la presente delega è volta a prevederne un organico aggiornamento e un sistematico adeguamento sulla scorta dell'esperienza operativa concreta maturata nel corso degli anni.

Con riferimento ai criteri di delega che si rivelano anche solo potenzialmente onerosi va evidenziato quanto segue.

In relazione alla lettera a), punto 1), l'*“organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, promuovendo l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento”* costituisce già una realtà operativa concreta del Servizio nazionale della protezione civile fin dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con il principio in rassegna è ribadita l'importanza della



collaborazione interistituzionale e della distribuzione della competenza tra i vari livelli di governo; valori cui deve ispirarsi anche la presente azione del legislatore delegato, in quanto discendenti dal dettato costituzionale e dal principio di sussidiarietà che attribuisce la materia della protezione civile alla legislazione concorrente. Dall'attuazione di tale principio non discendono dunque, in concreto, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera a), punto 2 (*“attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile”*), la disposizione riafferma il coinvolgimento nelle funzioni di protezione civile dei differenti livelli di governo e delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale, richiedendo di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori livelli intermedi, ove proporzionati e adeguati rispetto agli interessi da realizzare, tenuto conto anche delle esigenze di sostenibilità tecnico-economica. La disposizione, pertanto, da un lato, non impone l'istituzione di livelli intermedi, dall'altro, subordina una tale decisione anche alla esistenza di adeguate disponibilità finanziarie a legislazione vigente, con conseguente mancata emersione di attività necessarie foriere di immediati oneri economici da coprire in sede di delega legislativa.

Con riferimento alla lettera a), punti 3) (*“partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli e associati”*) e 4) (*“promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato”*), si tratta di criteri già presenti nel vigente decreto legislativo n. 1 del 2018 (capo I): in tale sede ne è reiterata l'importanza tra i principi ispiratori dell'aggiornamento del Codice di protezione civile, sempre per evidenziarne la natura fondamentale, non modificabile in sede di esercizio della delega. Anche tale previsione non determina in concreto, quindi, oneri ulteriori a carico della finanza pubblica. Con specifico riguardo alla precisazione, contenuta nella lettera a), punto 3), relativa alla consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza, si osserva che la partecipazione dei cittadini in relazione alle attività di protezione civile e alle conseguenti misure di autoprotezione costituisce un principio generale già presente nella precedente legge delega n. 30/2017 e nell'attuale Codice di protezione civile (d.lgs. n. 1/2018). Le relative attività non rivestono carattere di innovatività, essendo già ordinariamente svolte dalle diverse componenti del Servizio nazionale della protezione civile: tali attività, pertanto, anche all'esito dell'esercizio della delega, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La lettera b), che limita le competenze della Protezione civile secondo un criterio negativo (non rientrando nell'azione di protezione civile **gli interventi preordinati alla realizzazione di interventi e di opere strutturali e infrastrutturali**) permette l'identificazione dei parametri che consentono l'intervento della Protezione civile. In particolare, si prevede la possibilità di includere nel perimetro di protezione civile anche gli eventi programmati o programmabili, anche di livello nazionale, a condizione, tuttavia, che tali eventi siano idonei a determinare criticità organizzative e limitatamente alle attività di pianificazione e attuazione delle misure organizzative volte alla salvaguardia e all'assistenza alla popolazione, con esclusione, pertanto, di quanto attinente alla realizzazione di interventi e di opere strutturali e infrastrutturali. Si tratta di previsioni che delineano la competenza del Servizio nazionale di protezione civile, il cui concreto esercizio, come accade attualmente, è pur sempre subordinato alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie presenti nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali o degli altri fondi finalizzati allo scopo, da stanziare con apposita delibera del Consiglio dei ministri. La disposizione apporta un'innovazione rispetto alla precedente legge delega n. 30/2017, sulla scorta dell'esperienza operativa concreta a sei anni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 1/2018. Ciò con particolare riferimento al tema degli *“eventi programmati o programmabili in tempo*



utile che possono determinare criticità organizzative” di cui al c. 3 dell’art. 16 del d. lgs. n. 1/2018, per la cui gestione oggi l’intervento è limitato all’intervento delle sole componenti territoriali. Con il nuovo principio, in definitiva, ferma restando l’esclusione del Servizio nazionale della protezione civile da quanto attinente alla realizzazione di interventi e di opere strutturali e infrastrutturali, si intende consentire anche l’azione di coordinamento del livello nazionale per eventi di particolare impatto;

Con riferimento alla lettera c), si osserva che la disposizione mira a valorizzare l’importanza della pianificazione di protezione civile, favorendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi: in tale modo si valorizza un’attività – di pianificazione – già centrale ai sensi della disciplina vigente, senza imporre lo svolgimento di nuovi compiti forieri di nuovi o maggiori oneri economici.

Con riferimento alla lettera f), si valorizza il ruolo di coordinamento delle Province nell’ambito delle funzioni delegate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 1 del 2018: trattandosi di funzioni delegate, le stesse possono essere esercitate nei limiti delle risorse già assegnate dall’Amministrazione delegante.

Con riferimento alla lettera g), si riafferma l’importanza della funzione di indirizzo politico delle autorità di protezione civile, già prevista dalla disciplina vigente (cfr. art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 1 del 2018), da salvaguardare nell’esercizio della delega legislativa: anche in tale caso, pertanto, non emergono nuove attività obbligatorie assegnate alle autorità di protezione civile, foriere di nuovi o di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera h), si prevede la revisione del perimetro d’intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarietà dell’impatto dei relativi eventi, garantendo, in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, coerenza e continuità operativa in tutte le attività di protezione civile previste dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018: la disposizione assume natura ordinamentale, tendendo ad assicurare la coerenza e la continuità operativa di attività già di competenza del servizio nazionale di protezione civile, in attuazione del principio del buon andamento amministrativo.

Con riferimento alla lettera i), si prevede il rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, mediante:

- la revisione e la semplificazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; la disposizione assume natura ordinamentale, influenzando sulla regolazione di procedimenti già di competenza del Servizio nazionale di protezione civile. Con particolare riferimento, poi, alla “revisione e semplificazione” delle disposizioni contenute nell’articolo 25 del codice della protezione civile, va precisato che tale norma (comma 2, lettere e ed f) contiene anche forme di ristoro; tuttavia, secondo quanto già previsto dal vigente articolo 28, detti contributi operano nel “limite delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente”. In attuazione del criterio direttivo, l’impianto normativo volto alla dichiarazione e alla gestione delle emergenze nelle sue diverse fasi e disposizioni codicistiche richiamate, ivi compreso l’articolo 28, potrà essere oggetto di “revisione e semplificazione”, ai fini di una semplificazione dei passaggi e provvedimenti previsti, salvaguardando gli aspetti aventi riflessi di natura economico-finanziaria, non menzionati dalla disposizione;





- l'accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonché delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale, anche con procedure d'urgenza preordinate ad assunzioni di soggetti di adeguata qualificazione con contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati: la disposizione assume natura ordinamentale, in quanto tende ad assicurare l'accelerazione delle procedure contemplate e, dunque, una riduzione dei termini procedurali in materia amministrativa, contabile e di personale. In attuazione del criterio direttivo è possibile intervenire, nell'esercizio della delega, su istituti allo stato oggetto di regolazione con le Ordinanze ex art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, senza influire sugli adempimenti in capo al Ministero dell'economia e delle finanze: è possibile fare riferimento, a titolo esemplificativo, all'apertura di contabilità speciali, alle deroghe sulla gestione fuori bilancio dei Comuni, alle procedure semplificate di approvazione dei progetti, all'invio della colonna mobile degli enti locali a supporto degli enti colpiti. Anche in tale ipotesi, con specifico riferimento al reclutamento del personale in pendenza di uno stato di emergenza, la possibilità di assunzioni con contratti di lavoro a termine è subordinata all'esistenza di adeguate disponibilità economiche derivanti dagli stanziamenti operati con delibera del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

- il ripristino delle funzioni e delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture: la disposizione delinea un ambito di competenza del Servizio nazionale di protezione civile, il cui concreto esercizio è subordinato all'esistenza di adeguate risorse economiche allo scopo stanziate dal Consiglio dei ministri, costituente il fondamento e il limite per l'attività in emergenza. Ne discende che, per effetto della disposizione, non deriva alcun obbligo di svolgere attività di ripristino infrastrutturale, essendo subordinato il relativo esercizio ad appositi stanziamenti economici di volta in volta da autorizzare. In relazione a tale criterio direttivo, si osserva altresì che il riferimento alle attività di "prevenzione strutturale di protezione civile" non riguarda tutte le attività di prevenzione, ma solo quelle delineate dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Posto che le attività di cui alle lettere a) e b) non hanno ricadute operative, attenendo ad ambiti di programmazione, e che le attività di cui alla lettera d) sono regolate da apposita disposizione che già oggi rinvia, in caso di attuazione, ad apposite norme primarie, il riferimento è circoscritto alla lettera c), che qualifica tali attività con riferimento alla mitigazione del rischio a seguito di eventi, a condizione che siano coerenti con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; anche in tale caso, si tratta, come previsto dalla disposizione, di attività suscettibili di essere svolte nel limite delle risorse allo scopo individuate;

- la revisione e la semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati: la disposizione assume natura ordinamentale, influenzando sulla regolazione di procedimenti già di competenza del Servizio nazionale di protezione civile, senza imporre lo svolgimento di nuove attività amministrative e senza riconoscere diritti soggettivi in capo ai soggetti danneggiati;

Con riguardo alla lettera i), **in via generale**, deve essere **comunque** precisato che l'intervento della Protezione civile nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale ai sensi e con le modalità (delibere e ordinanze di protezione civile) degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 è effettuato a valere sulle risorse annualmente disponibili del Fondo per le emergenze nazionali; ciò,



sin dal 2010, anno di istituzione del citato fondo. Il criterio non permette, **pertanto**, lo svolgimento di attività che non trovino una previa copertura finanziaria attraverso appositi stanziamenti previsti a legislazione vigente.

**Con riguardo alla lettera l), vengono valorizzati la centralità, il ruolo e le funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale e lo scambio di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili: la disposizione mira a valorizzare uffici già esistenti per un migliore coordinamento operativo, senza imporre lo svolgimento di nuovi compiti forieri di nuovi o maggiori oneri economici. Il riferimento all'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale valorizza l'importanza della piena integrazione e condivisione tempestiva delle informazioni tra le diverse componenti del SNPC, conseguibile attraverso l'ordinario svolgimento delle funzioni istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Per quel che riguarda la lettera m), va sottolineato che il "mutuo sostegno tra gli enti locali" rappresenta un principio correntemente attuato da anni nelle gestioni emergenziali di rilievo nazionale, cui si accompagnerà l'introduzione di strumenti di efficientamento, sistematizzazione e semplificazione delle procedure previste a legislazione vigente. Anche in questo caso, la compiuta definizione degli interventi sarà demandata ai decreti attuativi, operando comunque nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, salvo, il disposto dell'art. 17, comma 2, L. n. 196/09. **Si osserva, inoltre, che l'impiego delle colonne mobili locali e il supporto alla continuità amministrativa rientra tra le attività già correntemente svolte in occasione delle emergenze di rilievo nazionale, ragion per cui la disposizione, limitandosi a valorizzare l'importanza e il ruolo di funzioni istituzionali già di competenza del Servizio nazionale, non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere n) e o), si rappresenta che le attività ivi previste (formazione e addestramento continuo, nonché campagne di sensibilizzazione) rientrano tra le attività già ordinariamente svolte e, comunque, da svolgere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Quanto alla lettera r), con riferimento alle "previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme **di protezione civile o di settore**, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile", si intende introdurre uno specifico regime procedimentale operante in emergenza, in parte già presente nel quadro normativo vigente (ad esempio in materia di appalti, da ultimo, con l'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e di cui si prevede un ulteriore sviluppo e rafforzamento. Infatti, per alcune esigenze che ricorrono correntemente nell'ambito delle gestioni emergenziali (ad esempio, la gestione delle macerie o l'utilizzo di strutture temporanee), è ravvisabile l'opportunità di stabilire già nella normativa di settore la disciplina specifica derogatoria da applicarsi in situazioni di emergenza, anziché ricorrere a deroghe definite in via amministrativa caso per caso e in costanza degli eventi. Le disposizioni *de quibus* hanno quindi carattere procedurale e, qualunque sarà la relativa declinazione nei provvedimenti delegati, non comporteranno oneri di natura finanziaria.

**Con riferimento alla lettera s), si rappresenta che la disposizione riveste natura ordinamentale, limitandosi a prevedere che tra i principi della delega rientra anche la definizione, sul piano giuridico, dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che operano in settori**



particolarmente sensibili del sistema di protezione civile (gestione sistemi di allertamento e allarme pubblico, presidio sale operative e rete dei centri funzionali, etc.). Dalla disposizione non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle lettere t), si rappresenta che la disposizione assume natura ordinamentale, tendendo ad assicurare l'effettività di funzioni già in capo al Servizio nazionale: la disciplina degli aspetti organizzativi, relativi al ruolo degli operatori - a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all'allertamento del Servizio nazionale, senza per ciò imporre un incremento degli oneri a carico della finanza pubblica - mira infatti a valorizzare le professionalità di protezione civile, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, occorrendo rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. A tali fini, si prevede l'allineamento delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per il personale di protezione civile delle componenti del Servizio nazionale a quelle già previste per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella gestione delle emergenze; si tratta, pertanto, di intervento ordinamentale teso ad assoggettare al medesimo regime procedimentale il personale operante in attività di protezione civile. Sotto tale ultimo profilo, si rileva che le norme di riferimento sono attualmente recate dal DPCM 28 novembre 2011, n. 231, che contiene disposizioni unicamente procedurali e operative non comportanti oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, infine, alla lettera v), l'adeguamento alla giurisprudenza "della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali" è un principio già previsto nell'ambito dei percorsi di leggi- delega, al fine di consentire l'allineamento alle evoluzioni giurisprudenziali formatesi in materia (ad esempio, la legge 21 giugno 2022, n. 78, di delega al Governo in materia di contratti pubblici). Nell'attuazione della delega, dunque, si dovrà tenere conto delle questioni interpretative sorte nella prassi e delle soluzioni già fornite dalla giurisprudenza, al fine di assicurare un'ordinata evoluzione dell'ordinamento alla stregua dei principi di certezza e di prevedibilità del diritto. Non avendo la giurisprudenza valenza innovativa, ma solo dichiarativa di precetti già desumibili dalla legislazione vigente, la valorizzazione degli indirizzi giurisprudenziali, di per sé, non è idonea a generare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti dalla normativa attuale.

Gli ulteriori criteri direttivi e principi assumono natura meramente ordinamentale, traducendosi in misure di riordino, di semplificazione e di accelerazione da cui non discende una spesa obbligatoria, idonea a fondare un obbligo di quantificazione e di copertura finanziaria. In particolare, si tratta di principi e criteri che non impongono, per intrinseca natura o per espresso dettato normativo, lo svolgimento di attività nuove o ulteriori foriere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che i decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 siano adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Anche tale disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto all'**articolo 11**, alla luce di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del disegno di legge di delega, i decreti legislativi attuativi saranno corredati di relazione tecnica che darà conto della neutralità finanziaria degli stessi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei



corrispondenti mezzi di copertura. Allo stato, di converso, non risulta possibile quantificare gli stessi, ancorché in via approssimativa, data la complessità della materia, oggetto della delega, tale da coinvolgere i tre ambiti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca - università, enti pubblici di ricerca e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica - i quali presentano caratteristiche molto diverse tra di loro sotto il profilo giuridico ed economico, che necessitano, all'occorrenza, pertanto, di una ricognizione puntuale e sistematica della disciplina di settore.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

08/07/2024



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e Ministro per la pubblica amministrazione

**Oggetto:** Disegno di legge recante “*Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*”

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo**

Il testo proposto dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa è espressione del massimo rilievo politico accordato dal Governo alla semplificazione ed al riassetto del quadro normativo. Tale impegno è stato impresso nel Documento di Economia e Finanza per il 2023 che - a completamento della manovra per il 2023-2025 - ha previsto 21 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio. Nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023, sono stati previsti a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, quali collegati alla decisione di bilancio 32 disegni di legge, tra i quali è stato confermato il disegno di legge contenente “Misure in materia di semplificazione normativa”.

L'obiettivo del presente intervento normativo è da rintracciare nella riduzione e semplificazione della normativa attualmente vigente. Obiettivo strettamente funzionale al rilancio economico del Paese che trova la sua più profonda ragione d'essere nella necessità di aprire nuovi spazi di autonomia e di libertà per i cittadini e le attività produttive. Spazi che tendono a ridursi nell'ordinamento italiano, per il concorrere di fenomeni generali, come l'evoluzione tecnologica, la specializzazione settoriale e la moltiplicazione delle sedi di produzione normativa, sia da fattori contingenti, quali l'assenza di presidi costituzionali efficaci idonei ad evitare la degenerazione delle tecniche della normazione e delle prassi legislative.

L'intervento si inquadra dunque in uno degli obiettivi di questa Legislatura: una ampia e sinergica strategia d'intervento del Governo volta alla semplificazione e al riassetto del quadro

normativo italiano, anche sotto l'impulso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), capace di migliorare la qualità della regolazione e garantire la certezza del diritto, in particolare nell'ambito delle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministro per le disabilità, del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, con la delega al Governo finalizzata al riassetto e al riordino delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende unificare le discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza in un testo unico delle disposizioni legislative.

La normativa primaria relativa al MAECI è attualmente articolata in leggi e decreti, spesso anche risalenti nel tempo, in vari ambiti di competenza, i quali sono stati peraltro rivisti e ampliati nelle ultime legislature. A titolo di esempio, il decreto-legge n. 104/2019 ha esteso le competenze del MAECI ai vasti settori della politica commerciale e promozionale con l'estero, nonché allo sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

Con l'esercizio della delega il Governo intende dunque operare, in un'ottica di semplificazione, una ricognizione della normativa di rango primario relativa al MAECI e, previa valutazione della perdurante attualità delle disposizioni, effettuare una sistematizzazione generale delle norme di riferimento afferenti all'ampio ventaglio di competenze attribuite (promozione del commercio estero, servizi agli italiani all'estero, cooperazione allo sviluppo, sistema delle scuole italiane all'estero etc.) nonché alla complessa organizzazione strutturale, sia in termini logistici che di personale. Quest'ultima, in particolare, caratterizzata da un elemento di complessità pressoché unico nella P.A. italiana, ossia la prevalente articolazione in strutture situate all'estero (Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura, Uffici ICE, scuole statali italiane).

Invece, la delega al Governo in materia di istruzione scaturisce dalla necessità di operare una revisione della normativa vigente in materia di istruzione mediante la razionalizzazione e la semplificazione delle molteplici disposizioni normative stratificatesi nel tempo.

Il settore dell'istruzione necessita di un'attività di riordino e riassetto normativo da realizzare attraverso il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, anche con riguardo a quelle che recepiscono e attuano il diritto europeo. L'obiettivo è quello di giungere a una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, operando le necessarie abrogazioni di disposizioni di legge. A tal riguardo, si pone l'attenzione sul testo unico di cui al decreto legislativo 297 del 1994, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni*

*legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, il quale non risulta più coerente con la legislazione vigente, a seguito dei numerosi interventi di riforma in materia di istruzione e di pubblico impiego. Si registrano antinomie giuridiche dovute al mancato coordinamento con gli interventi, anche d’urgenza, che si sono succeduti nel tempo, a cui non è seguita un’armonizzazione della disciplina. In particolare, il testo unico non è in larga parte allineato né con l’introduzione dell’autonomia, a cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale, ordinamentale e amministrativo, e con la sua costituzionalizzazione, né con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni a seguito dell’approvazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

L’intervento scaturisce, inoltre, dalla necessità di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa nel settore dell’istruzione e di avviare un processo di revisione dell’attuale assetto organizzativo e normativo del Ministero dell’istruzione e del merito. Tale processo potrà essere realizzato con particolare attenzione alla razionalizzazione del potere di vigilanza sugli enti sottoposti al controllo del Ministero dell’istruzione e del merito, nonché alla disciplina degli organi collegiali della scuola.

Sul punto si può osservare che le trasformazioni intervenute negli anni nel sistema di istruzione, se da una parte hanno consentito di renderlo sempre più articolato e complesso, dall’altro hanno inevitabilmente comportato la duplicazione di funzioni, la sovrapposizione di aree di intervento o, ancora, lo sviluppo di differenti sistemi e strumenti di gestione e di governo. Inoltre, il Ministero dell’istruzione e del merito annovera diversi enti, organismi, controllati o vigilati dalla stessa Amministrazione. L’attuale assetto organizzativo rappresenta il risultato di trasformazioni succedutesi nel tempo.

Tali trasformazioni, se da una parte hanno consentito di rendere, nel tempo, il sistema di istruzione sempre più articolato e complesso nelle sue fasi di progettazione, gestione e valutazione dei sistemi educativi e di istruzione, dall’altro hanno inevitabilmente comportato la duplicazione di funzioni, la sovrapposizione di aree di intervento o, ancora, lo sviluppo di differenti sistemi e strumenti di gestione.

La delega al Governo in materia di disabilità contiene principi e criteri di delega mediante il quale si intende conformarsi agli impegni assunti dall’Italia nella ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità (Legge n.18 del 2009) e dare attuazione al piano di riforme che accompagna il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, il processo di semplificazione e razionalizzazione normativa e l’inclusione e la coesione sociale.



Infatti, il coacervo di norme attualmente esistente in materia incide sull'applicazione e sull'attuazione delle norme sia con effetti sugli operatori tenuti ad applicare le disposizioni normative sia nei confronti dei destinatari delle disposizioni medesime e, in particolare, nei confronti delle persone con disabilità.

In tale prospettiva, si colloca l'intervento normativo con lo scopo di realizzare la semplificazione normativa, il riordino e il riassetto delle disposizioni in materia di disabilità in un'ottica di chiarezza, semplicità e completezza nonché di attuazione della normativa sovranazionale ed europea. Lo scopo della disposizione in esame è adeguare la disciplina normativa in materia al dettato costituzionale, ponendo i diritti delle persone con disabilità al centro di ogni politica e intervento di settore.

La delega al Governo in materia di protezione civile è finalizzata all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, **in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà**, nonché nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

L'intervento normativo che la legge delega intende effettuare mira quindi ad aggiornare il Codice della protezione civile adottato nel 2018 anche alla luce delle esigenze che sono emerse nel corso degli ultimi anni. Si intende, altresì, rafforzare ed ampliare le attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, e mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica semplificando ed accelerando i procedimenti amministrativi, ferma restando la conservazione in capo all'autorità politica sia delle funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile, sia del potere di adottare direttive e decreti, nonché di determinare le politiche di protezione civile.

Il provvedimento mira, inoltre, al rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, potenziando anche la capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da impiegare, altresì, per il supporto alle attività di continuità amministrativa.

L'obiettivo della delega in materia di formazione superiore e ricerca è la riduzione, il riordino e la semplificazione della normativa attualmente vigente in alcuni settori strategici, in linea con uno degli obiettivi di questa legislatura: una ampia e sinergica strategia d'intervento del Governo volta

alla semplificazione e al riassetto del quadro normativo italiano, anche sotto l’impulso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), capace di migliorare la qualità della regolazione e garantire la certezza del diritto anche nell’ambito delle materie di competenza di questo dicastero.

In particolare, la delega settoriale al Governo in materia di università scaturisce dalla necessità di operare una revisione della normativa vigente in materia, mediante la razionalizzazione e la semplificazione delle molteplici disposizioni normative stratificatesi nel tempo.

Il settore della formazione superiore e della ricerca necessita di un’attività di riordino e di riassetto normativo da realizzare attraverso il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti. L’obiettivo è quello di giungere a una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

L’intervento scaturisce, inoltre, dalla necessità di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa nel settore della formazione superiore e della ricerca e di avviare un processo di revisione dell’attuale assetto.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale***

Il quadro normativo nazionale si caratterizza per una superfetazione normativa e una eccessiva frammentazione delle singole discipline di settore, spesso dislocate in fonti normative succedutesi nel corso degli anni e difficilmente sottoposte a razionalizzazione con la conseguente compromissione del principio della certezza del diritto. Dal 1861 al 12 aprile 2023 (data dell’ultima rilevazione da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), sono stati adottati 204.272 atti aventi valore normativo. Di questi ultimi solo 94.062 sono stati espressamente abrogati.

Il tema della semplificazione ha assunto una rilevanza strategica nel quadro delle riforme amministrative degli anni Novanta, a partire dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito regole procedurali finalizzate allo snellimento dell’azione amministrativa. Importanti sviluppi furono segnati dalle c.d. “leggi Bassanini”: le leggi nn. 59, 94 e 127 del 1997.

Soprattutto la legge 15 marzo 1997, n. 59 rappresenta un punto di svolta nell’opera di delegificazione e semplificazione, poiché prevede (all’articolo 20) una legge annuale di semplificazione che individui periodicamente i procedimenti amministrativi da semplificare, soprattutto attraverso regolamenti di delegificazione. Si puntava in tal modo a predisporre uno strumento legislativo permanente, che in via strutturale rispondesse al problema della burocratizzazione della pubblica amministrazione.

Oltre all'individuazione dei procedimenti amministrativi da semplificare, le leggi annuali di semplificazione hanno progressivamente concentrato la loro attenzione sul riordino e sul riassetto del sistema normativo. Si è passati in tal modo da un concetto di semplificazione prevalentemente amministrativa ad una semplificazione di plessi normativi.

Le leggi di semplificazione, ad oggi susseguitesì, sono:

- la legge 8 marzo 1999, n. 50, "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998";
- legge 24 novembre 2000, n. 340, "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999";
- legge 29 luglio 2003, n. 229, "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001";
- legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005".

Con quest'ultima legge si è arrivati all'esplicito riconoscimento, da parte del legislatore, della codificazione come strumento di semplificazione e al riconoscimento dell'importanza di intervenire sul riassetto normativo e sulla qualità della regolazione.

Infine, nell'ambito dell'opera di semplificazione normativa, giova rilevare che anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) identifica la delega legislativa e le leggi annuali quali strumenti principali per delineare il quadro degli interventi normativi necessari per l'efficace esecuzione del Piano.

Relativamente alle quattro deleghe del Capo III del disegno di legge, si può rilevare che, in primo luogo, la disciplina delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è contenuta in un elevato numero di provvedimenti adottati nel corso di oltre settanta anni. Ciò ha comportato che diverse norme di rango primario risentano del contesto e del linguaggio normativo relativo al tempo in cui sono state emanate, risultando talvolta superate o poco chiare o non coordinate tra loro nella disciplina di fattispecie uguali o comunque analoghe. A titolo di esempio, il decreto-legge n. 104/2019 ha esteso le competenze del MAECI ai vasti settori della politica commerciale e promozionale con l'estero, nonché allo sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Con l'esercizio della delega il Governo intende dunque operare una ricognizione della normativa di rango primario relativa al MAECI ed effettuare una sistematizzazione generale delle norme di riferimento afferenti all'ampio ventaglio di competenze attribuite (promozione del commercio estero, servizi agli italiani all'estero, cooperazione allo sviluppo, sistema delle scuole

italiane all'estero etc.) nonché alla complessa organizzazione strutturale, sia in termini di logistici che di personale. Quest'ultima, in particolare, caratterizzata da un elemento di complessità pressoché unico nella P.A. italiana, ossia la prevalente articolazione in strutture situate all'estero (Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura, Uffici ICE, scuole statali italiane).

In secondo luogo, nell'ambito delle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, l'intervento normativo si colloca nel quadro normativo delineato da una serie di provvedimenti, tra i quali: articoli 76 e 87, comma 5, della Costituzione; l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*; D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*; decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante *"Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*; D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*; legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*; d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione"*. Si segnala il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023; d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante *"Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione"*; decreto del Ministro dell'istruzione di ricostituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) n. 184 del 31 dicembre 2020.

In terzo luogo, nell'ambito delle materie di competenza del Ministro per le disabilità, vengono in rilievo una serie articolata di norme. Per quanto concerne, in particolare, l'introduzione della tutela della disabilità nella legislazione ordinaria italiana, le prime importanti innovazioni sono arrivate alla fine degli anni '60, con la Legge n. 406 del 1968 (Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili) e la Legge n. 482 del 1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la Pubblica Amministrazione e aziende private). Il progetto di assistenza alle persone con disabilità attraverso la garanzia di provvidenza economiche prosegue con la legge n. 118 del 1971, la quale riordina organicamente la disciplina sull'invalidità civile, andando ad istituire l'assegno mensile e la pensione di invalidità civile; tale processo giunge al termine con la legge n. 18 del 1980 e con la legge n. 508 del 1988 con le quali vengono introdotti rispettivamente l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili e in seguito

l'indennità di comunicazione per i sordomuti e l'indennità speciale per ipovedenti (c.d. "ventesimisti").

Nel corso degli anni '80 e '90 si assiste ad una prima revisione della disciplina riguardante la disabilità e l'accesso alle strutture e ai servizi e si dà vita ad una trasformazione del panorama normativo. Un iniziale contributo di grande importanza arriva con la legge n. 13 del 1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) la quale inaugura una nuova concezione. Pochi anni più tardi segue la legge n. 104 del 1992, denominata "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". La legge n. 104/1992 rappresenta lo sforzo più importante intrapreso dal legislatore nel definire le condizioni di disabilità e la definizione di handicap. Una ulteriore innovazione legislativa di rilevanza nell'ambito del collocamento lavorativo obbligatorio è stata apportata dalla legge n. 68 del 1999 intitolata "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". La legge n. 68 del 1999 è stata modificata dal decreto-legge n. 151 del 2015, il quale pone nuove linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità con l'obiettivo di omogeneizzare e semplificare le pratiche e procedure in atto nel territorio nazionale. Un ultimo intervento che va qui menzionato nel quadro normativo sulla disabilità è il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità definito dall'Osservatorio nazionale sulla Disabilità (adottato con D.P.R. del 4 ottobre 2013). Il Programma d'Azione è stato emanato nella sua prima versione nel 2013 ed è stato poi rinnovato, in continuità con il primo, da un Secondo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità nel 2017 (D.P.R. 12 ottobre 2017).

Ulteriori disposizioni riguardano il sistema scolastico. A titolo meramente esemplificativo: legge n. 118/1971, art. 28, con riferimento all'istruzione dell'obbligo scolastico che deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica; la legge n. 517/1977, con riferimento al diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap, l'integrazione specialistica, il servizio socio pedagogico e le forme particolari di sostegno; il DPR 24.2.2004 recante la disciplina degli strumenti e strategie per il successo formativo e l'introduzione della diagnosi funzionale; le linee guida 4.8.2009 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e l'introduzione del concetto di dimensione esclusiva nella scuola (D.lgs. 66/2017).

Ne consegue, pertanto, che i principali destinatari dell'intervento sono i singoli soggetti attuatori della miriade di disposizioni normative in materia, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità, le ASL, l'INPS, nonché gli

enti del Terzo settore, atteso che gli stessi partecipano, attraverso gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, *ex post*, nella definizione delle politiche sociali, e le associazioni di categoria. Ulteriori destinatari sono le persone con disabilità e le loro famiglie. Nasce pertanto l'esigenza di un provvedimento normativo, nell'ambito del PNRR, di semplificazione normativa e razionalizzazione della legislazione esistente.

Nell'ambito delle materie di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, l'intervento trova collocazione nel quadro di norme disciplinanti il sistema della protezione civile. Tale disciplina aveva trovato una prima sistematica composizione con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che aveva provveduto a codificare taluni principi fondamentali della materia e che permangono tuttora come linee guida strategiche di questo delicato settore.

La materia ha subito nel corso degli anni numerosi aggiornamenti e specifiche integrazioni, sovente disseminate in provvedimenti diversi, successivamente razionalizzate e riorganizzate in un codice unitario, adottato con il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (in attuazione della legge delega 16 marzo 2017, n. 30), oggi vigente nel testo integrato a seguito dell'adozione del decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4.

Il vigente codice di protezione civile è pensato per rispondere sia alle grandi emergenze, come terremoti e alluvioni, sia a garantire l'ordinata gestione delle situazioni di emergenza più contenute che, a livello di impatto ed estensione, possono essere fronteggiate a livello regionale o locale. Tuttavia, la crisi climatica in atto sta cambiando la tipologia e la frequenza dei fenomeni meteo estremi, richiedendo un adeguamento degli strumenti operativi a disposizione, a partire da un rafforzamento del presidio dei temi della prevenzione dei rischi, anche di tipo strutturale.

Infine, in materia di formazione superiore e ricerca il quadro normativo nazionale si caratterizza per una superfetazione normativa e una eccessiva frammentazione delle singole discipline di settore, spesso dislocate in fonti normative succedutesi nel corso degli anni e difficilmente sottoposte a razionalizzazione con la conseguente compromissione del principio della certezza del diritto. In particolare, nell'ambito delle materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, l'intervento normativo si colloca nel quadro normativo delineato da una serie di provvedimenti, tra i quali la legge n. 240 del 2010, come modificata e integrata dal decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (cfr., in particolare, articoli 7, 15, 16, 22, 23, 24, 25), con riguardo alla materia della mobilità e del reclutamento dei professori e ricercatori; il d.P.R. n. 95 del 2016, concernente le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale; l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, in materia di "chiamate dirette"; l'articolo 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti

all'estero dai docenti universitari; la legge n. 240 del 2010, il d.P.R. n. 382 del 1980 e il d.P.R. n. 232 del 2011, in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario; l'articolo 1, comma 1, lett. b) e lett. e) del decreto-legge n. 105 del 2003, in materia di diritto allo studio, rispettivamente in materia di tutorato e attività didattiche integrative e attuazione del piano lauree scientifiche; l'articolo 1 del decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge del 11 luglio 2003, n. 170, in materia di fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; l'articolo 1, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 105 del 2005 e l'articolo 1 della legge n. 4 del 2017, in materia di diritto allo studio e incentivi alle iscrizioni ai corsi di studio di interesse nazionale e comunitario; l'articolo 1, commi dal 290 al 293, della legge n. 232 del 2016, in materia di piani per l'orientamento e il tutorato; la legge n. 508 del 1999, istitutiva delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; il d.P.R. n. 132 del 2003, in materia di organi di governo delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; il decreto legislativo n. 297 del 1994 e legge 508 del 1999 (articolo 2, comma 6), in materia di stato giuridico ed economico del personale AFAM; la legge n. 508 del 1999 (articolo 2, commi 6,7,8), il d.P.R. n. 143 del 2019, il decreto legislativo n. 297 del 1994 (articoli 269-274, 550-560), il decreto-legge n. 104/2013 (articolo 19), il decreto-legge n. 250 del 2005 (articolo 1-*quater*), la legge n. 124 del 1999 (articoli 3, 4, 6), il decreto-legge 357 del 1989 (articolo 4), il decreto-legge n. 198 del 2022 (articolo 6), il decreto-legge n. 73 del 2021 (articolo 59), il decreto-legge n. 77 del 2021 (articolo 64-bis), in materia di qualificazione e reclutamento del personale docente e non docente delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; l'articolo 7 del d.P.R. 132 del 2003, in materia di approvazione delle variazioni della dotazione organica deliberate dalle istituzioni AFAM; l'articolo 11 del d.P.R. 132 del 2003, in materia di accreditamento delle istituzioni AFAM non statali e sedi decentrate AFAM statali e non statali; l'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 254 del 2001, in materia di parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di riconoscimento e di modifiche statutarie delle fondazioni universitarie; gli articoli 60 e 61 del Regio Decreto n. 1592 del 1933, e gli articoli 91 e 91-*bis* del d.P.R. n. 382 del 1980, in materia di parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di riconoscimento e di modifiche statutarie dei consorzi universitari e interuniversitari; l'articolo 2, comma 1, lett. p), della legge n. 240 del 2010, in materia di designazione dei rappresentanti MUR nei collegi di revisori dei conti delle università; l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 240 del 2010, in materia di nomine e designazioni MUR in organi accademici; gli articoli 5,6, 9 del d.P.R. n. 132 del 2003, in materia, rispettivamente, di nomina dei Presidenti, dei Direttori e dei Revisori delle istituzioni AFAM; l'articolo 111, comma 2, del Regio Decreto n. 1592 del 1933, in materia di conferimento del titolo di professore emerito o onorario; il decreto legislativo n. 68 del 2012 in materia di diritto allo studio e la legge n. 338 del 2000 in materia di alloggi e residenze universitarie

per studenti; il decreto legislativo n. 218 del 2016, in materia di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Alla luce del percorso che l'ordinamento italiano ha seguito nell'ambito della semplificazione normativa, emerge chiaramente che il percorso di semplificazione normativa è stato episodico ed è rimasto incompiuto. In particolare, l'introduzione nell'ordinamento di una legge annuale di semplificazione non ha raggiunto l'obiettivo di assicurare il periodico riordino delle fonti e di scongiurare il rischio di stratificazione della regolazione.

Come ricordato poc'anzi, infatti, sono state emanate soltanto quattro leggi annuali di semplificazione in 26 anni. Nel contempo, anche la codificazione non ha esaurito gli interventi di riordino normativo e nuove e numerose norme si sono affastellate nell'ordinamento.

Il presente intervento normativo trova pertanto la sua ragion d'essere nella necessità di "semplificare" il procedimento volto all'adozione della legge di semplificazione, col precipuo fine di evitare che disposizioni di semplificazione finiscano per essere collocate in vari provvedimenti ed entro disegni di legge diversi da quello annuale di semplificazione.

L'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 attualmente vigente prevede, infatti, un complesso procedimento, in base al quale il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, entro la data del 30 aprile, dovrebbe presentare al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo.

L'abrogazione dell'articolo 20 della c.d. legge Bassanini e la previsione di una nuova legge delega annuale di semplificazione normativa mira, dunque, alla messa a regime di uno strumento organico e duraturo nel tempo, che stabilisca sin d'ora sia i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, sia la procedura per garantire un intervento di tutte le Amministrazioni competenti volto a dare una concreta risposta alle sempre nuove esigenze della società civile.

Quanto alle deleghe contenute nel Capo III, in primo luogo, la delega al Governo finalizzata al riassetto e al riordino delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prevede nella prima fase una complessa ricognizione di tutte le norme primarie che hanno disciplinato i compiti e le funzioni del Ministero nel corso del



tempo e la creazione di uno schema ordinato di testo unico. In questa fase ci si potrà avvalere anche delle indicazioni riportate nelle pagine tematiche del sito web ufficiale del MAECI, le quali però non sempre sono esaustive. Occorrerà dunque approfondire attraverso il portale Normattiva tutti i possibili collegamenti e aggiornamenti normativi. La seconda fase prevede la stesura di una prima bozza di T.U. comprensivo delle necessarie norme di collegamento e di quelle abrogative. In tale fase dovrà essere valutata in maniera molto attenta l'attualità delle disposizioni e, in costante raccordo con tutti gli uffici competenti per materia, eliminare quelle che hanno esaurito la propria efficacia ovvero aggiornare quelle più risalenti. La complessità della stesura è insita nella natura stessa dell'ampio ventaglio di competenze attribuite al MAECI da una vasta gamma di provvedimenti, non sempre coordinati tra loro e collegati (si pensi ad esempio all'estesa area della promozione del commercio estero e dell'internazionalizzazione del Sistema Paese). La terza e ultima fase riguarderà un attento controllo e verifica del testo da parte di tutte le strutture ministeriali competenti per la necessaria "limatura" del testo finale.

Obiettivo generale dell'intervento normativo è il riassetto e il riordino delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Obiettivi specifici sono, invece, l'unificazione e la razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in un testo unico delle disposizioni legislative; l'uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento; l'indicazione dei principi generali ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In secondo luogo, nell'ambito della delega al Governo in materia di istruzione, i decreti legislativi che saranno adottati in attuazione della delega potranno incidere sulla normativa evidenziata poc' anzi, nonché su altre disposizioni normative che potranno essere individuate in sede di attuazione della delega. Oltre ai criteri generali, tra i principi e criteri direttivi specifici si possono richiamare: l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio al fine di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica; la razionalizzazione e la concentrazione dei poteri di vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito sugli enti ad esso sottoposti; infine, fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione

rispetto al ruolo, alle competenze e alle responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati.

In terzo luogo, quanto alla delega al Governo in materia di disabilità, si può rilevare che nel sistema normativo italiano manca una disciplina organica in materia di disabilità che attende da un lungo periodo la realizzazione di un processo di razionalizzazione e semplificazione.

L'obiettivo generale della delega di cui all'articolo 9 è compiere una ricognizione normativa, semplificare, razionalizzare e riordinare la materia in argomento, in una prospettiva trasversale che consenta, in tal modo, la piena accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità, facilitando sia gli operatori e le amministrazioni tenute ad applicare la disciplina normativa in materia, sia le persone con disabilità e le loro famiglie che non saranno più costrette a districarsi tra un coacervo di disposizioni normative, confuse, ridondanti e spesso contraddittorie.

Gli obiettivi specifici sono: il coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità ai fini previdenziali e quelli per fini assistenziali e previsione di un sistema di agevolazioni lavorative coerente con la nozione di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo; riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiare, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con riferimento alla delega nelle materie di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, come sopra esposto, la delega mira all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.

L'obiettivo generale della delega consiste nella necessità di procedere all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema normativo vigente, adeguando le disposizioni contenute nel Codice di protezione civile ai cambiamenti avvenuti nel corso degli anni e migliorando l'attività di prevenzione e di intervento della Pubblica Amministrazione in relazione agli eventi calamitosi.

I principali obiettivi specifici sono: consolidamento dell'organizzazione di un sistema policentrico operante a livello centrale, regionale e locale, con contestuale promozione delle attività fra i diversi livelli di governo; attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, valutando la possibilità di prevedere ulteriori livelli intermedi, secondo i principi di

proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto dell'esigenza di sostenibilità tecnico-economica degli stessi; maggiore partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini a tutte le attività di protezione civile, in relazione a tutte le attività di protezione civile con la consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza; incentivazione del volontariato specializzato ed il sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore; riconoscimento dell'importanza della partecipazione e collaborazione della comunità scientifica; rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, e mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica, con possibilità di comprendere nel perimetro degli interventi di protezione civile gli eventi programmati o programmabili idonei a determinare criticità organizzative, anche di livello nazionale, relativamente alle sole attività di pianificazione e attuazione delle misure organizzative volte alla salvaguardia e all'assistenza alla popolazione, con esclusione di quanto attinente alla realizzazione di interventi e di opere strutturali e infrastrutturali; consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile, promuovendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi; valorizzazione delle funzioni delegate alle province ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera o), decreto legislativo n. 1 del 2018, anche mediante la previsione della disciplina di una funzione di coordinamento delle strutture tecniche, operative e amministrative ad esse afferenti, al fine di assicurare il più efficace concorso al coordinamento delle attività volte al superamento delle situazioni di emergenza; garanzia della coerenza e della continuità operativa nelle attività di protezione civile in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile; accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonché delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale di adeguata qualificazione con contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati; ripristino delle funzioni e delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, anche mediante l'accelerazione degli interventi strutturali urgenti, strettamente necessari al superamento della fase di emergenza, salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture; revisione e semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati; possibilità che con specifici accordi e protocolli confluiscono nel perimetro delle azioni volte al superamento dell'emergenza anche le attività e gli interventi già programmati direttamente funzionali al superamento dello specifico contesto emergenziale già interamente finanziati con risorse statali o regionali; valorizzazione della centralità, del ruolo e delle funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale e lo scambio di informazioni, assicurandone

l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili; potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da impiegare, altresì, per il supporto alle attività di continuità amministrativa; formazione e addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; la diffusione della cultura di protezione civile tra la cittadinanza, mediante campagne di sensibilizzazione a partire dalle istituzioni scolastiche; definizione di ulteriori specifici strumenti per garantire l'effettività della funzione di protezione civile in capo alle componenti del Servizio nazionale, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e relativi alla definizione del ruolo degli operatori, a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all'allertamento del Servizio nazionale, anche tramite l'allineamento delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per il personale di protezione civile delle componenti del Servizio nazionale a quelle già previste per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella gestione delle emergenze.

Infine, la delega al Governo di cui all'articolo 11 è finalizzata al riassetto e al riordino delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca e i decreti legislativi che saranno adottati in attuazione della stessa potranno incidere sulla normativa evidenziata nella sezione precedente. In particolare, le direttrici dell'intervento sono:

- riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università;
- riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all'interno del sistema nazionale della ricerca;
- riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
- riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali;

- riordino delle disposizioni relative alla individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
- riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
- riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;
- riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

#### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

#### ***5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali***

Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Si segnala, al contempo, che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che i principi e i criteri direttivi indicati dall'art. 2, comma 1, lettere e) e f), valgono come principi

fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre, il successivo comma 3 prevede che le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La norma fa salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione***

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, quindi, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa***

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter***

In Parlamento non ci sono attualmente disegni di legge vertenti su analoga materia.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto***

Con la sentenza n. 364 del 1988, la Corte costituzionale ha richiamato gli organi legislativi al dovere di formulare norme concettualmente e semanticamente precise, chiare e intelleggibili, elevando la *certezza del diritto* al rango di valore costituzionale.

Ancora di recente, il giudice delle leggi (sentenza n. 110 del 2023), ha ulteriormente rimarcato il nesso inscindibile che connette chiarezza e accessibilità della norma alla tutela delle libertà costituzionali.

In particolare, la Consulta ha osservato come «*disposizioni irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 Cost.*», ed ha statuito che, ferma l'esigenza di assicurare con particolare rigore in materia penale, dove è in gioco la libertà personale, il rispetto di *standard* minimi di intelligibilità del significato delle proposizioni normative, e conseguentemente di ragionevole prevedibilità della loro applicazione, sarebbe, nondimeno, errato ritenere che tale esigenza non sussista affatto rispetto alle norme che regolano la generalità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ovvero i rapporti reciproci tra questi ultimi. Anche in questi ambiti, ciascun consociato ha un'ovvia aspettativa a che la legge definisca *ex ante*, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno trovare tutela, sì da poter compiere su quelle basi le proprie libere scelte d'azione; sicché una norma radicalmente oscura «*... vincola in maniera soltanto apparente il potere amministrativo e giudiziario, in violazione del principio di legalità e della stessa separazione dei poteri; e crea inevitabilmente le condizioni per un'applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra i consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata nell'art. 3 Cost.*».

In definitiva, la Consulta stigmatizza l'impiego di tecniche redazionali che rendano oscuro il significato degli enunciati normativi e impossibile per l'interprete identificare le ipotesi riconducibili con certezza alla fattispecie astratta, al punto da porsi in contrasto con quei «*requisiti minimi di razionalità dell'azione legislativa*» che la sentenza n. 185 del 1992 ha, in via generale, evocato in funzione della tutela della «libertà e della sicurezza dei cittadini».

L'intervento legislativo, pertanto, si pone in linea con la giurisprudenza costituzionale, in quanto mira a semplificare il quadro normativo, anche attraverso il ricorso a testi unici e codici.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Il testo normativo proposto non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Il testo normativo proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.



**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO*****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso***

In particolare, si prevede che la valutazione di impatto generazionale (VIG) consiste nella valutazione preventiva dei disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, in virtù del principio di equità intergenerazionale nell'ambito della garanzia dei diritti inviolabili della persona di cui all'articolo 2 della Costituzione, anche nell'interesse delle future generazioni ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione. La disposizione prevede che tale valutazione dei disegni di legge del Governo sia effettuata nell'ambito dell'Analisi di impatto della regolamentazione, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede, altresì, che tale valutazione sia in ogni caso effettuata se l'intervento normativo, per la sua significatività, richiede una valutazione circa i costi di tipo ambientale o sociale, indotti dal disegno di legge a carico delle generazioni future.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi***

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti***

Nel testo normativo proposto non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativa e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo***

Il provvedimento contiene solo abrogazioni espresse.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativa aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risultano aperte deleghe sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Il disegno di legge prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui si individuino criteri e modalità per la valutazione di impatto generazionale delle leggi.

Inoltre, il disegno di legge contiene alcune deleghe legislative. In particolare, è previsto che il Governo è delegato ad adottare:

- entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disciplina delle modalità digitali di formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi;
- entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- entro il 31 marzo 2025, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alla semplificazione e al riordino delle disposizioni legislative in materia di disabilità, al fine

- di adeguare la disciplina in vigore al pertinente quadro costituzionale, ponendo i diritti delle persone con disabilità al centro di ogni politica e intervento di settore;
- entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni;
  - entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Amministrazione proponente:** Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa

**Titolo:** Disegno di legge recante “*Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*”

**CAPO I: Legge annuale di semplificazione normativa**

**Referente:** Settore legislativo

**SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Uno degli obiettivi di questa Legislatura è un’ampia e sinergica strategia d’intervento del Governo volta alla semplificazione, al riordino e al riassetto del quadro normativo italiano.

Questo impegno è stato impresso nel Documento di Economia e Finanza per il 2023 che ha previsto 21 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio. Nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023, in particolare, sono stati previsti 32 disegni di legge, tra i quali è stato confermato il disegno di legge contenente “Misure in materia di semplificazione normativa”.

La presente relazione AIR si riferisce al Capo I del DDL in oggetto, che consta di quattro capi. Le relazioni AIR relative ai Capi II e III sono presentate in separata documentazione. Il Capo IV recante le disposizioni finali contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Obiettivo del presente disegno di legge e, più specificamente del Capo I oggetto della presente analisi, è, pertanto, in primo luogo rinnovare uno strumento a regime per la semplificazione normativa. Politiche sinergiche di semplificazione normativa, d’altro canto, assumono i toni della necessità assoluta per l’ipertrofia normativa che affligge strutturalmente il nostro Paese.

Il **Capo I** introduce nell’ordinamento una nuova “Legge annuale di semplificazione normativa” quale strumento annuale di revisione della legislazione nei settori che saranno individuati di anno in anno.

SEZIONE 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE
---

In relazione al **Capo I** si precisa quanto segue.

L’abnorme produzione normativa produce conseguenze negative in termini di certezza del diritto, questione che va affrontata con una strategia sinergica che mira alla riduzione quantitativa della legislazione vigente, al riassetto ed al riordino per ambiti tematici omogenei.

Dal 1861 al 12 aprile 2023 (data dell’ultima rilevazione da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), sono stati adottati 204.272 atti aventi valore normativo. Di questi ultimi, solo 94.062 sono stati espressamente abrogati. L’ipertrofia normativa e l’assenza di razionalizzazione delle disposizioni vigenti in ciascun settore oggetto di regolazione ogniqualvolta si introduce un nuovo impianto normativo, determina effetti negativi sui destinatari delle norme stesse (dai cittadini alle piccole e medie imprese), in quanto incide sulla certezza del diritto.

Il tema della semplificazione ha assunto una rilevanza strategica nel quadro delle riforme

amministrative degli anni Novanta, a partire dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Importanti sviluppi furono segnati dalle c.d. “leggi Bassanini”: le leggi nn. 59, 94 e 127 del 1997. La legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare, ha introdotto all’articolo 20 una legge annuale di semplificazione, per individuare periodicamente i procedimenti amministrativi da semplificare. Si puntava così a predisporre uno strumento legislativo permanente, che rispondesse al problema della burocratizzazione della pubblica amministrazione.

Oltre all’individuazione dei procedimenti amministrativi da semplificare, le leggi annuali di semplificazione hanno progressivamente concentrato la loro attenzione sul riordino e sul riassetto del sistema normativo. Si è passati in tal modo da un concetto di semplificazione prevalentemente amministrativa ad una semplificazione di plessi normativi.

La legge 28 novembre 2005, n. 246 recante Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, novellando l’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, ha previsto all’articolo 1, comma 1, lettera b) che: *“il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi”*.

Alla luce del contesto sopra illustrato, emerge chiaramente che il percorso di semplificazione normativa è stato episodico ed è rimasto incompiuto. In particolare, l’introduzione nell’ordinamento di una legge annuale di semplificazione non ha raggiunto l’obiettivo di assicurare il periodico riordino delle fonti e di scongiurare il rischio di stratificazione della regolazione. Sono, infatti, state emanate solo quattro leggi annuali di semplificazione in 26 anni<sup>1</sup>. Allo stesso tempo, anche la codificazione non ha esaurito gli interventi di riordino normativo e nuove e numerose norme si sono affastellate nell’ordinamento.

La scarsa applicazione dell’articolo 20 della legge n. 59 del 1997 non è, tuttavia, da ricondurre allo strumento utilizzato, poiché nell’ordinamento si annoverano altre leggi annuali che svolgono efficacemente la propria funzione. Le criticità rilevate sono, invece, riconducibili alla complessità e alla conseguente difficoltà di applicazione della norma, che è stata più volte novellata e integrata e da cui sono derivate notevoli difficoltà attuative. Al riguardo, l’innovazione normativa in esame si caratterizza per i seguenti aspetti:

- a) L’articolo 20 della legge n. 59 del 1997 prevede un complesso procedimento, in base al quale il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, entro la data del 30 aprile, avrebbe dovuto presentare al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Al contrario, la proposta legge annuale di semplificazione normativa oggetto del

<sup>1</sup> La legge 8 marzo 1999, n. 50, “Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998”; la legge 24 novembre 2000, n. 340, “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999”; la legge 29 luglio 2003, n. 229, “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001”; la legge 28 novembre 2005, n. 246, “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”.

Capo I prevede che il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento ogni anno possa avere ad oggetto sia direttamente misure di semplificazione, riordino e riassetto sia eventuali deleghe legislative.

- b) Il procedimento di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 prevedeva che i decreti legislativi attuativi della legge di semplificazione fossero emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto, l'iter poteva essere avviato solo su iniziativa del Ministro competente per materia, che deteneva quindi ampia discrezionalità sull'avvio del processo di semplificazione. Differentemente, la nuova legge annuale di semplificazione normativa affida a precisi soggetti istituzionali il compito di guidare annualmente la semplificazione normativa, riconoscendo al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa ed al Ministro per la pubblica amministrazione un ruolo centrale nel processo di semplificazione, riordino e riassetto. I suddetti Ministri hanno quindi il compito di indirizzare il processo, anche attraverso l'acquisizione delle proposte da parte dei Ministri competenti che tengano altresì conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate.
- c) Rispetto alla precedente disciplina di semplificazione, l'intervento normativo in esame consente di superare gli ormai obsoleti veicoli di semplificazione normativa grazie anche all'identificazione dei settori oggetto di semplificazione attraverso le segnalazioni che perverranno alla struttura di missione istituita presso il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa con DPCM 18 gennaio 2023, che ha tra i suoi compiti l'istruzione del Piano annuale per la semplificazione, elaborato con i contributi della rete dei referenti per la semplificazione normativa designati dalle amministrazioni centrali, che costituirà una delle basi ricognitive del disegno di legge annuale.
- d) Il suddetto complesso procedimento della legge annuale di semplificazione normativa ancora attualmente vigente, unitamente all'assenza di uno o più soggetti che indirizzassero l'attività di semplificazione normativa dell'ordinamento giuridico, hanno fatto sì che le disposizioni di semplificazione fossero spesso collocate in vari provvedimenti ed inseriti in disegni di legge diversi da quello annuale di semplificazione, perdendo così il carattere dell'unitarietà dell'intervento inizialmente previsto. A tale considerazione va aggiunto che la stratificazione delle fonti di produzione normativa orientate alla semplificazione discende, oltre che dall'intersecazione di competenze statali e regionali, dal fatto che numerose materie sono oggetto di disciplina europea e che disposizioni aventi effetti di semplificazione trovano collocazione in provvedimenti settoriali. La descritta situazione ha determinato l'ulteriore ingarbugliarsi del quadro normativo italiano. La nuova disciplina di semplificazione, pertanto, intende "semplificare" anche il procedimento volto all'adozione della legge di semplificazione.

I destinatari diretti della legge annuale di semplificazione normativa vanno anzitutto identificati nelle pubbliche amministrazioni centrali. In particolare, il Governo che, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del

Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, presenterà al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione, il riordino e il riassetto dei settori della normativa vigente, anche mediante delega legislativa. Inoltre, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione costituiscono i soggetti destinatari della disposizione che attribuisce ad essi il potere di acquisire le proposte di semplificazione dai Ministri competenti. Questi ultimi dovranno, conseguentemente, formulare le predette proposte di semplificazione, sulla base di consultazioni pubbliche e possono, dunque, considerarsi destinatari diretti della previsione oggetto di analisi. Possono considerarsi destinatari diretti della legge annuale di semplificazione normativa tutti i soggetti che saranno coinvolti a vario titolo dalle misure di semplificazione introdotte in ogni legge annuale. Pertanto, non può dunque effettuarsi una stima precisa del numero dei destinatari finali dell'intervento normativo, ma si ritiene che gli effetti della semplificazione normativa potranno impattare su cittadini, attività produttive e pubblica amministrazione.

## SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

In relazione al **Capo I** si osserva che la nuova legge annuale di semplificazione normativa si pone come obiettivo generale migliorare la qualità della normazione. Nel dettaglio, la legge annuale di semplificazione mira alla sistematizzazione del processo di semplificazione nell'ordinamento italiano e alla riduzione quantitativa degli atti normativi vigenti.

La previsione di una nuova legge delega annuale di semplificazione normativa mira, dunque, alla messa a regime di uno strumento organico e duraturo nel tempo, che stabilisca sin d'ora sia i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, sia la procedura per garantire un intervento di tutte le Amministrazioni competenti volto a dare una concreta risposta alle sempre nuove esigenze della società civile.

È, pertanto, necessario abrogare l'art. 20 della c.d. legge Bassanini e introdurre un veicolo normativo che permetta non solo di adottare, ogni anno, interventi di semplificazione normativa di tipo generale (destinati alla redazione di codici o testi unici), ma anche ulteriori interventi di semplificazione di tipo settoriale. La legge annuale di semplificazione potrà, infatti, riunire interventi di semplificazione che, altrimenti, finirebbero disseminati in diverse fonti, alimentando il disordine normativo.

Per altro verso, anche il PNRR identifica la delega legislativa e le leggi annuali quali strumenti principali per delineare il quadro degli interventi normativi necessari per l'efficace esecuzione del Piano. La rivitalizzazione delle leggi annuali è quindi, senz'altro, la strada per evitare incoerenze nella legislazione e incoraggiare la prospettiva di medio-lungo periodo.

Con il presente disegno di legge si va nella stessa direzione, perseguendo l'obiettivo di rivitalizzare un'altra legge annuale – quella sulla semplificazione – le cui potenzialità non sono state finora sfruttate fino in fondo per le ragioni di cui sopra. Al contrario, invece, tale strumento può contribuire fortemente non solo ad evitare la dispersione delle norme sulla semplificazione in plurimi provvedimenti nel corso dell'anno, ma dare anche un nuovo impulso al processo di riordino.

### 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Quanto al **Capo I**, gli indicatori che consentiranno la valutazione del raggiungimento degli obiettivi saranno i seguenti:

- Misure di semplificazione, riordino e riassetto introdotte nella legge annuale di semplificazione normativa;
- Numero di amministrazioni centrali che partecipano al processo di semplificazione annuale/ Numero di amministrazioni centrali
- Frequenza con cui viene adottata la legge di semplificazione

In conseguenza dell'approvazione della legge annuale di semplificazione, gli indicatori che consentiranno la valutazione del raggiungimento degli obiettivi relativi ai destinatari finali (cittadini, imprese e pubblica amministrazione) saranno i seguenti:

- numero di procedimenti semplificati;
- numero di testi normativi abrogati;
- numero di norme semplificate;
- durata media dei procedimenti;
- numero di codici/testi unici adottati;

Al momento, tuttavia, non è possibile individuare i valori di riferimento che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi, in quanto tale valutazione potrà eseguirsi solo in funzione delle misure introdotte annualmente.

### SEZIONE 3 - OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Con riferimento al **Capo I**, si precisa quanto segue relativamente alle opzioni di intervento.

Si riportano di seguito tre possibili scenari:

- A. Nell'ipotesi del "non intervento" la disciplina attualmente vigente in materia di semplificazione normativa ha manifestato profili di non efficacia non sortendo gli effetti sperati per i motivi elencati nella Sezione 1, tra cui vale menzionare: strumento legislativo divenuto desueto anche a causa del farraginoso processo di adozione non coordinato centralmente e conseguente dispersione delle misure di semplificazione in molteplici provvedimenti.
- B. È stata presa in considerazione l'ipotesi di procedere con la modifica della legge annuale di semplificazione normativa attualmente vigente. Tale opzione è stata scartata in quanto sono già intervenute modifiche nel corso del tempo, le quali piuttosto che rendere la disciplina più comprensibile e di più agevole applicazione, hanno contribuito a renderla più oscura favorendo ulteriormente la sua mancata applicazione. Per l'appunto, la parziale modifica della stessa avrebbe comportato ulteriori e nuove difficoltà interpretative ed applicative. Pertanto, si è preferito procedere con l'abrogazione della norma in questione e con la predisposizione della nuova legge annuale di semplificazione normativa.
- C. Lo strumento di semplificazione normativa previsto dal disegno di legge in esame è l'opzione che meglio consente di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso l'introduzione nell'ordinamento di un unico processo di semplificazione con cadenza annuale e termini prefissati, coordinato da parte del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione. La legge annuale di



semplificazione potrà, inoltre, riunire interventi di semplificazione che, altrimenti, finirebbero disseminati in diverse fonti, alimentando il disordine normativo.

SEZIONE 4 - COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
---

#### 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto attiene agli impatti economici, sociali ed ambientali attesi, con riferimento al **Capo I**, si precisa che trattandosi dell'istituzione di uno strumento di semplificazione annuale, che potrà esercitarsi anche attraverso norme di delega, una più approfondita analisi degli impatti potrà essere svolta in sede di esercizio delle deleghe.

- A. Stante i problemi evidenziati nella Sezione 1, il mantenimento della situazione attuale comporta l'inutilizzo della vigente legge annuale di semplificazione normativa e l'eventuale episodica, incompleta e non razionalizzata semplificazione settoriale sparsa su diversi e non omogenei provvedimenti, con il conseguente mantenimento della situazione di incertezza giuridica che ne deriva. Per i destinatari finali dell'opera di semplificazione, il mantenimento della situazione attuale comporta l'incertezza interpretativa del quadro normativo vigente. L'incertezza del diritto non consente di conoscere facilmente quali siano le conseguenze delle azioni e, conseguentemente, il mantenimento della situazione attuale caratterizzata da incertezza normativa, con il dubbio che determinate azioni possano portare a violazioni di legge, causa una stasi delle azioni di privati e aziende che, nel dubbio, si determinano a non agire, con esiti negativi per l'economia e lo sviluppo.
- B. L'opzione di modifica della vigente legge di semplificazione annuale avrebbe previsto un ingente dispendio di risorse rispetto all'istituzione di un nuovo processo di semplificazione, appositamente disciplinato in un corpo normativo unitario.
- C. L'opzione prescelta comporta un impiego di risorse da parte delle amministrazioni coinvolte nel processo di semplificazione disciplinato dal DDL in esame, nonché da parte di tutti i soggetti che saranno chiamati ad attuare le misure di semplificazione successivamente adottate con legge annuale di semplificazione normativa. Per quanto attiene agli impatti economici della proposta normativa in esame sulle amministrazioni centrali, occorre considerare che la misura costituisce un incentivo all'innovazione nella misura in cui, sotto la spinta propulsiva dell'amministrazione proponente, le altre amministrazioni centrali effettueranno una rivisitazione delle norme obsolete e, nell'analisi del quadro normativo vigente, potranno valutare future scelte opportune per l'innovazione di quel determinato settore.

Giova evidenziare, inoltre, che i principali effetti attesi dall'introduzione della legge annuale di semplificazione normativa sono la riduzione quantitativa degli atti normativi vigenti e la confluenza entro un unico testo normativo di tutte le disposizioni di semplificazione così da evitare che disposizioni di semplificazione finiscano per essere collocate in vari provvedimenti.

Per quanto attiene alle amministrazioni centrali, si evidenzia che esse saranno destinatarie dell'onere di individuare annualmente le disposizioni del proprio settore di competenza da razionalizzare e quelle da abrogare e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa sarà destinatario dell'onere di costituire l'organo propulsore e aggregatore di tale processo.

Per i destinatari indiretti dell'opera di semplificazione normativa ossia tutti quei soggetti che vengono a contatto a vario titolo con testi normativi dell'ordinamento nazionale e, dunque, dai privati cittadini alle piccole e medie imprese e alle pubbliche amministrazioni, si può affermare che la riduzione delle norme dell'ordinamento e la loro semplificazione avranno effetti in termini di più semplice ed immediata identificazione dei diritti e obblighi scaturenti dalle norme dell'ordinamento. Occorre inoltre considerare che ogniqualvolta si semplifica una norma o la si abroga, si restringe o si elimina un limite alla libertà privata che era stato posto per perseguire un interesse ritenuto preminente. Conseguentemente, la semplificazione normativa ha quale effetto principale per cittadini e imprese la maggiore di libertà da limiti di azione. Nell'ambito dei costi per i destinatari indiretti, occorre considerare che resta fermo l'onere per cittadini e imprese di dover comunque adattarsi al nuovo quadro normativo che risulterà all'esito dell'opera di semplificazione.

#### **4.2 Impatti specifici**

Con riferimento al **Capo I**, sarà possibile analizzare e quantificare gli impatti specifici per i destinatari finali dell'intervento solo al momento dell'adozione della legge di semplificazione che annualmente prevederà semplificazioni specifiche che impatteranno concretamente su piccole e medie imprese, che determineranno una variazione degli oneri informativi su cittadini e imprese e pubbliche amministrazioni, che avranno impatti sul mercato e la sua concorrenza.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Quanto al **Capo I**, la "*Legge annuale di semplificazione normativa*" costituisce l'opzione regolatoria preferibile rispetto alle altre possibili alla luce delle valutazioni e comparazioni svolte, poiché consentirà di avere un nuovo strumento unitario, da adottare con procedura più snella rispetto alla precedente complessa e farragিনosa (come ampiamente descritto nella Sezione 1) e soprattutto più funzionale al raggiungimento dello scopo, affidando al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa ed al Ministro per la pubblica amministrazione il potere di indirizzare il processo di semplificazione annuale, attribuendo a questi il potere di acquisire dai Ministri competenti le proposte di semplificazione che tengano altresì conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate.

Si è scelta tale opzione di regolazione per non lasciare alla discrezionalità dei Ministri competenti la scelta se procedere o meno al riassetto delle norme dei relativi settori di competenza, ma affidando a precisi soggetti istituzionali il compito di guidare annualmente la semplificazione normativa.

L'idoneità di tale intervento normativo a superare i desueti veicoli di semplificazione normativa è corroborata altresì dalla possibilità, come già esposto, che l'identificazione dei settori oggetto di semplificazione avvenga anche attraverso le segnalazioni che perverranno alla struttura di missione istituita dal DPCM 18 gennaio 2023 e successive modificazioni presso il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

L'opzione regolatoria oggetto di analisi è stata preferita, inoltre, in quanto la nuova legge permetterà di riunire al suo interno interventi di semplificazione normativa di tipo generale, ma anche ulteriori interventi di semplificazione di tipo settoriale.

L'opzione sopra descritta consistente nella modifica della legge annuale di semplificazione normativa attualmente vigente è stata scartata in quanto sono già intervenute modifiche nel corso del tempo che piuttosto che rendere la disciplina più comprensibile e di più agevole applicazione, l'hanno resa sempre più oscura con il risultato che tali modifiche non sono valse a indurre la sua applicazione. Per l'appunto, la parziale modifica della stessa avrebbe comportato ulteriori e nuove difficoltà interpretative ed applicative. E, pertanto, si è preferito procedere con l'abrogazione della norma in questione e con la predisposizione della nuova legge annuale di semplificazione normativa.

#### SEZIONE 5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

##### 5.1 Attuazione

La misura troverà attuazione tramite l'adozione con cadenza annuale della legge di semplificazione normativa.

##### 5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento normativo sarà effettuato dall'Amministrazione proponente e da tutte le altre Amministrazioni competenti per materia anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento.

In particolare, l'effettiva applicazione del provvedimento sarà testimoniata dall'emanazione con cadenza annuale della legge di semplificazione normativa, che a sua volta darà quindi atto dell'opera di indirizzo svolta dalle Amministrazioni proponenti e dell'attività di consultazione effettuata a monte anche dalle amministrazioni di settore interessate. Il monitoraggio dell'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti per i destinatari finali dell'intervento sarà effettuato tramite l'utilizzo degli indicatori individuati nella Sezione 2.2.

#### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Quanto al Capo I, non sono state effettuate consultazioni. Tuttavia, trattandosi di una misura che ha come destinatari diretti le amministrazioni centrali dello Stato, sono stati consultati i referenti degli uffici legislativi circa l'opportunità di prevedere una legge annuale di semplificazione normativa in questa veste rinnovata e la risposta è stata di favore da parte di tutti i consultati.

Seppur non rispettando le caratteristiche delle consultazioni AIR, vale menzionare che il Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto, tra dicembre 2022 e gennaio 2023, una consultazione ristretta, rivolta alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di raccogliere indicazioni e proposte utili ad indirizzare le attività di semplificazione normativa. Alle associazioni è stato chiesto in particolare di indicare in un contributo scritto, in relazione ai propri ambiti di interesse, le priorità da affrontare ai fini del riordino, della semplificazione e della razionalizzazione normativa. All'esito di questa consultazione, risultano complessivamente pervenuti 30 contributi, inviati da 33 associazioni, che hanno rappresentato la necessità di un ricorso alla codificazione, alla revisione dei Testi unici vigenti, nonché al riordino, razionalizzazione e semplificazione della normativa in molteplici ambiti, tra cui: bancario e finanziario, assicurativo e attività di brokeraggio assicurativo, agricoltura, Lavoro, Fisco e Tributi, Logistica, Disciplina relativa all'insediamento e all'esercizio di attività dei pubblici esercizi, Settore socio-assistenziale.

**PERCORSO DI VALUTAZIONE**

I contenuti del disegno di legge sono stati condivisi con il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e con i Ministeri interessati.

**CAPO II: Misure volte al miglioramento della qualità della normazione**

**Referente:** Settore legislativo

**SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Il **Capo II** contiene misure volte al miglioramento della qualità della normazione e, in particolare, all’articolo 4 prevede l’introduzione nell’ordinamento di una valutazione di impatto generazionale (VIG) delle leggi d’iniziativa governativa, all’articolo 5 una delega al Governo per la digitalizzazione dell’attività e della produzione normativa e, all’articolo 6, disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali.

**SEZIONE 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

All’interno della semplificazione normativa rientrano anche gli strumenti di *drafting* sostanziale rispondenti all’AIR (analisi di impatto della regolamentazione) e alla VIR (verifica di impatto della regolamentazione), entrambe introdotte nell’ordinamento dalla legge n. 246 del 2005 e poi concretamente regolamentati con il DPCM 15 settembre 2017, n. 169, meritevoli di revisione e aggiornamento. Tali strumenti non prendono esplicitamente in considerazione gli effetti a lungo termine delle politiche pubbliche in termini sociali e ambientali.

L’attuale quadro normativo risulta privo di una valutazione dei disegni di legge del Governo sotto il citato profilo dell’impatto sulle generazioni future e la sua necessità è stata richiamata di recente anche dal Comitato economico e sociale europeo, il quale, nel Parere riguardante la Cooperazione nel settore della gioventù (SOC/759) del 15/06/2023, ha ritenuto non solo che gli Stati membri dovrebbero rafforzare le misure intersettoriali che hanno un impatto positivo sui giovani, incidendo potenzialmente soprattutto sui giovani beneficiari e riducendo il divario generazionale, ma ha anche definito “essenziale” che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, le politiche, le strategie, i programmi, le misure e gli investimenti pubblici degli Stati membri siano sottoposti a una consultazione per accertare l’impatto dell’UE sui giovani, di guisa che siano formulate proposte di misure di mitigazione, affinché si impedisca ogni azione di violazione dei diritti e di discriminazione nei confronti dei giovani.

Inoltre, le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea sulla promozione dell’integrazione della dimensione giovanile nei processi decisionali politici nell’Unione europea (C/2023/1342) del 29 novembre 2023 invitano gli Stati membri a: “promuovere l’integrazione della dimensione giovanile nel processo decisionale e nell’elaborazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione

delle politiche, applicando tale visione a tutti i settori che incidono sulla vita dei giovani”.

L’esigenza della previsione in argomento risultava già avvertita nell’ordinamento in considerazione dell’adozione, nella scorsa legislatura, delle Linee guida elaborate dal “Comitato per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche” (COVIGE), di cui al DM 8 luglio 2022, con le quali si erano definiti indicatori utili per la valutazione di impatto generazionale, anche con riferimento a modelli praticati in altri paesi UE e agli obiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda 2030.

Alla luce delle attuali criticità sociali (a titolo esemplificativo, il divario economico e sociale tra fasce della popolazione), ambientali (a titolo esemplificativo, l’elevato livello di inquinamento ambientale) e territoriali (a titolo esemplificativo, il divario nord-sud in relazione allo sviluppo economico), determinate dalla mancata o errata previsione dell’impatto sulle generazioni successive delle leggi adottate in passato, sorge l’esigenza di prevedere tale valutazione al fine di proiettare sull’avvenire le scelte legislative dell’oggi.

I destinatari dell’intervento concernente la VIG saranno, in prima analisi, le Amministrazioni centrali deputate alla predisposizione dei disegni di legge di matrice governativa, le quali dovranno effettuare l’analisi preventiva di tali disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ambientali e/o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future.

I destinatari finali della previsione in esame sono da individuare nelle cosiddette “future generazioni”. In statistica, nelle scienze attuariali e anche nel linguaggio comune, il tempo medio che intercorre tra una generazione e quella successiva è calcolato all’incirca in 25 anni. Sulla base di questa considerazione, possono considerarsi destinatari del presente intervento normativo tutti i soggetti tra zero e venticinque anni attualmente facenti parte della popolazione italiana residente e che ammonta, secondo le ultime rilevazioni ISTAT, al 1° gennaio 2023, a 12.375.668 unità. Allo stesso modo, possono considerarsi interessate dalla misura anche le generazioni che devono ancora nascere, in quanto si mira a evitare politiche pubbliche che possano incidere negativamente sull’ordinamento in relazione a loro diritti o, quantomeno, in relazione ai doveri della generazione presente verso quelle future.

Per quanto attiene alla delega al Governo per la digitalizzazione dell’attività e della produzione normativa, si rileva che la situazione attuale risulta caratterizzata da procedure ancorate a vecchi schemi farraginosi, che escludono l’utilizzo di tecnologie digitali a favore finanche del formato cartaceo o che prevedono adempimenti analogici ivi inclusa l’apposizione di nastri e sigilli. Inoltre, le amministrazioni si caratterizzano per stadi di digitalizzazione eterogenei. Orbene, le criticità di tale situazione sono da individuare in termini di dispendio di tempo nell’*iter* di produzione normativa che incide sull’efficienza, la speditezza e la sicurezza del procedimento, con il rischio concreto che sia minata l’autenticità e l’integrità degli atti normativi.

Le esigenze sopra descritte e le criticità rappresentate in relazione all’attuale *iter* di produzione normativa fondano anche la previsione delle misure in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali.

Relativamente ai potenziali destinatari dell’intervento normativo finalizzato alla digitalizzazione dei processi di produzione normativa, l’intervento ha come diretti destinatari le Amministrazioni pubbliche centrali a vario titolo coinvolte nei processi di produzione normativa.

Indirettamente la previsione in esame impatta su tutti coloro che vengono in contatto a vario titolo con norme giuridiche, che ne trarrà benefici in termini di efficienza e speditezza del processo di produzione delle norme.

Tutte le citate disposizioni si inseriscono nel più ampio quadro della transizione ecologica e della transizione digitale che delineano l'agire della pubblica amministrazione anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

## SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

In relazione al **Capo II**, l'introduzione nell'ordinamento della valutazione di impatto generazionale delle leggi ha l'obiettivo di effettuare una ponderata valutazione circa l'impatto sulle future generazioni delle norme che si intende introdurre. L'obiettivo è quello di prevedere e, conseguentemente, evitare effetti negativi nei confronti delle future generazioni nel medio e lungo termine sotto il profilo ambientale e sociale.

La VIG risponde al principio di equità intergenerazionale nell'ambito della garanzia dei diritti inviolabili della persona di cui all'articolo 2 della Costituzione, anche nell'interesse delle future generazioni come si evince altresì dalla recente riformulazione dell'art. 9 della Costituzione, dove si prevede che la Repubblica "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

Con riferimento alla delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa e alle disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali, l'obiettivo è la diminuzione dei tempi della produzione normativa e, conseguentemente, in una sempre maggiore efficienza, speditezza e sicurezza del procedimento stesso. Inoltre, appare evidente che ulteriore obiettivo di tale processo di digitalizzazione sia quello della tutela dell'autenticità e dell'integrità degli atti normativi, nonché ridurre l'impatto ambientale delle attività ricadenti nel processo di produzione normativo.

### 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Quanto al **Capo II**, si prevedono i seguenti indicatori:

- in relazione alla VIG
  - adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente criteri e modalità;
  - numero di amministrazioni centrali che conducono VIG / numero di amministrazioni centrali che presentano DDL di iniziativa governativa;
  - numero di VIG condotte;
  
- in relazione alla digitalizzazione dell'attività normativa
  - differenza tra la durata dell'iter di adozione dei provvedimenti prima e dopo l'entrata in vigore della misura.

## SEZIONE 3 - OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4:

A) nell'ipotesi del non intervento, l'ordinamento attuale non garantisce una piena consapevolezza

del decisore politico sull'impatto delle proprie decisioni sulle generazioni future in termini sociali e ambientali.

B) in relazione alla valutazione d'impatto generazionale è stata valutata l'opzione di promuovere con cadenza annuale l'adozione da parte del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e singole amministrazioni di interventi settoriali volti al miglioramento dell'impatto ambientale o sociale sulle generazioni future.

C) introdurre nel nostro ordinamento una disposizione volta rendere consapevole il decisore politico e pertanto le amministrazioni a considerare gli effetti ambientali e sociali sulle generazioni future, attraverso la disciplina di apposita valutazione per singolo provvedimento di iniziativa governativa.

In particolare, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6:

A) nell'ipotesi del non intervento, le amministrazioni registrano diversi livelli di digitalizzazione: si delinea un quadro eterogeneo tra i vari soggetti, con profili di efficienza dell'agire diversificati.

B) è stata valutata l'opzione di introdurre un limite alla produzione della documentazione cartacea nell'intero processo di produzione normativa.

C) definire i principi guida per avviare la digitalizzazione dell'intero processo normativo e introdurre una prima misura al riguardo vincolando le amministrazioni ad adottare in formato digitale dei regolamenti ministeriali.

SEZIONE 4 - COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
---

#### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, l'opzione B determinerebbe un impiego di risorse concentrato in un unico frangente temporale rischiando di non rendere il decisore politico pienamente consapevole e responsabile rispetto agli effetti ambientali e/o sociali sulle generazioni future. L'opzione C, invece, con l'introduzione della valutazione di impatto generazionale per ogni disegno di legge di iniziativa governativa, dovrebbe garantire un attento processo di valutazione degli effetti negativi generati dalle norme nei confronti delle future generazioni nel medio e lungo termine sotto il profilo ambientale e sociale.

Le amministrazioni centrali impiegheranno risorse per la conduzione delle VIG e tale attività potrà comunque contribuire a produrre un impatto positivo in termini ambientali e sociali sulle generazioni future.

Con riferimento alla delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa e alle disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali, l'effetto atteso è la diminuzione dei tempi della produzione normativa e, conseguentemente, per i destinatari, una maggiore efficienza, speditezza e sicurezza del procedimento stesso.

Inoltre, si ipotizza che le amministrazioni opereranno una riallocazione delle proprie risorse dal

processo analogico al processo digitale e si profilano impatti positivi in termini ambientali considerando l'atteso risparmio del consumo di carta e altro materiale.

#### 4.2 Impatti specifici

Con riferimento al **Capo II**, non possono in questa sede misurarsi impatti specifici rispetto all'introduzione della VIG né rispetto alla delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa.

Inoltre, l'opzione regolatoria *ex se* è neutra rispetto agli oneri amministrativi o informativi a carico di cittadini ed imprese.

#### 4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Relativamente al **Capo II**, l'introduzione nell'ordinamento di una valutazione di impatto generazionale delle leggi è l'opzione preferibile sia rispetto all'opzione zero in quanto assente nell'ordinamento attuale una previsione di tal tipo, sia rispetto all'altra opzione di intervento in quanto la norma così formulata tiene conto esattamente dell'esigenza di determinazione dell'impatto generazionale delle leggi in maniera definita e costante rispetto alla produzione normativa di iniziativa governativa.

In particolare, la valutazione di impatto generazionale delle leggi quale misura volta al miglioramento della qualità della normazione costituisce l'opzione preferibile perché consente il raggiungimento dello scopo in modo più efficiente rispetto alle altre opzioni. Infatti, l'opzione B determinerebbe una maggiore complessità attuativa dovendo adottare annualmente interventi settoriali volti al miglioramento dell'impatto ambientale o sociale sulle generazioni future.

L'introduzione della VIG per ogni disegno di legge di iniziativa governativa costituirà una misura ad applicazione diffusa, che permetterà di responsabilizzare tutte le Amministrazioni destinatarie in relazione alla valutazione degli impatti che ogni disegno di legge di rispettiva competenza potrà avere sulle future generazioni.

In considerazione dell'evoluzione tecnologica, nonché del processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione le norme di cui all'articolo 5, che contiene una delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e della produzione normativa e quella di cui all'articolo 6 che detta disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali costituiscono opzioni di intervento da preferire sia rispetto all'opzione zero in quanto la previsione delle procedure analogiche appare superata dallo sviluppo delle tecnologie informatiche, sia rispetto all'altra opzione in quanto si tratta di interventi normativi che dettano una disciplina in misura essenziale al raggiungimento dello scopo.

In particolare, risulta migliore rispetto all'opzione B in quanto questa troverebbe una problematica applicazione relativamente al controllo in merito al rispetto del limite alla produzione di documenti in formato cartaceo, nell'ambito dell'intero processo di produzione normativa.

### SEZIONE 5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

#### 5.1 Attuazione

Il disegno di legge prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui si individuino criteri e modalità per la valutazione di impatto generazionale delle leggi.



Sarà data attuazione alla disposizione in materia di VIG attraverso l'operato delle amministrazioni centrali deputate.

Relativamente alle misure previste dagli articoli 5 e 6 l'attuazione sarà garantita dalla digitalizzazione dei processi normativi delle Amministrazioni coinvolte anche a seguito dell'adozione del decreto delegato.

## 5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento normativo sarà effettuato dall'Amministrazione proponente e da tutte le altre Amministrazioni competenti per materia anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti.

Si verificherà la conduzione di VIG da parte delle amministrazioni centrali nonché l'implementazione dei processi digitali da parte dei soggetti coinvolti nel processo normativo.

### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Quanto al Capo II non sono state condotte consultazioni dei destinatari degli interventi.

### PERCORSO DI VALUTAZIONE

I contenuti del disegno di legge sono stati condivisi con il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e con i Ministeri interessati.

## **CAPO III: Deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di settori della normativa vigente**

**Referente:** Settore legislativo

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il **Capo III** prevede cinque deleghe al Governo. In particolare, l'articolo 7 contiene una delega per il riordino della disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; l'articolo 8 reca una delega per il riordino della disciplina di settore di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; l'articolo 9 prevede una delega al Governo in materia di disabilità; l'articolo 10 disciplina una delega in materia di protezione civile; e, da ultimo, l'articolo 11 prevede una delega in materia di formazione superiore e ricerca.

Con la previsione di queste cinque deleghe settoriali si intende operare, in un'ottica di semplificazione, una ricognizione della normativa di riferimento e, previa valutazione della perdurante attualità delle disposizioni, effettuare una sistematizzazione generale delle norme afferenti ai diversi ambiti.

In relazione alla delega al Governo per il riordino della disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevista all'art.7, si precisa che è finalizzata al riassetto e alla codificazione delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e intende unificare le discipline

settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza in un testo unico delle disposizioni legislative.

La normativa primaria relativa al MAECI è attualmente articolata in leggi e decreti, spesso anche risalenti nel tempo, in vari ambiti di competenza, i quali sono stati peraltro rivisti e ampliati nelle ultime legislature. A titolo di esempio, il decreto-legge n. 104 del 2019 ha esteso le competenze del MAECI ai vasti settori della politica commerciale e promozionale con l'estero, nonché allo sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

Con l'esercizio della delega il Governo intende dunque operare, in un'ottica di semplificazione, una ricognizione della normativa di rango primario relativa al MAECI e, previa valutazione della perdurante attualità delle disposizioni, effettuare una sistematizzazione generale delle norme di riferimento afferenti all'ampio ventaglio di competenze attribuite (promozione del commercio estero, servizi agli italiani all'estero, cooperazione allo sviluppo, sistema delle scuole italiane all'estero, etc.) nonché alla complessa organizzazione strutturale, sia in termini logistici che di personale. Quest'ultima, in particolare, caratterizzata da un elemento di complessità pressoché unico nella P.A. italiana, ossia la prevalente articolazione in strutture situate all'estero (Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura, Uffici ICE, scuole statali italiane).

In relazione alla delega conferita al Governo in materia di istruzione si prevede, all'articolo 8, l'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, di uno o più decreti legislativi volti al riordino e al riassetto delle disposizioni vigenti.

Tale semplificazione si rende necessaria alla luce delle molteplici disposizioni normative stratificatesi nel tempo e al fine di assicurare la "certezza del diritto" e, al contempo, di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa nel settore dell'istruzione. Inoltre, preme evidenziare come il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*", non appaia più coerente con la legislazione vigente, a seguito dei numerosi interventi di riforma in materia di istruzione e di pubblico impiego.

Parimenti, si rende necessario sia operare una razionalizzazione dei poteri di vigilanza in capo al Ministero dell'istruzione e del merito sugli enti da esso controllati, che revisionare la disciplina afferente agli organi collegiali della scuola.

In relazione alla delega al Governo in materia di disabilità, prevista all'art.9, la norma contiene principi e criteri di delega mediante i quali si intende dare attuazione al piano di riforme che accompagna il PNRR e, in particolare, il processo di semplificazione e razionalizzazione normativa e l'inclusione e la coesione sociale. In tale prospettiva si colloca l'intervento normativo in esame con lo scopo di realizzare la semplificazione normativa, il riordino e la codificazione delle disposizioni in materia di disabilità in un'ottica di chiarezza, semplicità e completezza ricognitoria nonché di attuazione della normativa sovranazionale ed europea. Ed ancora, lo scopo della disposizione è adeguare la disciplina normativa al dettato costituzionale, ponendo i diritti delle persone con disabilità al centro di ogni politica e intervento di settore.

In materia di protezione civile si prevede, all'articolo 10, l'adozione di una nuova delega finalizzata all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nonché nel rispetto della Costituzione, dell'ordinamento dell'Unione europea, dei

principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

Tale iniziativa appare quanto mai opportuna e viene chiesta dalle varie componenti istituzionali sia centrali che territoriali, oltre che dalle principali strutture operative che sul territorio perseguono le finalità del Servizio nazionale della protezione civile.

Il Servizio nazionale è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. La formula organizzativa del "Servizio" delinea un sistema organico di competenze rimesso a più enti e strutture coordinate da un'autorità centrale, per rispondere ad una logica di maggiore efficienza dell'apparato della pubblica amministrazione nella quale, accanto alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, ai corpi operativi e alle strutture tecniche da essi dipendenti, assumono crescente importanza anche organizzazioni di volontariato specializzato e altri soggetti, anche di natura privata, gestori di servizi pubblici di primaria rilevanza ai fini dell'efficace pianificazione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza sul territorio.

Il concetto di protezione civile, che in passato consisteva essenzialmente nell'azione di soccorso in favore delle popolazioni colpite da calamità, negli ultimi anni ha subito una profonda evoluzione, includendo nel proprio ambito anche la previsione e la prevenzione dei disastri naturali, oltre ad una adeguata organizzazione dell'attività di soccorso ed i successivi interventi volti al ripristino del tessuto socio-economico delle comunità e alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite. Pertanto, il Servizio nazionale, attraverso le sue articolazioni, deve essere in grado di reagire con rapidità, attraverso una gestione il più possibile unitaria, anche al fine di rendere l'azione di protezione civile elemento e strumento, allo stesso tempo, per garantire la coesione sociale.

In tale contesto, il settore della protezione civile assume una rilevanza del tutto peculiare, dovendo presidiare le forme e le modalità con le quali la Repubblica, nelle sue componenti statali, regionali e locali, previene e fronteggia le varie fattispecie di rischio, alcune delle quali segnate, in questi tempi, da cambiamenti profondi ed evidenti che necessitano di una vigilante azione di previsione, prevenzione ed efficace contrasto. L'azione legislativa si concretizza, in questo settore, come attento interprete ed efficace traduttore della dimensione sistemica che caratterizza, nel profondo, l'azione di protezione civile.

Con la previsione di una delega in materia di protezione civile si intende operare, dunque, in un'ottica di semplificazione e accelerazione delle attività amministrative, una ricognizione della normativa di riferimento e, previa valutazione della perdurante attualità delle disposizioni, effettuare una sistematizzazione generale delle norme afferenti allo specifico settore d'interesse.

In relazione alla delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca, si osserva che la proposta normativa del Ministero dell'università e della ricerca mira ad inserirsi nell'ambito dell'ampia strategia d'intervento del Governo volta alla semplificazione. La delega, infatti, pone rimedio alla frammentarietà e alla disomogeneità che, allo stato, "affligge" numerosi settori normativi di competenza, analiticamente indicati nel seguito del documento AIR, afferenti sia all'ambito universitario che a quello della ricerca oltre che a quello dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. Tali criticità hanno portato a ritenere che l'inserimento nella delega settoriale, per quegli

ambiti maggiormente bisognosi di un'opera di sistematizzazione e razionalizzazione, nell'ambito della legge annuale di semplificazione, fosse lo strumento più idoneo ed efficace per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti.

#### SEZIONE 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Relativamente alle disposizioni contenute del **Capo III** si precisa quanto segue.

Con riferimento alla disciplina delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si chiarisce che questa è contenuta in un elevato numero di provvedimenti adottati nel corso del tempo. Ciò comporta che diverse norme di rango primario risentano del contesto e del linguaggio normativo relativo al tempo in cui sono state emanate, risultando talvolta superate o poco chiare o non coordinate tra loro nella disciplina di fattispecie uguali o comunque analoghe.

La difficoltà ad individuare la normativa corretta può comportare una perdita di efficienza degli uffici ministeriali e delle sedi all'estero in termini di capacità operativa, nonché un danno per l'utenza esterna, comprese le aziende italiane che operano all'estero o che vogliono internazionalizzarsi, per le quali, talvolta, è difficile individuare i canali di facilitazione previsti, come ad esempio quelli relativi agli incentivi all'export e all'internazionalizzazione.

Con riferimento al settore dell'istruzione, è emersa la necessità di un'attività di codificazione normativa da realizzare attraverso il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, anche con riguardo a quelle che recepiscono e attuano il diritto europeo.

Si fa riferimento, ad esempio, al testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", il quale non risulta più coerente con la legislazione vigente, a seguito dei numerosi interventi di riforma in materia di istruzione e di pubblico impiego.

Si registrano antinomie giuridiche dovute al mancato coordinamento con gli interventi, anche d'urgenza, che si sono succeduti nel tempo, a cui non è seguita un'armonizzazione della disciplina. In particolare, il testo unico non è in larga parte allineato né con l'introduzione dell'autonomia scolastica, a cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale, ordinamentale e amministrativo, e con la sua costituzionalizzazione, né con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni a seguito dell'approvazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. L'intervento scaturisce, inoltre, dalla necessità di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa nel settore dell'istruzione.

In tale ottica, si è ritenuto opportuno avviare un processo di revisione dell'attuale assetto normativo, attraverso interventi di semplificazione, con particolare riferimento alla razionalizzazione del potere di vigilanza sugli enti sottoposti al controllo del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alla disciplina degli organi collegiali della scuola.

Il Ministero dell'istruzione e del merito annovera diversi enti, agenzie, organismi, controllati o vigilati dallo stesso Ministero. L'attuale assetto organizzativo rappresenta il risultato di trasformazioni succedutesi nel tempo che, se da una parte hanno consentito di rendere il sistema di istruzione sempre

più articolato e complesso nelle sue fasi di progettazione, gestione e valutazione dei sistemi educativi e di istruzione, dall'altra parte hanno inevitabilmente comportato la duplicazione di funzioni, la sovrapposizione di aree di intervento o, ancora, lo sviluppo di differenti sistemi e strumenti di gestione. Con particolare riferimento agli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'istruzione e del merito, si rappresenta che essi si dividono in Enti pubblici di ricerca ed Enti privati (v. Allegato n. 2).

L'esigenza di un intervento di codificazione normativa, volto a garantire una maggiore sistematicità e coerenza giuridica, è particolarmente sentita anche con riferimento alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, il cui assetto è rimasto inalterato, continuando a essere regolato dalle disposizioni rinvenibili nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il processo di trasformazione del sistema dell'istruzione avrebbe dovuto investire anche gli organi collegiali territoriali, favorendo l'armonizzazione degli stessi con l'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale e periferica e con le nuove funzioni affidate alle istituzioni scolastiche e, al contempo, garantendo un collegamento efficiente con le comunità locali.

La delega, sul punto, è stata attuata tramite il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, che ha previsto l'istituzione di nuovi organi a livello centrale, regionale e locale: il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, i Consigli regionali dell'istruzione e i Consigli scolastici locali. L'articolo 8 del decreto n. 233/1999, come modificato dall'articolo 6 della legge n. 463/2001 di conversione del decreto-legge n. 411/2001, ha dapprima spostato al 31 dicembre 2002 la data di costituzione dei nuovi organi territoriali, poi è intervenuto l'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha conferito una nuova delega ad adottare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi dei decreti già emanati. In sostanza, l'assetto degli organi collegiali territoriali è rimasto immutato, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui al testo unico n. 297 del 1994.

In particolare, con riferimento ai distretti scolastici, che sono enti dotati di autonomia amministrativa e gestionale, responsabili per la gestione di tutte le scuole in un determinato territorio regionale e la cui disciplina si rinviene nel Capo II del testo unico, sono stati, sostanzialmente, già soppressi dall'art. 35, comma 4, della Legge di bilancio n. 289 del 27 dicembre 2002. Infatti, la legge n. 289/2002 ha previsto, a decorrere dall'a.s. 2003-2004, la restituzione ai compiti d'istituto del personale Ata del comparto scuola utilizzato presso gli stessi distretti scolastici senza tuttavia esplicitare la loro soppressione. Inoltre, finora, la mancata abrogazione espressa del Capo II ha determinato il permanere di residue risorse finanziarie altrimenti inutilizzabili nelle disponibilità delle istituzioni scolastiche referenti.

I possibili destinatari delle disposizioni legislative in questione sono studenti, famiglie, personale scolastico, istituzioni scolastiche e amministrazione centrale, nonché l'intera collettività.

(cfr. Allegato 1 in calce). In particolare, con riferimento agli interventi finalizzati al riassetto e alla razionalizzazione della disciplina normativa in materia di personale scolastico i soggetti direttamente e indirettamente interessati sono quantificati come segue:

- N. unità di personale docente: 923.854
- N. unità di personale educativo a tempo indeterminato: 1.900
- N. unità di personale educativo a tempo determinato: 533
- N. unità di personale ATA a tempo indeterminato: 182.705

- N. unità di personale ATA a tempo determinato: 50.358.

Per quanto riguarda, invece, i destinatari degli interventi volti al riassetto degli adempimenti amministrativi sono quantificati come segue:

- N. istituzioni scolastiche statali: 8.136
- N. scuole paritarie: 12.096.
- N. alunni frequentanti le scuole statali: 7.150.237
- N. alunni frequentanti scuole paritarie: 817.413

In ogni caso, si segnala che sarà possibile distinguere le categorie di destinatari tra i vari interventi solo successivamente all'avvio dell'attività istruttoria (comprese le eventuali consultazioni).

Con riferimento alla delega in materia di disabilità, si evidenzia che la condizione di disabilità talora preclude l'inclusione sociale con riferimento non solo alle attività elementari ed essenziali ma ad ogni aspetto della vita quotidiana. In tale prospettiva, la frammentarietà e la sovrapposizione di norme attualmente esistente in materia incidono sull'efficacia applicazione e attuazione delle norme sia con effetti sugli operatori tenuti ad applicarle sia nei confronti dei destinatari delle disposizioni medesime e, in particolare, nei confronti delle persone con disabilità.

L'esistenza di fonti normative tra loro non coordinate, ma, soprattutto la mancanza di chiare indicazioni sulle modalità applicative incide sulla corretta applicazione della norma e dell'erogazione del beneficio da essa prevista. Ed invero, l'incertezza normativa in merito alla norma concretamente applicabile al caso concreto produce effetti negativi, in termini di rallentamento, sull'operato delle singole amministrazioni che, preliminarmente, devono individuare la disciplina applicabile e successivamente adottare il provvedimento richiesto. In altri termini l'indeterminatezza circa la normativa applicabile reca con sé il rischio di disagi e ritardi per la collettività in generale che si profilano, ancora più gravosi, per le persone con disabilità.

Le persone con disabilità, che, come è noto, già si trovano in una situazione di disagio fisico, intellettuale, sensoriale che talora rappresenta un ostacolo alla effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri, si trovano di fronte, oltre che alle barriere architettoniche che precludono la piena inclusione e l'accessibilità, a difficoltà derivanti da una normativa complessa, non chiara e priva di coordinamento con la normativa europea.

Peraltro, non è superfluo rilevare che le diverse condizioni sociali e culturali acquisiscono maggiormente il problema. Infatti, la persona con disabilità che vive in una situazione familiare non economicamente disagiata e con una formazione culturale adeguata ha, in astratto, maggiori possibilità di comprendere il significato e la portata delle norme applicabili rispetto ad una persona con disabilità che vive in una situazione di disagio economico e sociale.

Il problema ha carattere trasversale e non si limita all'individuazione della condizione di disabilità ma travolge ogni aspetto della vita quotidiana della persona con disabilità e dei suoi familiari (ad es. la formazione scolastica, l'accesso ai musei, l'accesso al parcheggio, l'inserimento nel mondo del lavoro ecc.). Ed invero, sebbene in Costituzione non si ricorra al termine disabilità, va fatta menzione degli articoli del testo che tutelano indirettamente le persone con disabilità. In particolare, si fa riferimento agli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione.

Per quanto concerne, invece, l'introduzione della tutela della disabilità nella legislazione ordinaria

italiana, le prime importanti innovazioni sono arrivate alla fine degli anni '60, con la Legge n. 406 del 1968 (Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili) e la Legge n. 482 del 1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la Pubblica Amministrazione e aziende private). Tali norme istituivano, rispettivamente, l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili – poi integrata dall'introduzione della pensione sociale con la legge n. 153 del 1969 e della pensione non reversibile per i sordomuti, istituita dalla legge n.381 del 1970 – e, la n. 482, il primo sistema di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità. Il progetto di assistenza alle persone con disabilità attraverso la garanzia di provvidenza economiche prosegue con la legge 118 del 1971, la quale riordina organicamente la disciplina sull'invalidità civile, andando ad istituire l'assegno mensile e la pensione di invalidità civile; tale processo giunge al termine con la legge n. 18 del 1980 e con la legge n. 508 del 1988, con le quali vengono introdotti rispettivamente l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili e in seguito l'Indennità di comunicazione per i sordomuti e l'indennità speciale per ipovedenti (c.d. "ventesimisti"). Nel corso degli anni '80 e '90 si assiste ad una prima revisione della disciplina riguardante la disabilità e l'accesso alle strutture e ai servizi e si dà vita ad una trasformazione del panorama normativo.

Un iniziale contributo di grande importanza arriva con la legge n. 13 del 1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) la quale inaugura una nuova concezione. Sono considerati ciechi parziali o ventesimisti coloro ai quali, in sede di visita medica presso la commissione sanitaria, sia stato riconosciuto un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, per causa congenita o contratta, non dipendente da guerra, servizio o infortunio sul lavoro.

Pochi anni più tardi segue la legge n. 104 del 1992, denominata "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". La legge n. 104 è il tentativo più compiuto di una legge organica relativa alla disabilità, poiché detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile. In particolare, come si vedrà, è qui che la condizione della persona disabile viene definita (art. 3, comma 1) assieme alla condizione di "gravità" dell'handicap riportato (art. 3, comma 3), e qui vengono delineati, tra i diversi temi, i corrispettivi diritti (comma 5) e i caratteri generali delle procedure di accertamento (comma 4), oltre alle varie misure di inclusione sociale e integrazione socio-educativa della persona con handicap. La legge n. 104/1992 rappresenta lo sforzo più importante intrapreso dal legislatore nel definire le condizioni di disabilità e la definizione di handicap.

Un'ulteriore innovazione legislativa di rilevanza nell'ambito del collocamento lavorativo obbligatorio è stata apportata dalla legge n. 68 del 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". La legge sostituisce il collocamento obbligatorio previsto dalla legge n. 482 del 1968 con il nuovo "collocamento mirato", inteso come strumento personalizzato di inserimento e di integrazione lavorativa per la persona con disabilità accanto al quale si pongono misure di incentivo e di obbligo all'assunzione di persone con disabilità. La legge n. 68 del 1999 è stata modificata dal decreto-legge n. 151 del 2015, il quale pone nuove linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità con l'obiettivo di omogeneizzare e semplificare le pratiche e procedure in atto nel territorio nazionale.

Un ultimo intervento che va qui menzionato nel quadro normativo e programmatico sulla disabilità è il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con

disabilità definito dall'Osservatorio nazionale sulla Disabilità (adottato con D.P.R. del 4 ottobre 2013). Il Programma detta delle linee di azione in diversi ambiti di intervento aventi a che fare con la qualità della vita delle persone con disabilità. Ad essere responsabili dell'applicazione di tali indicazioni di operazione sono, a diverso titolo, i diversi livelli istituzionali (Governo, Ministeri, Parlamento, Regioni ed Enti locali). Il Programma d'Azione è stato emanato nella sua prima versione nel 2013 ed è stato poi rinnovato, in continuità con il primo, da un Secondo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità nel 2017 (D.P.R. 12 ottobre 2017).

Entrambi i programmi si propongono di rappresentare la condizione di disabilità nella sua interezza e per il suo valore, non solo come un problema assistenziale confinato entro il perimetro delle politiche di "welfare" ma come un imprescindibile ambito di tutela dei diritti che investe la politica e l'amministrazione in tutte le sue articolazioni, nazionali, regionali e locali. Ciò in conformità con gli impegni assunti dall'Italia nella ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità (Legge n.18 del 2009) e l'obiettivo generale di valorizzare le diversità umane che sottende l'intero testo. Inoltre, il Secondo Programma abbraccia la necessità di rispondere alla richiesta di "cittadinanza piena e integrale" dei soggetti più fragili e vulnerabili e, in tal senso, si propone di offrire suggerimenti e indicazioni per ripensare complessivamente una società più giusta, coesa e rispettosa delle tante diversità che compongono la comunità nazionale.

Ed ancora, ulteriori disposizioni riguardano il sistema scolastico, a titolo meramente esemplificativo: legge n. 118/1971, art. 28, con riferimento all'istruzione dell'obbligo scolastico che deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica; la legge n. 517/1977, con riferimento al diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap, l'integrazione specialistica, il servizio socio pedagogico e le forme particolari di sostegno; il DPR 24/02/2004 recante la disciplina degli strumenti e strategie per il successo formativo e l'introduzione della diagnosi funzionale; le linee guida 4/08/2009 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e l'introduzione del concetto di dimensione esclusiva nella scuola (D.lgs. n. 66/2017).

Peraltro, a seguito della riforma ex lege n. 227/2021, Legge Delega in materia di disabilità, occorre strutturare in un unico *corpus* normativo tutte le varie discipline di settore che da questa si irradiano. Infatti, con la riforma si sono modificati i requisiti di base da cui partono i vari diritti e libertà previsti nelle normative di settore.

Per esempio, occorre comprendere come valorizzare nella successiva analisi del funzionamento della persona con disabilità per l'attivazione di tirocini o l'inserimento lavorativo (previsti da normative specifiche) quanto emerso dal procedimento per la valutazione di base e da quella multidimensionale volta ad analizzare i vari funzionamenti della persona, così previsto dallo specifico decreto legislativo attuativo della legge n. 227/2021.

Oggi vi è un difficile coordinamento tra l'invalidità civile di tipo assistenziale con l'invalidità ai fini previdenziali, che giustifica l'intervento in esame (articolo 9, comma 1, lett. a). Infatti, una persona potrebbe essere riconosciuta invalida civile al 100% (detta quindi "inabile") e riconosciuta semmai, a seguito dell'accertamento ex lege n. 222/1984, invalido ordinario con percentuale più bassa e quindi, per quei fini previdenziali, "non inabile". Tra l'altro, i due accertamenti competono ad Inps, ma con discipline e commissioni composte in maniera diverse.

Inoltre, appare incongruo che una persona con disabilità, dichiarata invalida civile al 100% con



indennità di accompagnamento, da considerare quindi “inabile” ai fini assistenziali, debba essere sottoposta a nuovo accertamento di “inabilità” per percepire la pensione ai superstiti, in caso di decesso di un suo genitore a cui era fiscalmente a carico. Fino a quest’anno, tra l’altro, tale accertamento di (ulteriore) “inabilità” era di competenza delle Commissioni del Ministero dell’economia e delle finanze, prima di passare all’Inps. Anche in tale ultimo caso, si assiste, nei passaggi normativi attuali, ad un utilizzo del termine “inabilità” a fini assistenziali diverso da quello a fini previdenziali. Si eviterebbero in tal modo i vari momenti accertativi sovrapposti tra loro ed i cittadini non sarebbero lesi nella loro dignità, in quanto non più richiamati a provare condizioni sanitarie assolutamente gravi ed irreversibili (per esempio, nel caso di una persona allettata).

Peraltro, (articolo 9, comma 1, lett. e) della disposizione in esame) occorre intervenire sulle attuali tre misure di protezione giuridica a tutela delle persone fragili: interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno. Infatti, pur con gli arresti giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione volte a definire una linea di demarcazione tra l’una e l’altra misura, nella prassi applicativa si è assistito ad un utilizzo caotico e ad una tendenziale abrogazione di fatto dell’interdizione verso l’utilizzo dell’amministrazione di sostegno che può modularsi anche con interventi di sostegno ad altissima intensità (l’interdizione è continuata ad esistere solo per alcune valutazioni di mera opportunità nel suo utilizzo, come quella di poter rendere la persona con disabilità, se interdetta, istituito nella sostituzione fedecommissaria ex art. 692 cc).

Tra l’altro, occorre ricordare che, a seguito del Confronto Costruttivo che l’Italia ebbe, nel settembre 2016, con il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità circa lo stato di attuazione in Italia della Convenzione, il Comitato emise una serie di raccomandazioni, tra cui quelle ai numeri 27- 28, qui di seguito riportate:

*“27. Il Comitato è preoccupato che continui ad essere attuata la pratica della sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo “Amministrazione di sostegno”.*

*28. Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell’amministratore di sostegno, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitaria e sociale.”.*

In quel caso, il Comitato, nel ritenere che il meccanismo così come utilizzato anche dell’amministrazione di sostegno, spesso in maniera del tutto distorta, portasse ad una sostituzione *tout court* della persona, si è spinto a chiedere anche l’eliminazione di tale meccanismo. L’Italia avrebbe già dovuto dar seguito a ciò nel maggio 2023 e al momento non ha dovuto ancor dar conto di quanto non fatto in questi anni, solo perché il Comitato Onu è in ritardo nel richiedere report circa l’evoluzione sul punto.

Ne consegue, pertanto, l’impatto favorevole di un provvedimento normativo finalizzato a rendere più snella l’attività della volontaria giurisdizione, evitando diverse procedure con possibilità, invece, di prevedere un’unica misura di protezione da rendere diversamente modulabile nella sua disciplina e semplificando attuali adempimenti come quello dei rendiconti ex articolo 380 cc, almeno per le spese minime ordinarie.

Si osserva la piena coerenza del criterio di delega con la Raccomandazione Onu dal momento che la stessa richiede la revisione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, affinché lo stesso non si traduca in uno strumento di sostituzione della persona.

In tale prospettiva, infatti, la ratio del criterio di delega, proprio prendendo atto della Raccomandazione, è da ricercarsi nella volontà di adeguare lo strumento dell'amministrazione di sostegno al principio di autodeterminazione della persona: in particolare, l'obiettivo è passare dal concetto di sostituzione della persona nella decisione al concetto di supporto alla persona al processo decisionale della persona, nel rispetto della sua volontà, comunque espressa. Ed è evidente che la rivisitazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno necessariamente importa anche riordino, previsto dalla delega, del sistema dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Posta questa premessa da cui emerge inequivocabilmente una pluralità di norme tra loro, molto spesso, non coordinate, nasce l'esigenza di un provvedimento normativo, nell'ambito del PNRR, di semplificazione normativa e razionalizzazione della legislazione esistente.

Peraltro, non può revocarsi in dubbio la difficoltà che è alla base di un obiettivo di difficile attuazione anche alla luce dei molti tentativi effettuati in passato. Nonostante, infatti, il tema della semplificazione normativa abbia fatto ingresso nell'agenda dei governi del nostro Paese da ormai oltre trent'anni, la regolazione interna è rimasta caratterizzata da una serie di stratificazioni che ne hanno inficiato la qualità e la comprensibilità da parte dei suoi principali fruitori.

Il contesto su cui si inserisce la disposizione normativa in esame è molto vasto, considerando che l'Italia ha una popolazione con un numero elevato di persone con disabilità che tiene conto degli adulti, adolescenti, bambini, lavoratori, disoccupati, studenti, studenti uomini e donne. Secondo l'Istat, ad oggi le persone con disabilità in Italia sono 3,1 milioni, pari al 5,2% della popolazione italiana (cfr. Conoscere il mondo della disabilità - Istat), che investe sia uomini che donne, sia adulti che bambini, sia studenti che lavoratori con differenti limitazioni funzionali. Pertanto, la delega è suscettibile di avere quali destinatari non solo le persone con disabilità e le loro famiglie, ma anche i singoli soggetti attuatori della miriade di disposizioni normative in materia, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità, le ASL, l'INPS, nonché gli enti del Terzo settore.

Con riferimento alla delega in materia di protezione civile, si evidenzia che l'esigenza di una nuova delega finalizzata all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel codice della protezione civile è rappresentata dalle componenti istituzionali centrali e territoriali, oltre che dalle principali strutture operative impegnate nel perseguire le finalità del Servizio nazionale della protezione civile.

Tale intervento si inserisce in un percorso di allineamento dell'intero strumentario giuridico, connesso anche all'evoluzione della società e delle conoscenze, che ha portato all'adozione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il codice della protezione civile, oggi vigente nel testo integrato a seguito dell'adozione del decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4.

Per la prima volta, un intervento in tal senso era stato avviato con la legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale legge ha codificato e sancito alcuni principi fondamentali della materia che, nonostante i numerosi aggiornamenti e le specifiche integrazioni apportati nel corso degli anni, permangono tuttora come linee guida strategiche di questo delicato settore.

L'attuale codice di protezione civile è stato pensato sia per rispondere alle grandi emergenze, come terremoti e alluvioni, sia per garantire l'ordinata gestione delle situazioni di emergenza più contenute che, a livello di impatto ed estensione, possono essere fronteggiate a livello regionale o locale.

La tipologia e la frequenza dei fenomeni meteo estremi occorsi negli ultimi tempi richiedono un adeguamento degli strumenti operativi a disposizione, a partire da un rafforzamento del presidio dei temi della prevenzione dei rischi, anche di tipo strutturale.

L'intervento normativo mira conseguentemente ad aggiornare il codice della protezione civile adottato nel 2018, anche alla luce delle esigenze che sono emerse nel corso degli ultimi anni.

Si specifica che i destinatari diretti dell'intervento normativo in esame sono identificabili nei soggetti facenti parte, a diverso titolo, del Servizio nazionale della protezione civile, quali la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre Amministrazioni, enti e corpi statali, nonché le regioni, le province autonome, i comuni, le province e le città metropolitane di cui all'articolo 114 della Costituzione ed organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore. In generale, data l'ampiezza dei rischi la cui prevenzione, previsione e mitigazione è attribuita al Sistema della protezione civile, in senso lato la platea dei destinatari indiretti è comunque generalizzata e comprende tutti i soggetti (pubblici e privati) presenti nelle aree colpite da eventuali calamità.

Con riferimento, infine, alla delega in materia di formazione superiore e ricerca, si sottolinea che il contesto in cui si inserisce la proposta normativa di cui all'articolo 11, si caratterizza per l'urgente necessità di una riduzione quantitativa della normativa afferente ai settori di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, semplificandoli nel senso di una maggiore omogeneità e rispondenza degli stessi ai principi della *better regulation*.

Il riordino della disciplina di settore di competenza consentirà di superare la frammentarietà e disomogeneità di cui, purtroppo, risentono determinati settori di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. La norma è, infatti, rubricata «*Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca*», prevedendo, al suo interno, il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione di norme relative ai tre diversi settori di competenza: quello universitario, quello dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e quello della ricerca.

Con riferimento ad essi è emersa, infatti, la necessità di procedere ad un'attività di riordino normativo da realizzare attraverso il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, nei settori di intervento della proposta. L'obiettivo è quello di realizzare una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, operando le necessarie abrogazioni di disposizioni di legge.

L'intervento scaturisce, inoltre, dalla necessità di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa nel settore della formazione superiore e della ricerca.

In particolare, la proposta mira a superare il problema del riordino, della riorganizzazione e rivisitazione della normativa in materia di formazione superiore al fine di superare le numerose criticità e sovrapposizioni emerse nel tempo: in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università, in materia di procedure di reclutamento di professori e ricercatori, in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, in materia di strumenti a sostegno dello studio universitario, di riordino e di razionalizzazione degli assetti amministrativi, istituzionali, amministrativi e contabili delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Per quanto attiene gli enti di ricerca vigilati dal MUR, si rammenta che il primo grande intervento di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) avvenne con l'emanazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottato ai sensi della legge delega prevista dall'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

In quella occasione, sono state introdotte una serie di disposizioni con particolare riferimento al personale di ricerca (ricependo *in primis* la Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE)).

Permangono, in ogni caso, molte criticità cui ancora deve e può porsi rimedio: sono da perfezionare, adeguare e ammodernare diversi aspetti per una nuova organizzazione degli E.P.R. (ad esempio, in relazione alle figure professionali e manageriali della ricerca, alla dirigenza amministrativa, alla mobilità, allo scambio di competenze, alla riorganizzazione degli strumenti di gestione e incentivazione del personale, etc.).

Occorre, inoltre, date le problematiche emerse, prevedere una disciplina negoziale agevolata da applicare per la realizzazione delle infrastrutture di ricerca e gli acquisti di strumentazione (armonizzando, ad esempio, le norme specifiche relativamente alle misure PNRR, anche in modifica del codice degli appalti). Attualmente, infatti, le procedure di selezione, realizzazioni e acquisti per la ricerca, che abbisognano, per loro natura, di celerità e snellezza, sono notevolmente appesantite da "lungaggini burocratiche" che con l'opera di semplificazione potrebbero essere superate.

La semplificazione normativa sarebbe, infatti, funzionale allo svolgimento delle attività di negoziazione, acquisizione e realizzazione di infrastrutture di ricerca, derogando, ove e nei limiti possibili, al codice degli appalti e nel campo delle procedure di ricorso alle convenzioni CONSIP, ma solo laddove tali semplificazioni si dimostrino strumentali al raggiungimento dell'obiettivo, vista la specificità dei beni e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico propri del settore, nonché utili a rendere celere la spesa per le attività di ricerca.

Un'opera di razionalizzazione e riordino, avvertita come necessaria, anche in materia di valutazione delle attività ricerca e di sfruttamento dei risultati, nonché di diffusione della conoscenza (ad esempio, prevedere regole comuni e specifiche per tutti gli E.P.R., per misurare uniformemente le proposte di attività e i risultati).

Dopo sette anni di vigenza del decreto legislativo n. 218 del 2016 si ritiene, infatti, che la sua revisione sia opportuna anche al fine del suo adeguamento alla significativa produzione normativa avvenuta dal 2016 in poi. Diverse, infatti, sono state le disposizioni aggiunte, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 218 del 2016 che ora necessitano di un miglior coordinamento, nonché di adeguamento alle nuove esigenze di gestione del personale, profondamente mutate a causa delle modifiche dovute all'esperienza pandemica fino agli importanti cambiamenti introdotti dai molteplici interventi normativi di cui al PNRR.

Un'ulteriore problematica che una delega avente ad oggetto la semplificazione potrebbe superare consisterebbe nella definizione di regole chiare e definite per la c.d. "terza missione" ed il trasferimento tecnologico, le brevettazioni e i diritti di autore.

La semplificazione, sempre in tema di ricerca, consentirebbe di realizzare interventi per facilitare lo sfruttamento delle infrastrutture realizzate con fondi pubblici da parte del settore produttivo del Paese,

nel rispetto dei principi della concorrenza e dei regimi di aiuti.

La delega consentirà di migliorare la qualità della regolazione con indubbi effetti vantaggiosi per i possibili destinatari delle disposizioni legislative in questione (studenti, famiglie, personale docente, tecnico-amministrativo, personale di ricerca, istituzioni universitarie e di alta formazione artistica musicale e coreutica e amministrazione centrale), nonché sull'intera collettività.

Si evidenzia, inoltre, che i destinatari, direttamente interessati, sono innanzitutto le università (statali, non statali e telematiche). Il sistema universitario italiano è composto complessivamente da: 97 istituzioni universitarie di cui 67 università statali, 19 università non statali legalmente riconosciute, 11 università non statali telematiche legalmente riconosciute (fonte: MUSTAT).

Ulteriori destinatari sono le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica (istituzioni AFAM): si tratta, nello specifico, di 25 Accademie di belle arti statali (a seguito della statizzazione di 5 accademie legalmente riconosciute), 13 accademie legalmente riconosciute, 77 Conservatori di musica statali, a seguito della statizzazione degli istituti musicali pareggiati, 5 Istituti superiori per le industrie artistiche statali (ISIA), 1 Accademia nazionale di danza statale (1 Accademia nazionale di arte drammatica statale, circa 34 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale (fonte: sito ufficiale del MUR).

Ancora, destinatari diretti sono gli enti pubblici di ricerca, sia quelli vigilati dal MUR sia quelli vigilati da altre Amministrazioni. Di seguito una tabella riepilogativa.

<b>Ente</b>	<b>Ministero vigilante</b>
1. Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park	Università e ricerca
2. Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR	
3. Istituto Italiano di Studi Germanici	
4. Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF	
5. Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM	
6. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN	
7. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV	
8. Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS	
9. Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM	
10. Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"	
11. Stazione Zoologica "Anton Dohrn"	Università e ricerca e Istruzione e
12. Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di	

Istruzione e di Formazione - INVALSI	Merito
13. Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE	
14. Agenzia Spaziale Italiana - ASI	MIMIT/MUR
15. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA	Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
16. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA	Ambiente e della Sicurezza Energetica
17. Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP (ex ISFOL)	Lavoro e Politiche Sociali
18. Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT	
19. Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie, Energia e Sviluppo Sostenibile - ENEA	Imprese e del Made in Italy
20. Istituto Superiore di Sanità - ISS	Salute

Ulteriori destinatari diretti sono il personale delle università. Delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e degli enti pubblici di ricerca (il dato si riferisce solo al personale degli enti vigilati dal MUR). Gli stessi sono quantificati come segue (Dati relativi all'anno 2022, fonte MUR – USTAT):

<b>Relativamente agli atenei statali e non statali:</b>		
Personale tecnico amministrativo – dati al 31/12/2022	tempo indeterminato	51.298
Personale tecnico amministrativo – dati al 31/12/2022	tempo determinato	2.249
Collaboratori linguistici – dati al 31/12/2022	tempo indeterminato	1.163
Collaboratori linguistici – dati al 31/12/2022	tempo determinato	325
Personale docente – dati al 31/12/2022	Prof. I fascia (ordinario)	15.686

Personale docente – dati al 31/12/2022	Prof. II fascia (associato)	26.604
Personale docente – dati al 31/12/2022	Ricercatore a tempo determinato L. 240/2010 tipo A	6.803
Personale docente – dati al 31/12/2022	Ricercatore a tempo determinato L. 240/2010 tipo B	6.606
Personale docente – dati al 31/12/2022	Ricercatore a tempo indeterminato	5.299
Personale docente – dati al 31/12/2022	Titolare di assegno di ricerca	15.743
Personale docente – A.A. 2021/2022	Personale docente a contratto	34.417 di cui 1.115 in ruolo c/o altre Università (quindi totale netto 32.902)
Collaboratori in attività di ricerca – anno solare 2022	Borse di studio e di ricerca per laureati	11.463
Collaboratori in attività di ricerca – anno solare 2022	Tecnologi	316
Collaboratori in attività di ricerca – anno solare 2022	Contratti di formazione specialistica dell'area sanitaria	55.976
Studenti - A.A. 2021/2022	Iscritti	1.822.141
<b>Personale docente e non docente AFAM – A.A. 2022/2023 - dati relativi a Istituzioni statali e non statali</b>		
Personale docente	tempo indeterminato	7.109
Personale docente	Tempo determinato	1.940
Personale docente	A contratto	9.048

Studenti	Iscritti a corsi AFAM di I e II livello e corsi post-diploma (master ecc.)	87.255
Personale ATA	Tempo indeterminato	1.816
Personale ATA	Tempo determinato	725
Personale ATA	A contratto	218

Quanto al personale degli enti di enti pubblici di ricerca coinvolti, sono indicati qui di seguito (fonte: Direzione Generale della Ricerca – MUR).

ENTE	ACRONIMO	Ministero Competente	PERSONALE DI RUOLO AL DIC 2021 *		
			Totale	Tecnico Amministrativo	Ricercatori e Tecnologi
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste	AREA	MUR	13 4	6 9	6 5
Consiglio Nazionale delle Ricerche	CNR	MUR	8.326	2.830	5.496
Istituto Italiano di Studi Germanici	IISG	MUR	13	4	9
Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"	INDAM	MUR	11	9	2
Istituto Nazionale di Astrofisica	INAF	MUR	1.177	36 0	81 7
Istituto Nazionale di Fisica	INFN	MUR	1.998	94 5	1.053



## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nucleare					
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	INGV	<b>MUR</b>	84 6	29 4	55 2
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale	OGS	<b>MUR</b>	18 3	6 4	11 9
Istituto nazionale di ricerca metrologica	INRIM	<b>MUR</b>	23 6	11 4	12 2
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"	CREF	<b>MUR</b>	16	5	1 1
Stazione Zoologica "ANTON DOHRN"	SZD	<b>MUR</b>	20 0	8 3	11 7
Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa	INDIRE	<b>MUR o MI</b>	23 9	17 7	6 2
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione	INVALSI	<b>MI</b>	99	6 6	3 3
<b>totale</b>			<b>13.478</b>	<b>5.020</b>	<b>8.458</b>

\* personale di ruolo a tempo indeterminato

Destinatari indiretti sono gli studenti delle università statali e non statali, nonché gli studenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (laddove gli enti di ricerca non erogano attività didattica). Nello specifico, in base ai dati MUSTAT per il 2023, sono 1.909.360 gli studenti iscritti ai corsi universitari e 85.796 gli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

## SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

Nel **Capo III** si prevedono semplificazioni settoriali.

Gli obiettivi generali, comuni a tutte le deleghe settoriali, sono:

- riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
- coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;
- riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- riordino, riassetto e semplificazione della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;
- semplificazione della normativa concernente i rapporti fra amministrazione, cittadino e impresa, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento, e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;
- limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.

Con riferimento alla disciplina delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la prima fase prevede una complessa ricognizione di tutte le norme primarie che hanno disciplinato i compiti e le funzioni del Ministero nel corso del tempo e la creazione di uno schema ordinato di testo unico. In questa fase ci si potrà avvalere anche delle indicazioni riportate nelle pagine tematiche del sito web ufficiale del MAECI. Occorrerà dunque approfondire attraverso il portale Normattiva tutti i possibili collegamenti e aggiornamenti normativi. La seconda fase prevede la stesura di una prima bozza di testo unico comprensivo delle necessarie norme di collegamento e di quelle abrogative. In tale fase dovrà essere valutata in maniera molto attenta l'attualità delle disposizioni e, in costante raccordo con tutti gli uffici competenti per materia, eliminare quelle che hanno esaurito la propria efficacia ovvero aggiornare quelle più risalenti. La complessità della stesura è insita nella natura stessa dell'ampio ventaglio di competenze attribuite al MAECI da una vasta gamma di provvedimenti, non sempre coordinati tra loro e collegati (si pensi ad esempio all'estesa area della promozione del commercio estero e dell'internazionalizzazione del Sistema Paese). La terza e ultima fase riguarderà un attento controllo e verifica da parte di tutte le strutture ministeriali competenti per la necessaria "limatura" del testo finale. Come ulteriori obiettivi specifici, la delega prevede l'uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento; la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili.

In relazione alla delega in materia di disabilità, l'obiettivo generale è compiere una ricognizione normativa, semplificare, razionalizzare e riordinare la materia in argomento, in una prospettiva trasversale che consenta, in tal modo, la piena accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità, facilitando sia gli operatori e le amministrazioni tenute ad applicare la disciplina normativa in materia, sia le persone con disabilità e le loro famiglie che non saranno più costrette a districarsi tra un coacervo di disposizioni normative, confuse, ridondanti e spesso contraddittorie.

Obiettivi specifici sono invece:

- semplificazione le disposizioni normative in una prospettiva di unicità, chiarezza e completezza, anche attraverso la semplificazione del linguaggio normativo.
- adeguamento della normativa nazionale alla normativa sovranazionale ed europea;
- coordinamento degli istituti dell'interdizione e dell'abilitazione con la figura dell'amministrazione di sostegno.

Con riferimento al settore dell'istruzione, l'obiettivo generale è quello di realizzare una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, operando le necessarie abrogazioni di disposizioni di legge.

L'intervento mira, inoltre, al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative;
- riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante

aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non più utili, nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso in materia;

- riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;
- riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'istruzione e del merito nonché razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione;
- fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definire competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, alle competenze e alle responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati.

Con riferimento al settore della protezione civile, l'obiettivo generale è quello di procedere all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema normativo vigente, di adeguare le disposizioni contenute nel Codice di protezione civile ai cambiamenti avvenuti nel corso degli anni e di migliorare l'attività di prevenzione e di intervento della Pubblica Amministrazione in relazione agli eventi calamitosi.

L'intervento in parola mira, inoltre, al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- il consolidamento dell'organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale;
- una maggiore partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini, singoli e associati, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità;
- l'incentivazione del volontariato specializzato ed il sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore;
- il riconoscimento dell'importanza della partecipazione e della collaborazione della comunità scientifica;
- il rafforzamento e l'ampliamento delle attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, e mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica;
- la riconduzione al perimetro di protezione civile anche degli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini;
- il consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile;

- la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile nonché la distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa;
- la conservazione, in capo all'autorità politica, sia delle funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione, sia del potere di adottare direttive e decreti, di chiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, nonché di determinare le politiche di protezione civile;
- la valorizzazione delle funzioni delegate alle province ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera o), decreto legislativo n. 1 del 2018;
- la conservazione in capo alle autorità territoriali di protezione civile, in base alle previsioni della normativa statale e delle normative concorrenti, delle funzioni di indirizzo politico, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- la revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarietà dell'impatto dei relativi eventi;
- il rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale;
- la valorizzazione della centralità, del ruolo e delle funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali;
- il potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale;
- la valorizzazione della formazione e dell'addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari;
- l'importanza della diffusione della cultura di protezione civile tra la cittadinanza;
- il rafforzamento della capacità di intervento del volontariato organizzato alle attività di protezione civile;
- il rafforzamento della capacità di concorso alle attività di protezione civile da parte delle professioni e degli ordini professionali, nella qualità di soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile;
- la definizione di specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di eventi emergenziali;
- la garanzia dell'effettività della funzione di protezione civile in capo alle componenti del Servizio nazionale;
- la definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e relative, specifiche funzioni e professionalità, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico e di allertamento, di monitoraggio e di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali ed alla relativa disciplina e

regolamentazione.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, va evidenziato come, nella legislazione nazionale, sia ricorrente il ricorso a strumenti deflattivi della giustizia anche penale, tra i quali rientrano i modelli di estinzione del reato previo adempimento di prescrizioni espresse contestualmente alle relative contestazioni, limitate alle fattispecie contravvenzionali.

In tal senso, si rammenta, a titolo di esempio, quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 758 del 1994 in materia di lavoro (richiamato e confermato dall'articolo 301 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008), e dall'articolo 318-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia ambientale. Gli obblighi di fare previsti nell'ordinamento sono in continua crescita, concentrando, in capo agli operatori di protezione civile, a tutti i livelli, responsabilità sempre crescenti e producendo una proliferazione di contenziosi di diversa natura. Tale aggravio rischia di attenuare l'impegno profuso nel conseguire gli obiettivi di sicurezza delle persone, degli animali, dell'ambiente e degli insediamenti e delle infrastrutture che costituiscono i punti-cardine del Servizio nazionale della protezione civile. Tale misura si inserisce, pertanto, nell'ambito della complessiva regolazione dei peculiari profili di responsabilità gravanti sugli operatori di protezione civile, preservando, nel contempo, le cautele fondamentali che caratterizzano la normativa in materia.

Obiettivi specifici della delega afferente al settore della formazione superiore e della ricerca sono:

- il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università;
- il riordino e la razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all'interno del sistema nazionale della ricerca;
- il riordino e la razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
- il riordino e la razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali;
- il riordino delle disposizioni relative alla individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
- il riordino e la razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
- il riordino e la razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali,

amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;

- il riordino e la razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento

In relazione al **Capo III** e, in particolare, alla delega del MAECI, gli indicatori dell'efficacia dell'intervento saranno il numero delle norme desuete abrogate e il numero delle disposizioni attualizzate e meglio coordinate tra loro.

In relazione alla delega in materia di istruzione, gli indicatori che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi saranno la riduzione quantitativa degli atti normativi vigenti e il miglioramento qualitativo del quadro regolatorio esistente attraverso la consultazione dei soggetti pubblici e privati.

In relazione alla delega in materia di disabilità, trattandosi di un provvedimento che incide in termini di semplificazione e di razionalizzazione normativa, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato alle modalità attuative delle previsioni e alla loro realizzazione pratica. Pertanto, l'indicatore principale è di realizzazione effettiva ed è costituito dall'attuazione pratica della legge delega.

In relazione alla delega di protezione civile, con riferimento agli obiettivi indicati al par. 2.1, si evidenzia che, in generale, costituisce un utile indicatore di riferimento la durata dei procedimenti amministrativi oggetto di semplificazione, tendendo la riforma a ridurre gli oneri amministrativi e, dunque, a velocizzare, rispetto al passato, i tempi di svolgimento dell'attività amministrativa.

Nel dettaglio, in relazione agli obiettivi specifici che mirano a incidere sul comportamento dei destinatari, il loro raggiungimento potrà ad esempio essere misurato, anche dal punto di vista quantitativo, in modo oggettivo:

- quanto alla maggiore sensibilizzazione dei cittadini, delle associazioni e della comunità scientifica e all'incentivazione del volontariato specializzato, mediante il rilevamento della partecipazione di tali soggetti alle attività di protezione civile, nel breve e medio periodo, rispetto alla situazione precedente alla riforma;
- quanto alla ridefinizione del ruolo e delle responsabilità, di diversa natura, degli operatori di protezione civile, tramite un'analisi statistica dei relativi contenziosi;
- quanto, nel complesso, alla velocizzazione dell'attività amministrativa e all'ampliamento dei partecipanti al sistema della Protezione civile, tramite l'analisi del raggiungimento di una più tempestiva capacità di intervento nell'ambito della previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi

connessi a eventi calamitosi.

In relazione alla delega in materia di formazione superiore e ricerca, gli indicatori che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi saranno i seguenti: riduzione quantitativa degli atti normativi vigenti in materia di università, ricerca ed alta formazione artistica, musicale e coreutica; miglioramento qualitativo del quadro regolatorio esistente funzionale al miglioramento delle attività delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutico; miglioramento della qualità della vita professionale di personale docente, non docente, ricercatore; miglioramento qualitativo del percorso di studio degli studenti.

### SEZIONE 3 - OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Al **Capo III**, con specifico riferimento alla delega in materia di affari esteri e cooperazione internazionale emerge che non sono percorribili interventi diversi rispetto all'intervento normativo proposto in quanto il riordino, anche attraverso l'adozione di un testo unico, costituisce l'unica concreta opzione di semplificazione, riordino e riassetto della normativa di settore. Non procedere in tal senso equivarrebbe a lasciare inalterata l'attuale struttura dei singoli, frastagliati provvedimenti, con tutte le difficoltà di individuazione e corretta applicazione prospettate nella sezione 1.

Riguardo alla delega in materia di disabilità, occorre sottolineare che nel sistema normativo italiano manca una disciplina organica in materia che attende da un lungo periodo la realizzazione di un processo di razionalizzazione e semplificazione. Ne consegue, pertanto, data l'ampiezza dell'intervento normativo e l'impatto dello stesso si è ritenuto di adottare una legge delega per il riordino delle disposizioni in materia secondo un profilo formale e sostanziale. In particolare, la scelta normativa in esame non si esaurisce in un testo meramente compilativo, ma si esplica attraverso le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme in materia.

Le opzioni di intervento valutate in sede di lavori preparatori dello schema di legge delega sono state le seguenti:

- Opzione di non intervento o Opzione zero: tale opzione non è stata considerata in quanto, come evidenziato, si è rappresentata la necessità dell'adozione di un intervento sia con riferimento ai singoli operatori coinvolti nelle rispettivamente nell'applicazione dell'impianto normativo in esame sia con riferimento alle persone con disabilità e ai loro familiari. Invero, l'esigenza di coordinamento normativo, tenuto conto dei problemi rappresentati, è innegabile con la conseguenza che non adottare alcun intervento significa incrementare le barriere per le persone con disabilità e i propri familiari.
- Opzione di intervento mediante provvedimenti amministrativi (decreti ministeriali e/o provvedimenti dirigenziali): trattandosi di un intervento che agisce sulla normativa primaria non è possibile ricorrere a linee guida o decreti ministeriali, atteso che la semplificazione normativa deve essere attuato con leggi primarie o atti aventi forza di legge. La scelta dello strumento del decreto legislativo si impone per la tecnicità della materia, atteso che non è possibile realizzare la razionalizzazione normativa attraverso lo strumento della decretazione di urgenza.

Ne consegue, pertanto, che l'opzione prescelta rappresenta, anche in analogia ad ipotesi analoghe alla presente, ad esempio la delega al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, lo



strumento più idoneo.

Con riferimento alla delega per il settore della protezione civile, l'opzione del non intervento, pur valutata, non è stata ritenuta perseguibile in quanto comporterebbe il mantenimento dello *status quo*, che, pur consentendo di svolgere in maniera del tutto adeguata le attività del Servizio nazionale della protezione civile, non ne consentirebbe il miglioramento, anche alla luce del tipo di emergenze che negli ultimi anni la Protezione civile, nelle sue diverse articolazioni territoriali, ha dovuto affrontare (ad esempio, l'emergenza COVID-19 e quelle legate ai fenomeni migratori e bellici) e della necessità - connessa al più frequente verificarsi di "eventi estremi" - di rinforzare le fasi di previsione e prevenzione dei rischi di protezione civile. Una maggiore semplificazione delle procedure, inoltre, renderebbe l'intervento di protezione civile più tempestivo e conforme alle esigenze anche in relazione alle attività di previsione e di prevenzione, consentendo, altresì, di mitigare gli effetti degli eventi calamitosi e di garantire una migliore messa in sicurezza del territorio.

Per tali finalità occorre procedere attraverso delle modificazioni alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo si fa presente che, allo stato attuale, occorre provvedere a tali modifiche attraverso apposito intervento normativo con legge delega, considerato che: a) l'organicità della disciplina richiede un intervento complessivo di riordino conseguibile tipicamente anche attraverso lo strumento della legislazione delegata; b) il termine biennale all'epoca fissato dal legislatore per la revisione del codice è allo stato scaduto; nonché c) per le finalità oggetto della presente legge delega non è attuabile l'ipotesi della delegificazione.

Con riferimento alle deleghe nel settore della formazione superiore e della ricerca e dell'istruzione, sono state valutate le opzioni disponibili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, compresa l'opzione zero, vale a dire quella di non intervento; tuttavia, è stato ritenuto preferibile inserire due deleghe settoriali, all'interno della nuova legge di semplificazione normativa, al fine di realizzare gli obiettivi di riordino e di riassetto della normativa. Non procedere in tal senso equivarrebbe a lasciare inalterata l'attuale struttura dei singoli, frammentati provvedimenti, con tutte le difficoltà di individuazione e corretta applicazione prospettate nella sezione 1.

SEZIONE 4 - COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA
---

#### 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Relativamente al **Capo III**, la delega di cui all'articolo 7 avrà come principale impatto la miglior conoscibilità e conseguente fruibilità della normativa del MAECI da parte dell'utenza esterna, comprese le aziende italiane che operano all'estero o che vogliono internazionalizzarsi, le quali, attraverso un corpo normativo unico e più chiaro, potranno venire a conoscenza con maggior semplicità dei canali di facilitazione previsti, come ad esempio quelli relativi agli incentivi all'export e all'internazionalizzazione.

La delega di cui all'articolo 8, in materia di istruzione, consentirà di migliorare la qualità della regolazione con indubbi effetti vantaggiosi per i possibili diretti destinatari delle disposizioni legislative in questione (studenti, famiglie, personale scolastico, istituzioni scolastiche e amministrazione centrale), nonché sull'intera collettività. Relativamente alla ipotesi di

riorganizzazione che interesserebbe gli enti vigilati dal Ministero che svolgono funzione consultiva e di studio, le azioni di razionalizzazione, eventualmente operate anche attraverso fusioni o soppressioni, di enti, agenzie ed organismi, rappresenterebbero una possibile ottimizzazione organizzativa in relazione all'assolvimento dei compiti e delle funzioni cui gli enti sono attualmente preposti. Ciò impone certamente una approfondita analisi organizzativa degli enti coinvolti, al fine di definire un nuovo modello organizzativo che ne integri le funzioni e che sia progettato ad hoc in ragione di quanto esposto in premessa, ed una puntuale valutazione della disciplina normativa, ferma restando la salvaguardia del personale già incardinato. L'applicazione dell'opzione zero, cioè il mantenimento dell'attuale assetto organizzativo, come già espresso nella precedente sezione, non consentirebbe la realizzazione delle azioni di semplificazione dell'azione consultiva e soprattutto la possibilità di passare da un approccio orientato alla segmentazione dei processi valutativi ad uno che valorizzi un modello sistemico dell'istruzione, considerata come processo permanente lungo tutto l'arco della vita.

Per quanto concerne la delega in materia di disabilità di cui all'articolo 9, con riferimento all'impatto economico, tenuto conto della complessità della materia non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dei decreti legislativi attuativi. Ne consegue, pertanto, che l'eventuale quantificazione economica potrà essere operata al momento dell'attuazione dei decreti delegati.

Tuttavia, avendo riguardo ad una nozione più ampia e non strettamente finanziaria, gli impatti attesi per i soggetti attuatori, per le associazioni, per gli Enti del Terzo settore, per le persone con disabilità e per i relativi nuclei familiari sono favorevoli e discendono dalla semplificazione e dalla razionalizzazione dell'impianto normativo. In altri termini, i benefici per i destinatari consistono nella facilitazione all'approccio normativo e, di conseguenza, ai servizi e ai benefici connessi che si riflette sia sui soggetti attuatori che sui destinatari.

Come anticipato, il contesto su cui si inserisce la disposizione normativa in esame è molto vasto se solo si consideri che l'Italia ha una popolazione con un numero elevato di persone con disabilità che tiene conto degli adulti, adolescenti, bambini, lavoratori, disoccupati studenti, studenti uomini e donne. Secondo l'Istat, ad oggi le persone con disabilità in Italia sono 3,1 milioni, pari al 5,2% della popolazione italiana (cfr. Conoscere il mondo della disabilità - Istat), che investe sia uomini che donne, sia adulti che bambini, sia studenti che lavoratori con differenti limitazioni funzionali.

Secondo dati ISTAT, la "geografia della disabilità" vede al primo posto le Isole, con una prevalenza del 6,3%, contro il 4,8% del Nord ovest. Le Regioni nelle quali il fenomeno è più diffuso sono l'Umbria e la Sardegna (rispettivamente, l'8,7% e il 7,3% della popolazione). La Lombardia ha prevalenza più bassa: il 4,1%. Inoltre, attualmente, il numero totale delle persone che chiedono l'invalidità civile e/o lo stato di handicap sono pari a circa 1.300.000 all'anno (1.267.225 per l'anno 2021; 1.345.992 per l'anno 2022).

Un aspetto rilevante per le condizioni di vita è costituito dalla tipologia di limitazioni funzionali e dal livello di riduzione dell'autonomia personale a provvedere alla cura di sé (lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, ecc.) o a svolgere le attività domestiche quotidiane (preparare i pasti, fare la spesa, usare il telefono, prendere le medicine, ecc.).

Nella popolazione di 15 anni e più il 2% ha gravi limitazioni nella vista, il 4,1% nell'udito e il 7,2% nel camminare. L'11,2% degli anziani riferisce gravi difficoltà in almeno un'attività di cura della

persona (Activities of daily living, ADL). Nella popolazione di 15 anni e più il 2% ha gravi limitazioni nella vista, il 4,1% nell'udito e il 7,2% nel camminare.

La capacità di spostarsi liberamente è molto limitata tra le persone con disabilità. I dati sulla mobilità, relativi al 2019, mostrano che solo il 14,4% delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani, contro il 25,5% del resto della popolazione. Tali differenze variano molto con l'età. Tra gli individui di età compresa tra i 15 e i 44 anni, utilizza il trasporto urbano il 26,3% di coloro che soffrono di limitazioni e il 29,6% di coloro che non ne soffrono. Nel caso dell'utilizzo del treno, le differenze sono ancora più marcate (Fonte: Osservatoriodisabilita.gov.it).

Nell'a.s. 2019/2020 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane sono quasi 300 mila, oltre 13 mila studenti in più rispetto all'anno precedente. Questi alunni sono stati presi in carico da circa 176 mila insegnanti di sostegno, 1,7 per ogni insegnante; si deve però evidenziare come il 37% non abbia una formazione specifica. Particolarmente carente è il numero di assistenti all'autonomia e alla comunicazione nel Mezzogiorno: il rapporto alunno/assistente è pari a 5,5, con punte massime in Campania e in Molise (oltre 13 alunni per assistente). La presenza di assistenti aumenta nelle regioni del Centro e del Nord (4,4) raggiungendo i livelli più alti nella Provincia Autonoma di Trento, in Lombardia e nelle Marche, con un rapporto che non supera la soglia di 3,1 alunni per assistente. Le politiche e gli interventi per l'integrazione scolastica scontano ancora la carenza di strumenti tecnologici: la dotazione di postazioni informatiche è insufficiente nel 28% delle scuole. Il livello di questa carenza diminuisce nel Nord, dove la quota scende al 24%, e aumenta nel Centro e nel Mezzogiorno, dove sale rispettivamente al 29% e al 32%. Altro aspetto critico riguarda la presenza di barriere architettoniche: solamente una scuola su 3 risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria. Nel Nord del Paese si registrano valori superiori alla media nazionale (36% di scuole a norma) mentre il dato peggiora, raggiungendo i livelli più bassi, nel Mezzogiorno (27%). La regione più virtuosa è la Valle d'Aosta, con il 63% di scuole accessibili, di contro la Campania si distingue per la più bassa presenza di scuole prive di barriere fisiche (21%). Le maggiori difficoltà di accesso sono incontrate dagli alunni con disabilità sensoriali: sono appena il 2% le scuole che dispongono di tutti gli ausili senso-percettivi destinati a favorire l'orientamento all'interno del plesso e solo il 18% dispone di almeno un ausilio. Anche in questo caso sul territorio si delinea un chiaro gradiente Nord-Sud: la quota diminuisce progressivamente, passando dal 22% delle regioni del Nord al 14% di quelle del Mezzogiorno. Le opportunità di partecipazione scolastica degli alunni con disabilità sono state limitate a causa della pandemia che ha reso necessaria la didattica a distanza. Tra aprile e giugno 2020, oltre il 23% degli alunni con disabilità (circa 70 mila) non ha preso parte alle lezioni (gli altri studenti che non hanno partecipato costituiscono invece l'8% degli iscritti) (Fonte: Osservatoriodisabilita.gov.it).

Con riferimento al mercato del lavoro delle persone con disabilità, nel 2019, considerando la popolazione tra i 15 e i 64 anni, risulta occupato solo il 32,2% di coloro che soffrono di limitazioni gravi contro il 59,8% delle persone senza limitazioni. Fonte: [https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/media/1382/istat-audizione-osservatorio-disabilita\\_24-marzo-2021.pdf](https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/media/1382/istat-audizione-osservatorio-disabilita_24-marzo-2021.pdf)

In merito agli impatti, si osserva che la riforma nella sua fase applicativa è destinata ad incidere su numero, più o meno ampio e diversificato, di attori che intervengono nel procedimento e nell'attuazione dell'istituto e che talvolta danno vita ad una effettiva rete di sussidiarietà.

La riforma incide in via primaria sul Ministero della Giustizia, Tribunali ordinari (nello specifico: Giudici tutelari e cancellieri), sui Servizi sociali dei Comuni, Aziende Sanitarie Locali, enti del Terzo settore, Ordini professionali (e soprattutto quello degli Avvocati), amministratori di sostegno, famiglie di cittadini fragili, amministrati beneficiari dell'istituto.

L'impatto è:

- culturale nella misura in cui incide sull'effettività del diritto ad autodeterminarsi dei più fragili;
- istituzionale-organizzativa nella parte in cui impone l'attivazione di nuovi servizi o nuove unità operative, costituzione di nuove realtà associative, rafforzamento del rapporto tra enti pubblici e tra questi e quelli privati, introduzione di modalità operative;
- sociale (capacità di intercettare nuovi bisogni, di fornire adeguate risposte di protezione e assistenza alle persone fragili, costruzione di legami sociali e generazione di benessere);
- economico (mantenimento dei patrimoni dell'amministrato, sviluppo di inedite forme di compartecipazione alle spese e persino di contenimento delle risorse pubbliche, produzione di opportunità lavorative).

Con riferimento alla delega in materia di protezione civile, per quanto concerne gli impatti del presente intervento normativo, si precisa che, relativamente al Servizio nazionale della protezione civile e alle articolazioni territoriali e strutture amministrative ovvero operative, anche di volontariato, ad esso afferenti, la misura in questione incide in termini di un generale miglioramento e semplificazione della gestione delle emergenze e del loro superamento. Di conseguenza, tutti i soggetti (pubblici e privati) presenti nelle aree colpite da eventuali calamità potranno trarre benefici dalla misura in questione, dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

La delega, in materia di formazione superiore e ricerca, consentirà di migliorare la qualità della regolazione con indubbi effetti vantaggiosi per i possibili destinatari delle disposizioni legislative in questione.

L'applicazione dell'opzione zero, cioè il mantenimento dell'attuale assetto organizzativo, come già espresso nella precedente sezione, non consentirebbe la realizzazione delle azioni di semplificazione e, soprattutto, non consentirebbe di passare da un approccio orientato alla segmentazione dei processi valutativi ad uno che valorizzi un modello sistemico della formazione superiore e della ricerca.

#### 4.2 Impatti specifici

Con riguardo alle singole deleghe settoriali contenute nel **Capo III** si rileva che l'intervento: non coinvolge le PMI, non ha alcun impatto sulla concorrenza, non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente e non reca misure più stringenti rispetto ai livelli minimi di regolazione europea, risultando, in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Con specifico riferimento alla delega di cui all'articolo 7, la riorganizzazione e l'aggiornamento dell'intero complesso normativo afferente al MAECI in un testo unico sono suscettibili di avere impatto diretto sulla funzionalità degli uffici ministeriali nonché delle sedi all'estero, anche in termini di miglioramento della capacità operativa, grazie al contesto normativo più chiaro ed aggiornato.

Con riferimento all'intervento normativo in materia di istruzione, non si evidenziano vincoli di natura

giuridico/normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico/finanziario che impediscano le innovazioni proposte. In particolar modo, l'intervento normativo non coinvolge le PMI e non ha alcun impatto sulla concorrenza. Inoltre, non si prevedono nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Infine, si evidenzia come le previsioni normative in esame non prevedano misure più stringenti rispetto ai livelli minimi di regolazione europea, risultando, in continuità con gli orientamenti europei in materia, come indicato in fase di analisi di contesto.

La delega in materia di disabilità è suscettibile di avere impatti specifici sui singoli soggetti attuatori delle molteplici disposizioni normative in materia, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità, le ASL, l'INPS, nonché gli enti del Terzo settore, atteso che gli stessi partecipano, attraverso gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, *ex post*, nella definizione delle politiche sociali, e le associazioni di categoria. Ulteriori destinatari sono le persone con disabilità e le loro famiglie. Si nota, inoltre, che non sussistono impatti specifici sulle PMI, sulla concorrenza e non si ravvisano oneri informativi a carico dei cittadini. L'intervento risulta inoltre in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Con specifico riferimento all'intervento in materia di protezione civile, si precisa che dal presente intervento normativo non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I., né sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese, mirando l'intervento, al contrario, a ridurli. Inoltre, le disposizioni suscettibili di introduzione all'esito del processo di delegazione, così come sinora rappresentate, non appaiono suscettibili di modificare il regime di mercato vigente nei settori interessati. Nello specifico, infatti, le disposizioni in esame non introducono barriere come restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche, non alterano la capacità concorrenziale degli imprenditori, né introducono incentivi suscettibili di modificare il grado di concorrenzialità dei mercati di riferimento, perché non inseriscono elementi con un impatto diretto sulla struttura dei costi delle imprese; in effetti, nella misura in cui le funzioni di costo medio che fronteggiano le singole imprese restano invariate dalla introduzione del provvedimento normativo, non risultano variazioni significative delle economie di scala vigenti al momento della introduzione e, conseguentemente, non varia la forma di mercato prevalente né tantomeno muta la possibilità delle imprese di competere liberamente. Parimenti, l'intervento normativo in questione non riguarda le possibilità di scelta e le informazioni a disposizione di committenti e consumatori. L'intervento in questione intende garantire, in modo più lineare, efficace e tempestivo, l'operatività del sistema della Protezione civile, con effetti positivi per la collettività e per i sistemi economici delle aree colpite dagli eventi calamitosi.

Quanto alla delega in materia di formazione superiore e ricerca, la stessa, pur non avendo impatti economici, avrà sicuri impatti sociali positivi: la razionalizzazione e riorganizzazione di diversi settori nell'ambito dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica produrrà indubbi benefici in termini di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi procedurali, con ricadute positive sui destinatari di cui alla sezione 1.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Per quanto attiene alle deleghe negli specifici settori del **Capo III**, con specifico riferimento alla delega in materia di istruzione, la motivazione dell'opzione prescelta risiede nella circostanza che lo strumento più efficace è rappresentato dalla legge poiché con l'intervento si intende modificare altri atti legislativi e riordinare la legislazione in specifici settori.

Nel settore di competenza del Ministro per la disabilità, il disegno di legge delega e i successivi decreti attuativi mirano a realizzare una raccolta normativa coordinata e sistematica di fonti normative eterogenee sia in attuazione delle politiche e degli obiettivi del PNRR e, con particolare, riferimento alle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata il 3 marzo 2009. La complessità della materia ha, finora, impedito la previsione di un impianto normativo organico.

Nell'ambito della protezione civile, alla luce delle valutazioni e comparazioni svolte, l'adozione di una legge delega finalizzata all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile, appare la soluzione più efficace per operare una riforma del settore di ampio respiro ed affrontare argomenti vasti e complessi, garantendone l'unitarietà e assicurando, nella fase di predisposizione dei provvedimenti delegati, l'adeguato coinvolgimento di tutti i principali *stakeholders*.

Per quanto riguarda il settore della formazione superiore e della ricerca, la motivazione dell'opzione prescelta risiede nella circostanza che lo strumento più efficace e funzionale per realizzare gli obiettivi descritti nella precedente sezione è rappresentato dall'inserimento della delega nella legge di semplificazione annuale.

## SEZIONE 5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

### 5.1 Attuazione

Il disegno di legge in oggetto sarà sottoposto all'analisi del Parlamento.

Il disegno di legge prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui si individuino criteri e modalità per la valutazione di impatto generazionale delle leggi.

Inoltre, il disegno di legge contiene alcune deleghe legislative. In particolare, è previsto che il Governo sia delegato ad adottare:

- entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disciplina delle modalità digitali di formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi;
- entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti

- legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- entro il 31 marzo 2025, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alla semplificazione, al riordino e al riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, al fine di adeguare la disciplina in vigore al pertinente quadro costituzionale, ponendo i diritti delle persone con disabilità al centro di ogni politica e intervento di settore;
  - entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni;
  - entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca.

## 5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento normativo sarà effettuato dall'Amministrazione proponente e da tutte le altre Amministrazioni competenti per materia anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento.

### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Ad esclusione per le deleghe in materia di disabilità e protezione civile, le amministrazioni competenti non hanno consultato i destinatari degli interventi.

Quanto invece alla delega in materia di disabilità, i punti inerenti alle lettere a) ed e) sono emersi dal confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità) in seno ai primi lavori del Tavolo istituito, nell'agosto 2023, dai Ministri Casellati e Locatelli per una prima ipotesi di redazione di un testo unico compilativo, che però ha iniziato a mettere in evidenza la necessità di un testo unico di ben altro spessore, così come si prevede con lo schema di delega in esame. Questi confronti si possono ben ricondurre nel novero delle c.d. "consultazioni" svolte nel caso di specie con i due maggiori raggruppamenti in Italia di associazioni nazionali di protezione, promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Con riferimento alla delega in materia di protezione civile, l'esigenza di aggiornamento delle norme relative al Sistema nazionale della protezione civile è stata registrata a più riprese e nei diversi ambiti di competenza nel corso delle frequenti interlocuzioni che, ai rispettivi livelli di responsabilità, l'Autorità politica delegata e il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno avuto con le componenti (regioni ed enti locali) e le strutture operative, i referenti scientifici ed il mondo del volontariato, ossia con le articolazioni del Servizio nazionale della protezione civile nel suo complesso.

Infine, per quanto concerne la delega in materia di formazione e ricerca, non sono state svolte consultazioni nel corso della predisposizione dell’AIR. Tuttavia, gli Uffici coinvolti si sono espressi sui contenuti del disegno di legge e hanno, a loro volta, verificato le previsioni dell’A.I.R. per i profili di loro competenza, valutando la necessità dei singoli interventi di riordino nei settori individuati.


PERCORSO DI VALUTAZIONE
-------------------------

I contenuti del disegno di legge sono stati condivisi con il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e con i Ministeri interessati.




## ALLEGATO 1



## GRAFICI DESTINATARI DELEGA IN MATERIA DI ISTRUZIONE (DATI AGGIORNATI AL 14 NOVEMBRE 2023)

STUDENTI

Zona	Valore	Percentuale
NORD OVEST	2.101.040	26,1%
NORD EST	1.422.369	17,7%
CENTRO	1.598.326	19,8%
SUD	2.031.708	25,2%
ISOLE	903.648	11,2%
TOTALE	8.057.091	100%


ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Zona	Valore	Percentuale
NORD OVEST	1.902	22,4%
NORD EST	1.332	15,7%
CENTRO	1.654	19,5%
SUD	2.475	29,1%
ISOLE	1.128	13,3%
TOTALE	8.491	100%

PERSONALE DOCENTERisultati: **923.854**

■ NORD OVEST ■ NORD EST ■ CENTRO  
■ SUD ■ ISOLE

Zona	Valore	Percentuale
NORD OVEST	225.345	24,4%
NORD EST	148.555	16,1%
CENTRO	188.839	20,4%
SUD	245.307	26,6%
ISOLE	115.808	12,5%
TOTALE	923.854	100%

PERSONALE ATA

---

Zona	Valore	Percentuale
NORD OVEST	55.316	24,2%
NORD EST	39.089	17,1%
CENTRO	44.460	19,5%
SUD	59.969	26,3%
ISOLE	29.610	13%
TOTALE	228.444	100%

---

## ALLEGATO 2

**CARATTERISTICHE ENTI CONTROLLATI O VIGILATI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

Con particolare riferimento agli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'istruzione e del merito, si rappresenta che essi si dividono in Enti pubblici di ricerca ed Enti privati.

Tra gli enti pubblici di ricerca si possono annoverare INDIRE e INVALSI.

INDIRE è l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, un ente di ricerca di diritto pubblico "ripristinato" a norma dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), a seguito della contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas). Esso costituisce, inoltre, articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

L'Istituto è parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità nazionale).

Quanto alla gestione del sistema di bilancio, l'Ente è soggetto alle prescrizioni ed ai principi di cui al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), che a tutt'oggi integrano e affiancano quelle di cui al d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 ("Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"). In quanto Ente di ricerca, Indire è sottoposto alle disposizioni contenute nel d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 ("Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"), che, tra l'altro, fanno richiamo all'introduzione di "sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo". L'Ente, inoltre, è tenuto ad osservare, per la parte non abrogata dal citato d.lgs. n. 218 del 2016, le disposizioni di cui al d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 ("Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 16).

A decorrere dall'esercizio 2020, l'Ente è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero dell'istruzione e del merito (Mim) e del Ministero dell'università e della ricerca (Mur). Il vigente statuto è stato adottato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 13 del 20 ottobre 2017. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza è stato approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 11 del 21 marzo 2019. Il regolamento di organizzazione e del personale, vigente nell'esercizio, è stato adottato con delibera consiliare n. 37 del 23 giugno 2020. Con decreto del Direttore generale del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Disciplinare per l'esercizio delle funzioni degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale.

Sono organi dell'Istituto: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei

conti e il Consiglio tecnico scientifico, quest'ultimo con funzioni consultive. Il Consiglio di amministrazione è costituito da tre membri, compreso il Presidente, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze e competenze in relazione alle finalità, alle missioni ed agli obiettivi dell'Ente. I consiglieri, che durano in carica quattro anni con possibilità di riconferma, vengono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, cui compete anche la designazione del Presidente e di uno dei due componenti. Il terzo componente, invece, è scelto tra: il corpo docente delle università italiane ed europee, il personale (ricercatori e tecnologi) degli istituti di ricerca italiani ed europei e il personale docente della scuola, mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di selezione, nei termini indicati dal vigente statuto.

Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione. La composizione del Consiglio può variare, a norma di statuto, anche parzialmente per eventuali sostituzioni rese necessarie in corso di mandato.

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Ente. È costituito con decreto ministeriale. Si compone di tre membri effettivi, di cui due designati dal Ministero dell'istruzione ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. È, altresì, prevista la designazione di componenti supplenti. Dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.

Il Consiglio tecnico-scientifico è un organo con funzioni consultive le cui proposte e pareri hanno carattere non vincolante. Si riunisce, su convocazione del Presidente, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o, di norma, almeno due volte l'anno. È composto da tre membri esterni e da due membri interni provenienti dalla comunità scientifica dell'Indire; le procedure per l'individuazione dei membri interni, definite con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, avvengono mediante elezioni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i ricercatori e i tecnologi in servizio attivo presso Indire, con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Con riferimento alla Struttura organizzativa, l'Istituto ha sede legale in Firenze e si articola in tre nuclei territoriali, aventi rispettivamente sede in Torino, Roma e Napoli, che hanno funzioni di gestione e supporto alla realizzazione delle attività istituzionali affidate all'Ente.

L'organizzazione, secondo il vigente regolamento, è articolata nelle seguenti macrostrutture:

- Ufficio di Presidenza - struttura composta da Segreteria particolare; Segreteria tecnica; Consiglio di presidenza; Gruppo di coordinamento strategico e Gruppo di coordinamento delle strutture di ricerca;
- Strutture centrali - articolate in "Settore ricerca", "Settore amministrativo-gestionale" e "Agenzia nazionale";
- Uffici di staff del Direttore generale - strutture a supporto e diretta collaborazione del Direttore generale per l'espletamento dei compiti e delle funzioni allo stesso assegnate.

Presso le sedi territoriali sono presenti due strutture operative, di cui una dedicata agli affari generali ed ai servizi giuridico-amministrativi e l'altra all'attività funzionale al settore della ricerca, in analogia con il riparto funzionale centrale.

Il vertice gestionale di Indire è costituito dal Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente ed è assunto con contratto di lavoro di diritto privato a

tempo determinato la cui durata non può essere inferiore a tre anni, né eccedente il termine di cinque anni. L'incarico è conferito dal Presidente ed è rinnovabile.

L'Organismo indipendente di valutazione di Indire è monocratico ed è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione per un triennio.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalla normativa vigente nel settore pubblico, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, dallo statuto e di regolamenti adottati dai singoli enti.

Per quanto concerne l'attività istituzionale, Indire come ente pubblico di ricerca svolge le proprie attività nell'ambito della ricerca sperimentale, nella ricerca metodologica e applicata, nell'innovazione del sistema educativo, anche in relazione ai processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Nell'ambito delle attività di competenza e delle reti scientifiche di riferimento, partecipa ad iniziative di carattere europeo, in qualità di rappresentante dei Ministeri vigilanti.

L'Istituto, per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, deve operare in coerenza con gli obiettivi definiti dal Programma nazionale per la ricerca (PNR), dal Documento di visione strategica decennale (DVS), dal Piano triennale delle attività e, relativamente al sistema educativo di istruzione e formazione, con le priorità strategiche e gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali fissati dalle direttive del Ministro dell'istruzione, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Invece, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), che ha sede legale a Roma, è un ente di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, ed è parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV), disciplinato dal d.p.r. 28 marzo 2013, n. 80 di cui assicura il coordinamento funzionale.

L'Ente è inserito nell'elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed è sottoposto al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito (Mim), esercitato congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca (Mur).

L'INVALSI è dotato di uno statuto e regolamenti che ne disciplinano il funzionamento e l'attività. L'Istituto impronta la propria attività a linee programmatiche definite nell'ambito dei Piani triennali, che vengono aggiornati con cadenza annuale.

Sono organi dell'Istituto: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti. Le cariche degli organi dell'Istituto sono incompatibili tra di loro e con quella di Direttore generale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed è responsabile delle relazioni istituzionali dell'Istituto, delle cui attività assicura l'unità d'indirizzo: convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, potendo adottare, in caso d'urgenza e sentito il Direttore generale, i provvedimenti di spettanza di tale organo da sottoporre a successiva ratifica; convoca il Consiglio scientifico; formula le proposte al Cda per la definizione del Documento di visione strategica decennale (DVS),



del Piano triennale di attività (PTA) e dei relativi aggiornamenti annuali; propone al Cda le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali per la gestione in coerenza con il PNR, il DVS decennale e il PTA nonché con le direttive ministeriali e la linee-guida definite in sede di Conferenza unificata, presiede la Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione (art. 2, co. 5, d.p.r. n. 80 del 2013).

Il Consiglio di amministrazione è formato dal Presidente e da due componenti, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione scientifica e di comprovata conoscenza dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero, di cui uno eletto dal personale dell'Istituto tra ricercatori e tecnologi di I e di II livello a tempo indeterminato.

Il Cda ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Istituto; approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.

Su proposta del Presidente, delibera l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative eventuali variazioni, del conto consuntivo e delle rispettive relazioni di accompagnamento e verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici. Delibera, altresì, la ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente, nonché, sentito il Direttore generale, in ordine alla individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree in cui si articola l'organizzazione dell'Istituto.

Il Collegio dei Revisori, costituito con decreto del Ministero dell'Istruzione, si compone di tre membri, di cui due designati dallo stesso MI ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti designano al loro interno il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.

Il Consiglio scientifico svolge funzioni consultive limitatamente agli aspetti di carattere tecnico-scientifico dell'attività dell'INVALSI, e composto da cinque membri designati dal Cda, scelti da una lista di nomi proposta dal Presidente dell'Istituto tra esperti e personalità di alta qualificazione, professionalità ed esperienza nei settori dell'istruzione, della valutazione degli apprendimenti, delle istituzioni scolastiche e dei sistemi educativi e formativi, di cui uno eletto dal personale dell'INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato. I pareri espressi hanno carattere non vincolante. Ciascun componente dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta.

La struttura organizzativa dell'Istituto si suddivide in Settori, Aree, Servizi e Uffici.

In particolare, da un lato, il settore amministrativo-tecnologico, che svolge attività strumentali e di supporto alle attività di ricerca dell'Istituto, garantendo il funzionamento della sede, dell'apparato tecnico – informatico, delle reti e del sito *web* istituzionale, l'acquisizione di beni e servizi necessari all'espletamento delle attività istituzionali, il reclutamento del personale e la gestione dei relativi rapporti di lavoro, assicurando altresì la gestione della contabilità dell'Istituto. Dall'altro, il settore della ricerca valutativa articolato in cinque aree tematiche: 1. Rilevazioni nazionali; 2. Servizi statistici e informativi; 3. Valutazione delle scuole; 4. Indagini internazionali, studi e ricerche; 5. Innovazione e sviluppo. Al settore della ricerca valutativa compete lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, realizzate tanto dai singoli studi dei ricercatori INVALSI, quanto con la collaborazione di studiosi di diverse università mediante apposite convenzioni.

Al vertice della struttura gestionale dell'ente si colloca il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a seguito di procedura di valutazione comparativa ed assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può essere superiore a tre anni, rinnovabili.

L'Organismo indipendente della valutazione della performance (OIV), in composizione monocratica, è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di procedura comparativa e su proposta del Presidente.

Per quanto concerne l'attività istituzionale, l'Istituto deve operare in coerenza con gli obiettivi definiti dal Programma nazionale per la ricerca (PNR), dal Documento di visione strategica decennale (DVS), dal Piano triennale delle attività. La finalità che l'Invalsi persegue è contribuire al progressivo miglioramento e all'armonizzazione della qualità del sistema italiano di istruzione e formazione, mettendo a disposizione i risultati di verifiche periodiche e sistematiche sugli apprendimenti e sulle loro determinanti, realizzando altresì analisi volte a fornire indicazioni utili alle scelte di governo e di indirizzo del sistema di istruzione e formazione. L'Istituto realizza, e cura per conto del Ministero dell'Istruzione, la partecipazione delle scuole statali e paritarie alle principali ricerche internazionali alle quali aderisce l'Italia.

#### Enti privati

Il Ministero dell'istruzione e del merito svolge attività di vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, ove previsto dagli statuti, funzioni di istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi.

In particolare, sui seguenti enti di diritto privato:

- *Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci*

Il previgente Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico vigilato dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 605, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato trasformato in Fondazione Museo con personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci è destinataria di contributi pubblici così come disposto dall'articolo 1, comma 40, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, con imputazione al capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero.

Secondo quanto previsto dallo Statuto, il componente del Consiglio di amministrazione è stato designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Istruzione in data 26 maggio 2021, con durata quadriennale.

La Fondazione Museo è sottoposta al controllo della Corte dei conti, secondo le modalità di cui all'articolo 4 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.

Lo Statuto della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci del 13 settembre 2023 è stato approvato con decreto n. 226 del 27 novembre 2023 del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato registrato dagli Organi di controllo.

- *Opera Nazionale Montessori – Ente del Terzo Settore (O.N.M. – E.T.S.)*

L'Opera Nazionale Montessori (O.N.M.) è un ente vigilato dal Ministero Istruzione e Merito (MIM) ai sensi dell'art. 605, comma 2, lettera d) del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fa espresso rinvio alle leggi del 3 marzo 1983, n. 66, e del 16 febbraio 1987, n. 46.

L'Opera Nazionale Montessori, ente morale eretto con R.D. 8 agosto 1924, n. 1534, e destinataria di contributi pubblici così come disposto dall'art. 1 della citata legge n. 66 del 1983, con imputazione al capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero.

Secondo quanto previsto dallo Statuto, il componente del Consiglio Direttivo, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, è stato nominato il 17/06/2021 con durata quadriennale.

Secondo apposita convenzione triennale, l'Opera fornisce assistenza tecnica e consulenza alle istituzioni scolastiche per l'applicazione corretta del metodo educativo di Maria Montessori, in applicazione della legge n. 46 del 1987. L'ultima Convenzione di durata triennale tra Ministero dell'Istruzione e l'ONM è stata stipulata in data 7 ottobre 2022.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) l'assemblea dell'Opera Nazionale Montessori in data 14 luglio 2023 ha approvato alcune modifiche statutarie finalizzate ad ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). L'iscrizione dell'Ente nel RUNTS è avvenuta in data 24 ottobre 2023.

Lo Statuto dell'Opera Nazionale Montessori – Ente del Terzo Settore (O.N.M. – E.T.S.) del 14 luglio 2023 è stato approvato con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 251 del 21 dicembre 2023 ed è attualmente in corso di registrazione presso gli Organi di controllo.

- *Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo - Associazione di promozione sociale (U.N.L.A. - A.P.S.)*

L'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo (UNLA) è un ente sorvegliato da questo Ministero ai sensi dell'art. 605, comma 2, lettera c) del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro i limiti di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470, e delle disposizioni dello statuto dell'ente.

L'UNLA, ente morale eretto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 181 dell'11/02/1952, è destinataria di contributi pubblici così come disposto dall'art. 1 della citata legge n. 470 del 1968, con imputazione al capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero. Nel potere di sorveglianza è compresa la facoltà di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) l'Assemblea dei soci ha approvato alcune modifiche statutarie finalizzate ad ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto. L'iscrizione dell'Ente nel RUNTS è avvenuta in data 23 febbraio 2023.

Lo Statuto dell'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo – Associazione di promozione sociale (U.N.L.A. - A.P.S.) – è pubblicato sul sito dell'ente.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è l'organo collegiale a livello nazionale che deve garantire, per espressa previsione normativa, l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e ha funzione di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.

Il Consiglio, che dura in carica 5 anni, è composto da 36 membri, di cui 18 di nomina elettiva:

- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell'infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

Dei restanti 18 componenti si rappresenta che 15 sono nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Infine, sono nominati dal Ministro 3 rappresentanti delle scuole paritarie, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio (ex "CNPI", Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione) è stato prorogato di anno in anno nella sua composizione fino al 2011 (articolo 14 del decreto-legge n. 261/2011 convertito in legge n. 14 del 2012). Con sentenza del Consiglio di Stato 18 febbraio 2014, n. 866, l'allora MIUR è stato obbligato ad applicare quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo n. 233/99, che regola l'elezione e la composizione del Consiglio, anche in ragione dell'obbligo di consultazione dello stesso CSPI per l'adozione di provvedimenti ed atti specifici. Il CSPI è stato costituito con decreto n. 980 del 31 dicembre 2015 e ricostituito con decreto n. 184 del 31 dicembre 2020.

Si rappresenta, infatti, che, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, la componente elettiva del CSPI è stata prorogata per quattro anni consecutivi.

In particolare, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, ha previsto la proroga al 31 agosto 2021; il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 58, co. 2, lett. h) ha stabilito la proroga al 31 agosto 2022; il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, all'art. 47, co. 10, ha disposto la proroga al 31 agosto 2023.

Successivamente, al fine di uniformare la durata in carica dei componenti elettivi e non elettivi del CSPI, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'art. 5, comma 5-ter, stabilisce che "all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la

continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233”.

Pertanto, in deroga alla durata quinquennale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, la scadenza della componente elettiva è stata prorogata al 31 agosto 2024; inoltre, la durata in carica dei componenti elettivi e non elettivi viene così ad essere uniformata.

La recente Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023, concernente “Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni”, regolarmente registrata dai competenti organi di controllo, stabilisce il termine per le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il 7 maggio 2024.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

##### Art. 1.

*(Legge annuale di semplificazione normativa)*

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge, dal titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente, anche mediante conferimento di delega legislativa nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Sullo schema di disegno di legge è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme istituzio-

nali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche, congiuntamente alle amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticità della legislazione vigente in determinate materie.

3. I decreti legislativi in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di decreto legislativo per i quali è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove necessario, in luogo del parere, è acquisita l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti le-

gislativi in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 del presente articolo e dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato.

6. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1 indica, altresì, le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

#### Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative)*

1. Nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, il Governo, fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

*b)* coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;



c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;

d) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;

f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;

g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.

### Art. 3.

#### *(Normativa di principio)*

1. I decreti legislativi previsti dalla legge annuale di semplificazione normativa sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ove non espressamente modificati o derogati.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), valgono quali prin-

cipi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

## CAPO II

### MISURE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

#### Art. 4.

*(Valutazione di impatto generazionale delle leggi)*

1. Le leggi della Repubblica promuovono l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future.

2. La valutazione di impatto generazionale (VIG) consiste nell'analisi preventiva dei disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future. La VIG costituisce uno strumento informativo riguardante l'equità intergenerazionale degli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti.

3. La VIG dei disegni di legge del Governo è effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La VIG è, in ogni caso, necessaria se il disegno di legge determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale, a carico delle generazioni future. In tali casi, restano fermi i criteri e le modalità individuate con il decreto di cui al comma 3.

#### Art. 5.

*(Disposizioni per la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle modalità digitali dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disciplina dell'attività di produzione normativa secondo modalità digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da garantire l'efficienza, la speditezza e la sicurezza del procedimento, assicurando l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;

b) graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709,

assicurando comunque l'autenticità e l'integrità degli atti normativi anche nei casi di impossibilità di utilizzo o malfunzionamento degli strumenti digitali;

c) individuazione delle modalità digitali di conservazione e di raccolta degli atti normativi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari vigenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un regolamento unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

#### Art. 6.

*(Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali)*

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5, comma 1, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adot-

tate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.

2. La sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastri e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dal comma 3.

### CAPO III

#### DELEGHE AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE, IL RIORDINO E IL RIASSETTO DI DETERMINATE MATERIE DELLA NORMATIVA VIGENTE

##### Art. 7.

*(Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previ-

sti dall'articolo 2 della presente legge e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in un testo unico delle disposizioni legislative;

b) uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento;

c) indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamen-

tari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Art. 8.

*(Delega al Governo in materia di istruzione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative;

b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non più utili, nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima;

c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;

d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'istruzione e del merito nonché razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valuta-

zione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

e) fermo restando il principio dell'autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, nonché ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

#### Art. 9.

*(Delega al Governo in materia di disabilità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2025, uno o più decreti le-



gislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità ai fini previdenziali e assistenziali, nonché coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative in coerenza con le nozioni di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro per le disabilità, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti le-

gislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, un regolamento recante la raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano le materie di competenza di cui al predetto comma 1, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

#### Art. 10.

*(Delega al Governo in materia di protezione civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* valorizzazione dei seguenti principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile:

1) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, promuovendo l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento;

2) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, valutando l'opportunità di prevedere ulteriori livelli intermedi, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto dell'esigenza di sostenibilità tecnico-economica degli stessi, anche ai fini del ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente;

3) partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile, dei cittadini, singoli e associati, con la consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza, anche mediante le formazioni di natura professionale, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità;

4) promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;

5) partecipazione e collaborazione della comunità scientifica alle attività di protezione civile;

b) rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, nonché mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di prote-

zione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini;

*c)* consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile, promuovendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi;

*d)* semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili, distinguendo tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa;

*e)* conservazione in capo all'autorità politica sia delle funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia del potere di adottare direttive e decreti, di chiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nonché di determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organiz-

zazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale;

f) valorizzazione delle funzioni delegate alle province ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera o), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche mediante la previsione della disciplina di una funzione di coordinamento delle strutture tecniche, operative e amministrative ad esse afferenti, al fine di assicurare il più efficace concorso al coordinamento delle attività volte al superamento delle situazioni di emergenza;

g) conservazione in capo alle autorità territoriali di protezione civile, in base alle previsioni della normativa statale e delle normative concorrenti, delle funzioni di indirizzo politico, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

h) revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarietà dell'impatto dei relativi eventi, garantendo, in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, coerenza e continuità operativa, funzionale alle effettive esigenze, nelle attività di protezione civile previste dall'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

i) rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, mediante:

1) revisione e semplificazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

2) accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonché delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale di adeguata qualificazione con contratti a tempo

determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati da eventi calamitosi;

3) salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite da eventi calamitosi in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, ripristino delle funzioni, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, anche mediante l'accelerazione degli interventi strutturali urgenti, strettamente necessari al superamento della fase di emergenza, ivi compresi quelli di prevenzione strutturale di protezione civile, nei limiti delle risorse allo scopo individuate, definendone l'ambito territoriale e temporale di esecuzione, in raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione ordinari;

4) revisione e semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati;

l) valorizzazione della centralità, del ruolo e delle funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e lo scambio di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili;

m) potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da impiegare, altresì, per il supporto alle attività di continuità amministrativa, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, anche mediante l'efficientamento e la sistematizzazione degli strumenti e la semplificazione e standardizzazione delle procedure previste dalla legislazione vigente;

n) formazione e addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

o) diffusione della cultura di protezione civile tra la cittadinanza, mediante campagne di sensibilizzazione a partire dalle istituzioni scolastiche;

p) rafforzamento della capacità di intervento del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, anche mediante la semplificazione degli adempimenti previsti dagli strumenti amministrativi e gestionali esistenti, l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno, la valorizzazione del servizio civile universale nel settore di intervento della protezione civile e la semplificazione delle forme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di Terzo settore;

q) rafforzamento della capacità di concorso alle attività di protezione civile da parte delle professioni e degli ordini professionali, nella qualità di soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, mediante definizione di modalità semplificate e specifiche finalizzate a rendere tempestivo ed effettivo tale concorso in occasione di situazioni di emergenza;

r) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme di protezione civile o di settore, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso; nonché previsione, a tali fini, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di trasparenti procedure di verifica delle singole

fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti:

1) la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza;

2) la gestione degli interventi a tutela del paesaggio, in aree protette, dei siti della rete Natura 2000, e del patrimonio artistico e culturale;

3) la realizzazione di strutture temporanee ad uso abitativo ed economico-produttivo finalizzate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche e ad attività socio-culturali funzionali a sostenere la resilienza delle comunità, regolando anche le fattispecie di rimozione o di eventuale riuso delle strutture medesime;

4) la gestione dei dati personali;

s) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e relative specifiche funzioni e professionalità, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico e di allertamento, di monitoraggio e di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali, nonché in ambito operativo, e alla relativa disciplina e regolamentazione, che tenga conto:

1) della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni;

2) dei principi della « giusta cultura » in base ai quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile favoriscono la raccolta e lo scambio delle informazioni relative agli eventi e alle attività di protezione civile per utilizzarle ai fini della migliore organizzazione, gestione del rischio e analisi delle



tendenze, anche mediante l'adozione di raccomandazioni o azioni in materia;

3) del coinvolgimento, in sede di accertamento dei fatti e di valutazione delle responsabilità, delle componenti tecnico-scientifiche del Servizio nazionale della protezione civile;

4) dell'esigenza di graduare la colpa in relazione al fatto che l'operatore abbia o meno contribuito a originare il rischio specifico;

5) dell'esistenza e osservanza di protocolli o linee guida di settore, così che l'operatore che si attiene ad essi non risponda per colpa lieve;

6) della previsione di fattispecie di estinzione del reato mediante l'adempimento di prescrizioni obbligatorie emanate dall'autorità di vigilanza per le contravvenzioni, contestate all'operatore nell'esercizio delle funzioni, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno ai beni di cui all'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

*t)* definizione di ulteriori specifici strumenti per garantire l'effettività della funzione di protezione civile in capo alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e relativi alla definizione del ruolo degli operatori, a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all'allertamento del Servizio nazionale, anche tramite l'allineamento delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale di protezione civile delle componenti del Servizio nazionale a quelle già previste per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nella gestione delle emergenze;

*u)* verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;

v) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unifica ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

#### Art. 11.

*(Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università;

b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all'interno del sistema nazionale della ricerca;

c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati

all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;

*d)* riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali;

*e)* riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;

*f)* riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;

*g)* riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, nonché ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;

*h)* riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato

giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera *f*), è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente

articolo sono riuniti in un testo unico, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 12.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.





€ 7,60